

Sindacale

- S27-26 - INL: art. 4 della legge n. 300/1970 e aziende soggette alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI - L'INL fornisce indicazioni sull'applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 per le aziende soggette alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI
- S28-26 - Verifica di congruità della manodopera nei cantieri edili: le indicazioni Anac alle stazioni appaltanti - ANAC interviene sulla verifica di congruità della manodopera nei cantieri edili, chiarendo che l'attestazione è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori e che deve essere richiesta dall'appaltatore principale anche nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori
- S29-26 - Legge di bilancio 2026 – TFR al Fondo di tesoreria – Istruzioni operative Inps - Con la circolare n. 12/2026, l'Inps ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 alla disciplina del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
- S30-26 - Regolamento dell'accordo sulle prestazioni straordinarie - Si trasmette il Regolamento dell'accordo sulle prestazioni straordinarie
- S31-26 - Accordo sul contributo di ingresso al Fondo Sanedil - Si trasmette l'Accordo sul contributo di ingresso al Fondo Sanedil

Fiscalità

- F9-26 - "Legge di Bilancio 2026: le misure fiscali d'interesse per il settore": online tutti i materiali del webinar Ance - Il webinar Ance ha offerto una prima analisi delle misure fiscali della Legge di Bilancio 2026 che interessano il settore delle costruzioni. Tra i temi principali: novità sui bonus edilizi, stretta sulle compensazioni dei crediti d'imposta, introduzione del nuovo Iperammortamento, credito d'imposta ZES e proroga dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci
- F10-26 - Credito d'imposta ZES per il 2026-2028: OK ai nuovi modelli di comunicazione - Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli di comunicazione con le relative istruzioni per richiedere il credito d'imposta ZES per il triennio 2026-2028, prorogato dalla legge di Bilancio 2026

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U17-26 - RENTRI: video e materiali del webinar sul sistema di tracciabilità dei rifiuti - Disponibili il video e i materiali relativi al webinar sul sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI organizzato dall'Ance il 4 febbraio 2026
- U18-26 - RENTRI: approvate le procedure di emergenza per l'utilizzo dei FIR digitaliq - Il MASE ha fornito indicazioni operative per garantire la continuità delle attività e la tracciabilità dei rifiuti anche in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o della connessione Internet

Lavori Pubblici

- LL.PP.5-26 - Attestazione SOA e tutela della concorrenza: ANAC conferma l'illegittimità della richiesta di requisiti aggiuntivi negli appalti di lavori sotto i 20 milioni di euro - Con la Delibera n. 13 del 21 gennaio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce che, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 20.658.000 di euro, il possesso dell'attestazione SOA rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle procedure di gara, sicché la previsione di ulteriori requisiti restringe indebitamente la platea dei potenziali concorrenti
- LL.PP.6-26 - Appalti di lavori: chiarimenti ANAC sull'adozione dei prezziari regionali e sul principio di risultato come "criterio guida" dell'azione amministrativa - Con la Delibera n. 502/2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si esprime in tema di prezziari negli appalti di lavori pubblici e sulle limitazioni alla discrezionalità delle Stazioni appaltanti nelle fasi di progettazione e successivo avvio della gara

- V7-26 - Convegno CASA FVG 2026 - Rigenerare, valorizzare, abitare: il futuro della casa in Friuli Venezia Giulia

S27-26 - INL: art. 4 della legge n. 300/1970 e aziende soggette alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI

L'INL fornisce indicazioni sull'applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 per le aziende soggette alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI

Con la nota n. 831/2026, l'INL fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970, per l'utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Rispetto all'applicazione di tale procedura, sono pervenuti all'Ispettorato diversi quesiti concernenti l'eventuale esonero dalla procedura stessa per le aziende interessate dall'applicazione del DM n. 59 del 2023, recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, è stato chiesto se l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi possa costituire un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le imprese del settore interessate, tale da determinare l'equiparazione dei predetti sistemi agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Di conseguenza, non troverebbe, quindi, applicazione la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970.

Sul punto, l'INL ha precisato che l'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità presenti nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Tale registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto al comma 1.

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha, poi, disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

L'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006, alla lettera b), impone il tracciamento “ dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1 ”. Al riguardo, l'INL ha chiarito che: “ Tale prescrizione , prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell'attività d'impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema”.

Infine, l'Ispettorato ha evidenziato che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla suddetta norma speciale .

Diversamente, qualora le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze

(esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, co. 1, della legge 300/1970.



*già Direzione centrale
vigilanza e sicurezza del lavoro**

*Alle Direzioni Interregionali del Lavoro
agli Ispettorati d'Area Metropolitana
agli Ispettorati Territoriali del Lavoro
al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*e p.c. al Garante per la protezione dei dati personali
alla Provincia autonoma di Trento
alla Provincia autonoma di Bolzano
all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I.

Pervengono diversi quesiti concernenti l'eventuale esonero dalla procedura di cui all'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dall'applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, si chiede se l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l'eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all'articolo 4 della legge 300/1970.

Al fine di dirimere la questione sottoposta all'attenzione della Scrivente, si rappresenta quanto segue.

L'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;*
- b) una sezione **Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei **dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto** nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.*

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento *“dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”*. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell'attività d'impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.

Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell'ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

IL DIRETTORE CENTRALE*
Aniello PISANTI

* Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.D. n. 6/2026, sino al conferimento dei nuovi incarichi il personale dirigenziale assicura il corretto svolgimento delle attività istituzionali già demandate sulla base del precedente incarico.

S28-26 - Verifica di congruità della manodopera nei cantieri edili: le indicazioni Anac alle stazioni appaltanti

ANAC interviene sulla verifica di congruità della manodopera nei cantieri edili, chiarendo che l'attestazione è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori e che deve essere richiesta dall'appaltatore principale anche nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori

Si trasmette, per opportuna informativa, il comunicato dell'ANAC del 17 dicembre u.s., pubblicato sul relativo portale lo scorso 5 febbraio, con il quale sono state fornite indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera, di cui al D.M. n. 143/2021, nel caso di appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Con tale comunicato, l'ANAC ha dato riscontro alla richiesta avanzata dalle parti sociali, finalizzata a sensibilizzare le stazioni appaltanti sull'istituto della congruità della manodopera in edilizia e a fornire le opportune indicazioni nell'ambito del pagamento diretto alle imprese subappaltatrici. Ciò in quanto alcune Stazioni Appaltanti, nei casi di pagamento diretto alle suddette imprese, ai sensi della normativa sul Codice dei contratti pubblici, richiedevano a queste ultime l'attestazione di congruità, in contrasto con quanto previsto dal citato D.M.

L'Autorità ha colto l'occasione per riepilogare la disciplina in materia, evidenziando come “la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo, e, nello specifico, per le attività di cui all'Allegato X del decreto legislativo n. 81/08, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 143/2021)”, anche al fine di “garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di dumping contrattuale”.

L'Anac ha poi chiarito che “le disposizioni normative richiamate non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il DURC di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto” precisando altresì che “la norma appare sufficientemente chiara nel prevedere che tale richiesta possa essere effettuata dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori”.

L'Autorità ha pertanto ribadito che, anche nell'ipotesi in cui la stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore (nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del DLgs n. 36/2023), l'amministrazione sarà comunque tenuta a richiedere all'appaltatore principale l'attestazione di congruità. Ciò in quanto è onere dell'appaltatore inserire nel portale “Edilconnect” tutti i dati di cantiere e, conseguentemente, è l'appaltatore stesso ad essere legittimato a richiedere il rilascio dell'attestazione di congruità.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al comunicato dell'ANAC.

S29-26 - Legge di bilancio 2026 – TFR al Fondo di tesoreria – Istruzioni operative Inps

Con la circolare n. 12/2026, l'Inps ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 alla disciplina del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative relative alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 alla disciplina del versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria Inps.

Nello specifico, come illustrato nella notizia S10-26 di ANCE FVG Informa n°2/2026, è stata ampliata la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al Fondo di Tesoreria, gestito dall'Inps per conto dello Stato, l'accantonamento del TFR maturando non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare.

In base alla disciplina già vigente (art. 1 comma 756 della legge n. 296/2006), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono tenuti al suddetto versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. In conformità al DM 30 gennaio 2007, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, tale limite dimensionale era stato calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006; per i datori che avessero iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2006, si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

La legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 203 della legge n. 199/2025) ha integrato la suddetta disposizione della legge n. 296/2006, stabilendo che:

- con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al suddetto versamento anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la predetta soglia dimensionale di 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze;
- con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l'obbligo di versamento si estenderà ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 40 addetti o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Con la circolare in esame, l'Inps fornisce chiarimenti e indicazioni operative in merito alla suddetta modifica legislativa. Per l'illustrazione dei contenuti della circolare, si rinvia alla nota riportata di seguito.



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 05/02/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 12

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni amministrative e operative. Istruzioni contabili**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative concernenti l'attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei*

trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si forniscono altresì istruzioni operative per la composizione dei flussi Uniemens.

INDICE

Premessa

- 1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi*
- 2. Determinazione del requisito dimensionale*
- 3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria*
- 4. Decorrenza dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria*
- 5. Misure compensative*
- 6. Istruzioni operative*
- 7. Periodi pregressi*
- 8. Istruzioni contabili*

Premessa

L'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica il comma 756 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: *"Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato".*

In particolare, a seguito della descritta novella, relativamente all'ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell'obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.

Inoltre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l'obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all'inizio dell'attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Nel silenzio della disposizione in ordine al requisito dimensionale applicabile per il periodo 2028-2031, continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo in argomento (di seguito, Fondo di Tesoreria).

L'obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 204 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026[1]. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall'articolo 2120 del codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla disposizione in argomento. Eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento agli adempimenti procedurali e applicativi, saranno fornite dall'Istituto con successive circolari e messaggi.

Per tutto quanto non espressamente illustrato nella presente circolare, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nelle successive circolari e messaggi pubblicati dall'istituto in materia [2].

1. Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l'articolo 2120 del codice civile ai fini del TFR.

Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono altresì obbligati al versamento di tale contributo gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in argomento i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell'articolo 2120 del codice civile.

In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest'ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Sono assoggettati all'obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dall'esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore.

Alla luce di quanto previsto dal novellato comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell'ipotesi in

cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.

In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

L'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, con l'obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

2. Determinazione del requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l'anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre)[\[3\]](#), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Al riguardo, si precisa che i riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all'anno solare precedente (ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2025 - 1° gennaio/31 dicembre 2025; per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2026 - 1° gennaio/31 dicembre 2026, ecc.).

Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all'anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR per l'anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell'anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l'obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all'anno 2026.

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull'obbligo di versamento.

La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.

Si precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l'obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell'anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come

sopra anticipato, il legislatore subordina l'insorgenza dell'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per l'anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l'anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno "precedente" ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l'esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.

Inoltre, considerato che la novella in argomento non interviene sulle fattispecie già disciplinate dal citato comma 756, un datore di lavoro che abbia iniziato l'attività nell'anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell'attività.

A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che abbia avviato l'attività nel mese di aprile 2025 e che, nel medesimo anno, raggiunge una media occupazionale pari a 50 dipendenti, nonostante si trovi nel suo primo anno di attività, è obbligato al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria, in quanto - alla luce di quanto ancora previsto dal novellato comma 756 - il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività fa nascere l'obbligo di conferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Ciò in quanto, nonostante la novella, l'attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell'anno di costituzione dell'azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività.

Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all'articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività ai fini dell'obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto *part-time*. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità per frazioni/superiori alla metà dell'orario normale (cfr. l'art. 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato "SC34", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale www.inps.it. L'Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche.

3. Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione dell'importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l'aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.

Dall'importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% previsto dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti dei lavoratori

per i quali tale contributo è dovuto.

Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

4. Decorrenza dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Si precisa che tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall'ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.

Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell'importo corrispondente al contributo dello 0,50% previsto dal citato articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per ciascun lavoratore.

5. Misure compensative

In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si richiamano le misure compensative applicabili ai datori di lavoro, già previste dalla normativa vigente.

In particolare, quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005, il quale prevede l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

Si richiama altresì quanto previsto all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria^[4].

6. Istruzioni operative

I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione **"1R"**, avente il significato di "Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione **"1R"**, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.

7. Periodi pregressi

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell'attività. In proposito si confermano le modalità operative riportate nella circolare n. 70/2007.

Le aziende costituite antecedentemente all'anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i datori di lavoro possono assolvere all'obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale **"CF05"** all'interno dell'elemento TipoImpPregCMT di di
GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

8. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili della contribuzione dovuta dai soggetti interessati dalla novella normativa contenuta nella legge di Bilancio 2026, si rinvia alla circolare n. 89 del 22 maggio 2007, con la quale sono stati istituiti i seguenti conti, nell'ambito della Gestione TF - Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile – Art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - contabilità separata TFR:

- TFR 21/110 e TFR 21/170 per i contributi riscossi e derivanti dai modd. DM 10 attivi competenza anni precedenti e anni in corso;
- TFR 21/120 e TFR 21/180 per i contributi riscossi e derivanti dai modd. DM 10 attivi competenza anni precedenti e anni in corso modd. DM 10 insoluti o da DM 10/V.

La procedura DM provvede alla ripartizione contabile ai conti in uso anche dei contributi dovuti dai datori di lavoro e individuati nel flusso Uniemens con il codice causale "CF05", secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo precedente.

Per quanto riportato al paragrafo 5, in ordine alle misure di esonero contributivo previste dalla normativa vigente (cfr. l'art. 10 del decreto legislativo n. 252/2005 e l'art. 8 del decreto-legge n. 203/2005), si rinvia alle istruzioni contabili in essere, contenute nella circolare sopra citata e nella circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Si precisa che le disposizioni di cui al comma 204 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) è tenuta ad adeguare le proprie istruzioni (cfr. il comma

205 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026).

[2] In particolare, per tutti gli aspetti non espressamente riproposti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della presente circolare.

[3] Cfr. la circolare n. 37 del 1° marzo 2018.

[4] Cfr. la circolare n. 23 del 24 gennaio 2007, la circolare n. 70/2007 e la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.

Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 all'ambito di applicazione dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo di tesoreria

Istruzioni operative Inps (circolare n. 12 del 5 febbraio 2026)

Nota allegata alla comunicazione Ance del 9 febbraio 2026

Premessa	La legge di bilancio 2026 ha ampliato la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al Fondo di Tesoreria, gestito dall'Inps per conto dello Stato, l'accantonamento del TFR maturando <u>non</u> destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare (cfr. comunicazione Ance del 13 gennaio 2026). In base alla disciplina già vigente (art. 1 comma 756 della legge n. 296/2006), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono tenuti al suddetto versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. In conformità al DM 30 gennaio 2007, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, tale limite dimensionale era stato calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006; per i datori che avessero iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2006, si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. Come precisato dall'Inps, a seguito della modifica legislativa viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività (o all'anno 2006, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006), attribuendo rilevanza anche all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi. Con la circolare in esame, l'istituto fornisce le prime indicazioni operative in merito alla suddetta modifica, riservandosi di fornire eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio con successive circolari e/o messaggi. <u>Per quanto non espressamente illustrato in questa circolare, restano ferme le indicazioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 70/2007 e con le successive circolari e messaggi pubblicati in materia di Fondo di tesoreria. L'Inps precisa che tale rinvio alle istruzioni già fornite riguarda, in particolare, tutti gli aspetti non espressamente riproposti nei paragrafi della circolare in esame relativi ad ambito di applicazione e requisiti soggettivi, determinazione del requisito dimensionale, calcolo della quota mensile da versare al Fondo di tesoreria, modalità e termini di versamento.</u>
Determinazione del requisito dimensionale	Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di <u>paga considerato</u> (l'Inps precisa che per "anno solare" deve intendersi l'anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre). Il contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria (corrispondente all'importo del TFR maturando non destinato dal lavoratore alla previdenza

complementare) è, quindi, dovuto se, alla fine dell'anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il seguente limite dimensionale:

- **60 lavoratori per il 2026 e il 2027;**
- **50 lavoratori per il periodo dal 2028 al 2031;**
- **40 lavoratori dal 2032.**

Ciascuno degli anni sopra indicato si riferisce alla competenza del periodo di paga e al relativo accantonamento TFR, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all'anno solare precedente. Pertanto, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026, si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2025 (1° gennaio/31 dicembre 2025); per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2026 (1° gennaio/31 dicembre 2026), e così via.

Ciò significa che, se un datore di lavoro nell'anno 2025 ha una media inferiore a 60 dipendenti e quindi non raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla nuova disciplina, non è tenuto al versamento al Fondo di tesoreria per l'anno 2026; se nel corso del 2026 raggiungerà tale soglia, l'obbligo di versamento decorrerà da gennaio 2027.

Come già stabilito dalla normativa previgente, **l'eventuale riduzione del numero di lavoratori intervenuta successivamente non incide sull'obbligo di versamento.**

L'Inps evidenzia che, con riferimento al primo anno di applicazione della modifica legislativa (ossia il 2026), la soglia dimensionale di 60 lavoratori trova applicazione per i datori di lavoro già in attività nell'anno 2024. Infatti, per l'anno 2026 il parametro di riferimento è necessariamente l'anno 2025, che, per poter essere considerato come "anno precedente" ai fini del calcolo della media occupazionale, deve presupporre l'esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato in precedenza; pertanto, solo i datori già in attività nel 2024 dispongono, per il calcolo della dimensione occupazionale, di una base temporale coerente con il dato normativo.

Invece, un datore di lavoro che abbia iniziato l'attività nel 2025 (ad esempio, nel mese di aprile) e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti è tenuto al versamento del contributo al Fondo di tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell'attività stessa.

Infatti, **la modifica della legge di bilancio 2026 non interviene sulla disciplina già vigente per le aziende di nuova costituzione, cui continua ad applicarsi, ai fini dell'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria, il criterio del raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività.** Le nuove soglie dimensionali introdotte dalla legge di bilancio 2026 operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività.

Ai fini del calcolo, vanno considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro. I lavoratori a tempo

	parziale sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario a tempo pieno, con arrotondamento all'unità per frazioni superiori alla metà dell'orario normale. L'Inps precisa, inoltre, che la media annua va calcolata considerando esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale. Ferme restando le necessarie verifiche da parte dell'Istituto, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale previsto per l'obbligo di contribuzione al Fondo di tesoreria devono rilasciare, anche in via telematica, un'apposita dichiarazione all'Inps, utilizzando il mod. "SC34" (reperibile nella sezione "Moduli" del portale).
Ambito di applicazione e requisiti soggettivi	L'Inps ricorda i criteri applicabili nel caso di operazioni societarie (es. acquisizione di ramo d'azienda) o di cessione del contratto: - se i lavoratori passano alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento al Fondo di tesoreria, quest'ultimo deve effettuare tale versamento anche per questi lavoratori, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; - se i lavoratori (prima alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato al versamento al Fondo di tesoreria) passano, invece, alle dipendenze di un datore non tenuto al predetto versamento, quest'ultimo è obbligato a versare il contributo al Fondo solo per tali lavoratori, a decorrere dal periodo successivo al trasferimento. Inoltre, per i datori di lavoro soggetti all'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria, il relativo contributo è dovuto anche con riguardo ai lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dall'esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato) per i quali sia comunque accantonato il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., anche in base a clausole contrattuali di miglior favore. Infine, l'Istituto ribadisce che il versamento al Fondo di tesoreria riguarda il TFR maturando <u>non</u> destinato dal lavoratore alla previdenza complementare, sia che si tratti di un dipendente già in organico alla data di insorgenza dell'obbligo in capo al datore di lavoro che di un dipendente assunto successivamente (e, in tale ultimo caso, sia "di prima assunzione" che "non di prima assunzione").
Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di tesoreria	L'Inps ricorda i criteri di calcolo dell'importo mensile da versare al Fondo di tesoreria: - per ciascun lavoratore interessato, si prende in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, relativa al periodo di paga di competenza; - la quota di TFR maturata in tale periodo è determinata ai sensi dell'art. 2120 c.c., applicando quindi alla suddetta retribuzione l'aliquota del 7,41% (= 1/13,5);

	- dall'importo così calcolato va detratto il contributo dello 0,50%, previsto dall'art. 3 ultimo comma della legge n. 297/1982. Il suddetto contributo dello 0,50% continua ad essere esposto nel flusso Uniemens e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità di procedere al relativo congruaggio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.
Modalità e termini di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria	Il versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria va effettuato mensilmente, con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (quindi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR). L'Inps ricorda che tale importo ha natura di contribuzione obbligatoria e che non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva (inclusi esoneri o riduzioni previsti dall'ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria).
Misure compensative	L'Istituto ricorda, altresì, le misure compensative, già previste dalla normativa vigente, spettanti ai datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria¹: - esonero dal versamento del contributo dello 0,20%² al "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", previsto dall'art. 2 della legge n. 297/1982, in misura corrispondente alla quota di TFR maturando versata al Fondo di tesoreria³; - esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali, applicati nella stessa percentuale del TFR maturando versato al Fondo di tesoreria.⁴ In proposito, l'Inps richiama rispettivamente le proprie circolari n. 70/2007 e n. 4/2008.
Istruzioni operative	I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali sopra indicati devono richiedere, per le posizioni Inps afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione "1R", avente il significato di "Azienda in cui sono occupati

¹ Si ricorda, per completezza di informazione, che **le medesime misure compensative spettano ai datori di lavoro (sia assoggettati che non assoggettati all'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria) anche per il TFR conferito dal lavoratore alla previdenza complementare.**

² E 0,40% per i dirigenti industriali.

³ Art. 10 co. 2 del d. lgs. n. 252/2005.

⁴ Art. 10 co. 3 del d. lgs. n. 252/2005 e art. 8 del DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005.

	lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. I datori di lavoro che siano già in possesso del suddetto codice di autorizzazione, non per il requisito dimensionale bensì per la presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, sono comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Se tale requisito risulta raggiunto, gli stessi datori di lavoro devono effettuare il versamento al Fondo di tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti che non abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare.
Periodi pregressi	Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che in tale anno raggiungono il limite dimensionale di almeno 60 lavoratori sono tenute al versamento al Fondo di tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2026. Come di consueto, i datori di lavoro possono assolvere al suddetto obbligo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in esame (ossia entro il 16 maggio 2026). A tal fine, viene istituito nel flusso Uniemens il nuovo codice causale “CF05”, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”. Invece, le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, nel corso dello stesso anno, raggiungono il requisito dimensionale di almeno 50 lavoratori sono tenute al versamento al Fondo di tesoreria a decorrere dal mese di inizio dell’attività. L’Inps, richiama, in proposito, le indicazioni operative riportate nella circolare n. 70/2007.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.

S30-26 - Regolamento dell'accordo sulle prestazioni straordinarie

Si trasmette il Regolamento dell'accordo sulle prestazioni straordinarie

Si trasmette il Regolamento dell'Accordo sulle prestazioni straordinarie sottoscritto da Ance, Associazioni Cooperative e Associazioni Artigiane con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, lo scorso 9 febbraio, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Accordo dell'8 ottobre 2025, in materia di prestazioni del sistema bilaterale.

Nel fare riserva di illustrare in maniera dettagliata i contenuti del Regolamento in oggetto, si informa che le linee guida e le procedure applicative dello stesso saranno definite prossimamente dalla CNCE e dal Sanedil.

REGOLAMENTO ACCORDO PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Ex Accordo 8 ottobre 2025

NORMA GENERALE

Le risorse, pari a 30 milioni di euro accantonate al 30 settembre 2025 presso CNCE nel Fondo Prepensionamenti, saranno destinate alle prestazioni straordinarie stabilite dall'accordo delle Parti Sociali sottoscritto in data 8 ottobre 2025.

Di tali risorse, 15 milioni di euro verranno conferiti da CNCE, entro il 28 febbraio 2026, al Fondo Sanedil per l'erogazione della prestazione "Sostegno Studio", nel rispetto delle seguenti linee guida e del Regolamento attuativo predisposto dal Sanedil.

VALIDITA'

Le prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027.

SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.

A chi è rivolto: figli di lavoratori operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro, regolarmente denunciati alla data del sinistro, presso Cassa Edile/Edilcassa, il cui decesso sia avvenuto a far data dal 1° Gennaio 2021.

Beneficio: corrisposto sotto forma di sostegno allo studio pari a 1.000 euro mensili, a decorrere dall'iscrizione al 1° anno delle scuole secondarie di secondo grado fino alla eventuale laurea, con un massimo di 10 mila euro annui per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e di 12 mila euri annue nell'ipotesi di frequenza di corsi universitari.

L'infortunio che ha causato il decesso del lavoratore deve essere attestato dal richiedente del beneficio (o da chi per lui, se minorenne) con apposito provvedimento di accertamento definitivo dell'Inail.

Il beneficiario (o chi per lui, se minorenne), inserito in un percorso di studi, dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado, fino all'eventuale laurea, sia essa triennale che magistrale, presenterà specifica domanda al Sanedil, utilizzando l'apposita modulistica, corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento attuativo.

Al ricevimento della domanda, il Sanedil procederà alla verifica della presenza di tutti i requisiti e della documentazione fornita, al fine dell'erogazione della prestazione.

In caso di documentazione incompleta, il Sanedil richiederà l'eventuale integrazione della stessa. Decorso 60 giorni dalla richiesta di integrazione, senza esito positivo, la richiesta si riterrà decaduta.

Il beneficiario potrà ripresentare la domanda.

Il diritto a tali prestazioni è riconosciuto a far data dal 1° gennaio 2026. Eventuali anni di studio precedenti non danno diritto al rimborso delle annualità pregresse.

Scuole Superiori: per il primo anno il beneficiario (o chi per lui, se minorenne) dovrà allegare il certificato di iscrizione all'istituto prescelto; per gli anni successivi al primo, dovrà allegare il certificato che attesti la regolare iscrizione scolastica. Il sostegno allo studio, per l'anno 2026, sarà erogato anche per le mensilità decorrenti da settembre 2025, con effetto retroattivo.

- Il sostegno allo studio sarà erogato per un numero massimo di anni equivalente alla durata della scuola secondaria di secondo grado, con un solo eventuale ulteriore anno nell'ipotesi di bocciatura. Al termine di ogni anno, il beneficiario, o chi ne fa le veci, dovrà presentare al Sanedil apposito attestato di frequenza. In assenza di detto attestato, non sarà possibile effettuare le erogazioni per gli anni successivi.

Sostegno allo studio per studi universitari o assimilati ai sensi della normativa vigente (ad esempio, accademie, conservatori, ecc.): per il primo anno il beneficiario dovrà allegare il certificato di iscrizione al corso di laurea alla Facoltà universitaria; per gli anni successivi al primo e fino al conseguimento della laurea (sia essa triennale che magistrale) dovrà allegare l'iscrizione all'anno accademico successivo e l'attestazione di almeno due esami superati nell'anno accademico precedente. In assenza di tale documentazione, non sarà possibile effettuare le erogazioni per gli anni successivi.

In casi eccezionali, il Sanedil potrà valutare eventuali gravi motivi che giustifichino il mancato superamento dei predetti due esami nel singolo anno.

Il sostegno allo studio sarà erogato esclusivamente per la durata prevista dal piano di studi scelto.

Per gli studenti-lavoratori il sostegno allo studio verrà erogato fino ad un massimo di tre anni fuori corso, solo a seguito di presentazione di regolare lettera di assunzione e allegando il contratto di lavoro, fermo restando il superamento dei suddetti due esami l'anno.

L'Erogazione della prestazione avverrà con cadenza trimestrale tramite bonifico bancario. Sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente al Sanedil l'eventuale interruzione del percorso di studi.

Nell'ipotesi di mancata o non tempestiva comunicazione al Sanedil relativa alla interruzione degli studi, sarà attivato il recupero di quanto erogato successivamente alla suddetta interruzione.

Al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse stanziare per la prestazione "Sostegno Studio", il Fondo Sanedil provvede a predisporre apposita rendicontazione, da trasmettere alle Parti istitutive, con cadenza semestrale, nonché al termine del periodo di sperimentazione.

PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

A chi è rivolto: all'operaio che, ai sensi dell'art. 26 del Ccnl Ance, art. 76 bis del Ccnl Cooperative e art. 30 del Ccnl Artigiani, avrà superato il periodo di conservazione del posto di lavoro e che, ai sensi dell'art. 39 del Ccnl Ance, art. 76 bis del Ccnl Cooperative e art. 30 del Ccnl Artigiani, potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, in casi di estrema fragilità legati a malattie oncologiche,

neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti, con riconoscimento, da parte dell'Inps, di una invalidità permanente pari o superiore al 50%.

Beneficio: La prestazione straordinaria è pari al massimale Naspi previsto, così come comunicato ogni anno dall'Inps, per un periodo massimo di sei mesi (anche in caso di richiesta di aspettativa superiore al semestre) e relativo riscatto contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2026, nel limite massimo delle risorse destinate a tal fine, ovvero 7,5 milioni di euro.

Nei 30 giorni antecedenti la scadenza del periodo di comporto, l'operaio presenta all'azienda/datore di lavoro richiesta scritta di aspettativa non retribuita per motivi di salute, ai sensi dell'accordo 8 ottobre 2025, utilizzando l'apposito modulo che sarà predisposto dalla CNCE.

L'operaio presenterà alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto, su apposito modulo predisposto dalla CNCE, copia dell'autorizzazione dell'impresa all'aspettativa non retribuita di cui sopra e la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia, comprensiva dell'attestazione relativa all'invalidità, nonché la dichiarazione dell'operaio stesso di non aver richiesto la prestazione ad altra Cassa Edile/Edilcassa.

La Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, ricevuta la documentazione, dopo averla verificata, invierà la richiesta alla CNCE la quale verserà alla stessa, mensilmente, la somma corrispondente alla prestazione straordinaria, come sopra specificata, per la successiva erogazione al lavoratore interessato.

Per il periodo di aspettativa non retribuita, per motivi di salute ai sensi del d.lgs 564/1996 e della circolare Inps 220/96 il lavoratore provvederà a certificare (attraverso un ente accreditato Inps - patronato) il riscatto contributivo maturato per il periodo di aspettativa.

L'importo di tale riscatto, accompagnato dalla certificazione di cui sopra, verrà richiesto alla CNCE dalla Cassa Edile/Edilcassa di competenza e successivamente sarà erogato da quest'ultima direttamente al lavoratore al momento dell'autorizzazione da parte dell'Inps al riscatto contributivo. Le erogazioni successive alla prima avverranno soltanto dietro presentazione da parte del lavoratore del bollettino Inps saldato.

Le Parti sociali si incontreranno entro la data del 30 Settembre 2026 per monitorare e verificare l'andamento delle suddette prestazioni, ed individuare eventuali adeguamenti delle stesse.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

A chi è rivolto: operaio edile regolarmente denunciato presso Cassa Edile/Edilcassa.

Beneficio: una tantum nel biennio 2026/2027 di importo pari a 500 euro a copertura di canoni di locazione e/o rate di mutuo, nel limite massimo delle risorse destinate a tal fine, ovvero 7,5 milioni di euro.

Il lavoratore presenterà alla Cassa Edile/Edilcassa, su apposita modulistica predisposta dalla CNCE, la richiesta del contributo straordinario, allegando il contratto di locazione e/o il mutuo intestati o cointestati al lavoratore stesso, nonché una apposita dichiarazione di non aver richiesto il suddetto contributo straordinario ad altra Cassa Edile/Edilcassa.

La Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, una volta ricevuta la documentazione e dopo averla verificata, invierà la richiesta, corredata dalla prevista documentazione, alla CNCE, utilizzando l'apposito indirizzo PEC che sarà reso disponibile dalla CNCE stessa.

Le richieste saranno evase secondo un criterio strettamente cronologico, sulla base delle istanze pervenute al suddetto indirizzo PEC.

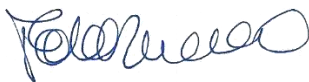
La CNCE erogherà alla Cassa Edile/Edilcassa l'importo corrispondente alle istanze accolte. Successivamente la Cassa Edile/Edilcassa liquiderà l'importo al lavoratore richiedente tramite bonifico bancario.

Eventuali richieste superiori al suddetto limite massimo di 7,5 milioni di euro saranno accantonate per eventuali determinazioni delle Parti Sociali.

Le Parti sociali si incontreranno entro la data del 30 Settembre 2026 per monitorare e verificare l'andamento delle suddette prestazioni, ed individuare eventuali adeguamenti delle stesse.

Roma, 9 febbraio 2026

ANCE



ANAEP
CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAA EDILIZIA



LEGACOOP
PRODUZIONE & SERVIZI



CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI



AGCI PRODUZIONE E
LAVORO



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



S31-26 - Accordo sul contributo di ingresso al Fondo Sanedil

Si trasmette l'Accordo sul contributo di ingresso al Fondo Sanedil

Si trasmette l'Accordo siglato, lo scorso 9 febbraio, dalle parti sociali costituenti il Fondo Sanedil, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, primo alinea, dello Statuto del Fondo stesso.

In particolare, è stato previsto che, per i lavoratori delle parti istitutive e per quelli delle rispettive articolazioni territoriali, ai quali non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle predette parti, l'adesione al Fondo Sanedil potrà essere effettuata, a seguito di apposita richiesta da parte di ciascuna delle predette Organizzazioni/Associazioni, previo versamento di un contributo di ingresso di euro 500 per ciascun singolo lavoratore.

Le predette parti hanno altresì concordato che la relativa contribuzione mensile, per ciascun lavoratore, è fissata nella misura di euro 20.

Addì, 9 febbraio 2026, in Roma

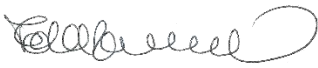
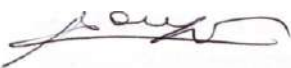
ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti costituenti il Fondo Sanedil, di cui all'art. 1 dello Statuto del Fondo stesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, primo alinea del predetto Statuto, concordano quanto segue.

Per i lavoratori delle Parti Istitutive e per quelli delle rispettive articolazioni territoriali, ai quali non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte, l'adesione al Fondo Sanedil potrà essere effettuata, a seguito di apposita richiesta da parte di ciascuna delle predette Organizzazioni/Associazioni, previo versamento di un contributo di ingresso di euro 500 per ciascun singolo lavoratore.

Le Parti suddette concordano, altresì, che la relativa contribuzione mensile, per ciascun lavoratore, è fissata nella misura di euro 20.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE 	ANAEPA CONFARTIGIANATO 	CNA COSTRUZIONI 	FIAE CASARTIGIANI 
CLAAI EDILIZIA 	LEGACOOOP PRODUZIONE & SERVIZI 	CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI 	AGCI PRODUZIONE E LAVORO 
CONFAPI ANIEM 	FENEAL UIL 	FILCA CISL 	FILLEA CGIL 

F9-26 - “Legge di Bilancio 2026: le misure fiscali d’interesse per il settore”: online tutti i materiali del webinar Ance

Il webinar Ance ha offerto una prima analisi delle misure fiscali della Legge di Bilancio 2026 che interessano il settore delle costruzioni. Tra i temi principali: novità sui bonus edilizi, stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, introduzione del nuovo Iperammortamento, credito d’imposta ZES e proroga dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci

Sono disponibili tutti i materiali del webinar **“Legge di Bilancio 2026: le misure fiscali d’interesse per il settore”**, organizzato dall’Ance il 4 febbraio scorso a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 199/2025. L’incontro ha fornito una prima analisi delle novità fiscali contenute nella Manovra che investono il mondo delle costruzioni, dalle novità in tema di bonus fiscali in edilizia a quelle che riguardano più da vicino le imprese, quali la stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, il “nuovo Iperammortamento”, il credito di imposta Zes e la proroga dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Di seguito le slide illustrate dai relatori, la registrazione video del webinar – al link:

<https://www.youtube.com/watch?v=SmeLF4fOrpk> - e, come anticipato nel corso dei lavori, le risposte ai quesiti pervenuti dalla rete associativa.

FISCO E COSTRUZIONI: LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Webinar ANCE
4 febbraio 2026

MISURE SUI BONUS FISCALI

- # Proroga dei bonus in edilizia nelle misure del 2025
- # I bonus edilizi per l'acquisto
- # Tetto massimo alle spese detraibili

MISURE PER LE IMPRESE

- # Contrasto alle indebite compensazioni
- # «Nuovo Iper-ammortamento» per l'acquisto di beni strumentali
- # Proroga Credito d'imposta ZES
- # Proroga Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci
- # Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese

MISURE SUI BONUS FISCALI

- # **Proroga dei bonus in edilizia nelle misure del 2025**
- # I bonus edilizi per l'acquisto
- # Tetto massimo alle spese detraibili

PROROGA DEI *BONUS* IN EDILIZIA NELLE MISURE DEL 2025 (ART.1, CO.22)

La legge 199/2025 ha prorogato per il 2026 le aliquote dei bonus fiscali in edilizia - Ecobonus, Sismabonus, e Bonus per le ristrutturazioni - introdotte nel 2025 e basate su due ordini di percentuali (50%-36% o 36%-30%), fruibili a seconda dell’anno di sostenimento delle spese e della posizione soggettiva del contribuente, essere titolare o meno del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

	ANNO	ALIQUOTA		LIMITE AGEVOLAZIONI
BONUS RISTRUTTURAZIONI	2025-2026	50% abitazione principale	36% seconde case	96.000 euro (<i>tetto max di spese</i>)
	2027	36% abitazione principale	30% seconde case	
	2028-2033	30% - tutte le abitazioni		48.000 euro (<i>tetto max di spese</i>)
	dal 2034	36% - tutte le abitazioni		
BONUS MOBILI	2025-2026	50% - abitazione agevolata con il bonus ristrutturazioni		5.000 euro (<i>tetto max di spese</i>)
ECOBONUS	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	100.000 euro 60.000 euro 30.000 euro (<i>tetto max di detrazione</i>)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
SISMABONUS	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro (<i>tetto max di spese</i>)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

PROROGA DEI *BONUS* IN EDILIZIA NELLE MISURE DEL 2025 (ART.1, CO.22)

L'aliquota più elevata (del 50% per il 2025-2026 e del 36% per il 2027) spetta a chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

2 requisiti per accedere alle aliquote maggiorate



«(...) Per **abitazione principale** si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari **dimorano abitualmente** (...)» *art. 10, comma 3, Tuir*

«(...) La **residenza** è nel luogo in cui la persona ha la **dimora abituale**» *art. 42 C.C.*

PROROGA DEI *BONUS* IN EDILIZIA NELLE MISURE DEL 2025 (ART.1, CO.22)

La nuova disciplina che riconosce le aliquote più elevate solo al titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ha creato una serie di interrogativi.



Ai primi dubbi sull'applicazione della disciplina e della prassi consueta ai bonus edili ordinari ha risposto la Circolare 8/E/2025

PROROGA DEI *BONUS* IN EDILIZIA NELLE MISURE DEL 2025 (ART.1, CO.22)



LA **TITOLARITÀ** DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O
ALTRO DIRITTO REALE DEVE ESISTERE
ALL'INIZIO DEI LAVORI



LA **DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE**
PUÒ AVVENIRE ANCHE **AL TERMINE DEI LAVORI**

50%

36%

«le aliquote maggiorate» si applicano:

- ai lavori effettuati esclusivamente sulle pertinenze all'abitazione principale
- se l'unità di proprietà del beneficiario è adibita a dimora abituale del familiare. Se c'è titolarità di 2 immobili, uno adibito ad abitazione principale propria, l'altro ad abitazione del familiare occorre fare una scelta
- ai lavori condominiali se il beneficiario è titolare (all'avvio dei lavori) dell'unità adibita ad abitazione «principale» (entro il termine dei lavori).



«le aliquote maggiorate» **NON** si applicano:

- ai familiari detentori dell'immobile adibito ad abitazione principale che non sono titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale
- alle imprese per cui non vale il criterio dell'abitazione principale

MISURE SUI BONUS FISCALI

- # Proroga dei bonus in edilizia nelle misure del 2025
- # **I bonus edilizi per l'acquisto**
- # Tetto massimo alle spese detraibili

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO

I bonus edilizi per l'acquisto sono 3: **Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati** / **Acquisto box pertinenziali** / **Sismabonus acquisti**

Soggetto cedente è sempre l'impresa di costruzioni e presupposto applicativo è l'effettuazione del rogito entro i termini di legge

Confermata per il 2026 la percentuale più alta di detrazione (50% nel 2026 e 36% nel 2027) che spetta esclusivamente agli acquirenti del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nelle altre ipotesi invece opera la percentuale base (36% nel 2026 e 30% nel 2027)

	ANNO	ALiquOTA		LIMITE AGEVOLAZIONI
Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati	2025-2026	50% abitazione principale	36% seconde case	96.000 euro per u.i (comprese pertinenze) <i>(tetto max di spesa)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% seconde case	
	2028-2033	30% - tutte le abitazioni		48.000 euro <i>(tetto max di spesa)</i>
	dal 2034	36% - tutte le abitazioni		
ACQUISTO BOX/POSTI AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	costi di costruzione attestati dall'impresa cedente 96.000 euro <i>(tetto max di spesa)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
SISMABONUS ACQUISTI	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro per u.i. <i>(tetto max di spesa)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986
Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Detrazione IRPEF fiscale “a regime” destinata a chi acquista un’unità abitativa facente parte di un **edificio oggetto di integrale ristrutturazione**. Gli interventi di **restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** devono essere eseguiti da **imprese di costruzione**, ristrutturazione o cooperative edilizie, che devono vendere o assegnare gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

La detrazione va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

La detrazione si applica su un importo pari al **25% del prezzo di vendita** (IVA inclusa) o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione per il 2026 è quindi di 48.000 euro, in caso di destinazione ad abitazione principale dell’unità acquistata

È possibile fruire della aliquota maggiorata del 50% nel 2026 e del 36% nel 2027?



Si purché la destinazione dell’unità ad abitazione principale avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del primo anno di fruizione del beneficio (CM 8/E/2025)

Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati	2025-2026	50% abitazione principale	36% seconde case
	2027	36% abitazione principale	30% seconde case
	2028-2033	30% - tutte le abitazioni	
	dal 2034	36% - tutte le abitazioni	

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986
Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

A CHI SPETTA	Acquirente del diritto di proprietà, nuda proprietà e di altri diritti reali sulle abitazioni (uso, usufrutto, abitazione)
PER QUALI IMMOBILI	Abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni che le cedono entro 18 mesi dalla fine lavori IMPRESA DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE: • impresa che svolge attività di costruzione o ristrutturazione e che esegue direttamente i lavori, • impresa immobiliare che affida i lavori in appalto, purché nell'oggetto sociale abbia anche l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili NO Fondi immobiliari perché, per legge, non possono avere come oggetto dell'attività la costruzione (o ristrutturazione) degli immobili (Risp. 890/2021 su Sismabonus acquisti)
PER QUALI INTERVENTI	Intervento eseguito sull'intero fabbricato consistente in restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3, c.1, lett. c-d, D.P.R. 380/2001)



I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986
Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

CALCULATION EXAMPLES

ESEMPIO 1 ALIQUOTA 50%

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 50%

prezzo dell'unità immobiliare = € **200.000**

Importo ammesso in detrazione

$$25\% \times € 200.000 = € 50.000$$

Importo detraibile $50\% \times € 50.000 = € 25.000$ importo complessivamente detraibile in 10 anni (2.500 anno)

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 50%:

prezzo dell'unità immobiliare = € **400.000**

Importo ammesso in detrazione

$$25\% \times € 400.000 = € 100.000$$

Importo detraibile $50\% \times € 96.000 = € 48.000$ importo complessivamente detraibile in 10 anni (4.800 anno)

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

CALCULATION EXAMPLES

ESEMPIO 2 ALIQUOTA 36%

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 36%

prezzo dell'unità immobiliare = € **200.000**

Importo ammesso in detrazione

$$25\% \times € 200.000 = € 50.000$$

Importo detraibile $36\% \times € 50.000 = € 18.000$
importo complessivamente
detraibile in 10 anni (1.800 anno)

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 36%:

prezzo dell'unità immobiliare = € **400.000**

Importo ammesso in detrazione

$$25\% \times € 400.000 = € 100.000$$

Importo detraibile $36\% \times € 96.000 = € 34.560$
importo complessivamente
detraibile in 10 anni (3.456 anno)

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Modalità applicative



- **Acquisto di un'unità immobiliare non abitativa** (es. pertinenza): l'agevolazione non spetta
- **Acquisto contestuale abitazione e pertinenza**: il 25% può calcolarsi sul prezzo complessivo delle due unità, sempre entro il limite dei 96.000 euro da riferirsi complessivamente ad entrambe
- **Acquisto contestuale due abitazioni**: il limite di spesa di 96.000 euro è riferito a ciascuna unità residenziale
- **Acquisto in comproprietà di un'abitazione**: il limite di spese è riferito all'unità e non a ciascun comproprietario e la detrazione spettante deve essere ripartita in base alla % di proprietà (a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute da ciascuno)



Adempimenti

Indicazione in dichiarazione dei redditi del **codice fiscale dell'impresa** esecutrice dei lavori



Pagamenti

- **Nessun pagamento con bonifico bancario**, a prescindere dall'accensione di un mutuo
- La **detrazione è ammessa** anche in relazione agli **acconti**, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della detrazione, sia registrato il preliminare

FOCUS I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

La detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Per chi acquista un box pertinenziale ad un'abitazione principale la detrazione è pari al 50% nel 2026, l'aliquota è ridotta al 36% per i box pertinenziali ad abitazioni diverse dalla principale. Per il 2027 l'aliquota scende, rispettivamente, al 36% e al 30%. La detrazione si applica sulle spese di costruzione del box/posto auto attestate dall'impresa cedente, e comunque su un ammontare massimo di 96.000 euro. L'importo massimo della detrazione per il 2026 è, quindi, di 48.000 euro. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo

È possibile fruire della aliquota maggiorata del 50% nel 2026 e del 36% nel 2027?



Si purché la destinazione dell'unità ad abitazione principale di cui il box costituisce pertinenza avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del primo anno di fruizione del beneficio (CM 8/E/2025)

MISURA DELLA DETRAZIONE	2025- 2026	50%	36%	96.000 euro (tetto max di spese)
		pertinenza di abitazione principale	pertinenza altre abitazioni	
	2027	36%	30%	48.000 euro (tetto max di spese)
		pertinenza di abitazione principale	pertinenza altre abitazioni	
	2028-2033	30% - pertinenza di tutte le abitazioni		48.000 euro (tetto max di spese)
	dal 2034	36% - pertinenza di tutte le abitazioni		

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986

Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013

L'agevolazione è riconosciuta:

- per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice: **solo** per le spese di realizzazione attestate dall'impresa costruttrice/cedente
- per interventi di **realizzazione di parcheggi** - autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune - purché vi sia un **vincolo di pertinenzialità** con una unità immobiliare abitativa (Realizzazione = nuova costruzione)



Spese di realizzazione = prezzo di acquisto al lordo dell'IVA, al netto di utile d'impresa, del valore dell'area e spese generali (non superiore a 96.000)

Le spese attestate dal costruttore



No alla detrazione se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato **l'intervento di ristrutturazione** di un locale preesistente con cambio di destinazione d'uso (es. trasformazione di un locale seminterrato da autofficina ad autorimessa suddivisa in box), in quanto il box non è di nuova costruzione (CM 17/E/2023)

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986
Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013

- acquisto della **proprietà o** stipula di un **patto di vendita di cosa futura** del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
- apposizione di un **vincolo pertinenziale** con una unità abitativa di proprietà. Se il parcheggio è in costruzione bisogna creare il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione. In caso di pagamenti effettuati prima dell'atto o del preliminare, il vincolo deve risultare nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il contribuente richiede la detrazione
- l'impresa **costruttrice deve documentare i costi imputabili alla sola realizzazione** dei parcheggi da tenere distinti dai costi accessori (non agevolabili)
- pagamento con **bonifico «parlante»**. **NB:** E' possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del *box*, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella determinazione del reddito

In caso di **acquisto contemporaneo** di casa e box con unico atto, la detrazione spetta solo per le spese di realizzazione del box pertinenziale: l'ammontare deve essere documentato dall'impresa costruttrice/cedente

La **detrazione** spetta in relazione agli **acconti** pagati con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che il **compromesso di vendita** venga **registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione e risulti il vincolo di pertinenzialità** con un'abitazione del contribuente

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: SISMABONUS ACQUISTI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

Detrazione (IRPEF/IRES) dall'Imposta sul reddito riconosciuta all'acquirente di unità immobiliari in zona sismica 1, 2 e 3 facenti parte di interi edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, da imprese di costruzioni che le cedano entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori, da ripartire in:

- 5 quote annuali costanti per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023
- 10 quote annuali costanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 (*art.4-bis, co.4-5, DL 39/2024 – legge 67/2024*)

È possibile fruire della aliquota maggiorata del 50% nel 2026 e del 36% nel 2027?



Si purché la destinazione dell'unità ad abitazione principale avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del primo anno di fruizione del beneficio (CM 8/E/2025)

SISMABONUS	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro (<i>tetto max di spese</i>)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: SISMABONUS ACQUISTI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

- Le unità immobiliari oggetto di acquisto devono essere situate in uno dei **Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3**
- Il **provvedimento urbanistico** abilitativo dei lavori deve essere stato **rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017**
- L'intervento deve consistere nella **demolizione e ricostruzione** dell'edificio, con **riduzione di classe sismica, anche con variazione volumetrica**, se consentita (può trattarsi di ristrutturazione edilizia o anche di demolizione e successiva nuova costruzione)
- L'intervento deve essere **eseguito dall'impresa di costruzione/ristrutturazione** che provvede alla **vendita entro 30 mesi** dalla data di **conclusione dei lavori**



IMPRESA DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE:

- impresa che svolge attività di costruzione o ristrutturazione e che esegue direttamente i lavori,
- impresa immobiliare che affida i lavori in appalto, purché nell'oggetto sociale abbia anche l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili

NO Fondi immobiliari perché, per legge, non possono avere come oggetto dell'attività la costruzione (o ristrutturazione) degli immobili (Risp. 890/2021)

- La **detrazione è correlata al prezzo dell'unità** risultante nell'atto pubblico di compravendita (sino ad un massimo di 96.000 euro) e non ai costi relativi agli interventi
- La detrazione di imposta può essere fruita **anche sugli importi versati a titolo di acconto**, purché siano ultimati i lavori sull'intero edificio, il preliminare di vendita sia registrato e sia stipulato il rogito entro la scadenza legale fissata per poter godere del bonus (*Risposta n.5/2020*)

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: SISMABONUS ACQUISTI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

A CHI
SPETTA

L'agevolazione è fruita dall'acquirente (soggetto IRPEF o IRES) di ciascuna singola unità immobiliare derivante dall'intervento di demolizione e ricostruzione, anche con aumento volumetrico. La percentuale di detrazione si applica al prezzo di vendita della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita, da assumere entro il tetto massimo di 96.000 euro. Le pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa

PER QUALI
IMMOBILI

La detrazione si applica agli acquisti di **abitazioni** e di **unità a destinazione produttiva**



No al Sismabonus acquisti per l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto non pertinenziale perché tali unità non hanno nessuna delle due destinazioni d'uso «abitazione» e «attività produttiva» (*Risposta ad interpello 56/2024*)

Sì al Sismabonus acquisti sull'acquisto di un immobile accatastato in F/3 - Unità in corso di costruzione, o in una delle altre categorie catastali cd. "fittizie" (es. l'F/4 – Unità in corso di definizione), se alla data del rogito sono stati conclusi i lavori strutturali e siano state rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico, anche se non siano state completate le finiture (*Risoluzione 14/E/2024*)

Sì al Sismabonus acquisti in favore di «soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni merce)» (*Risposta 213/2020*)



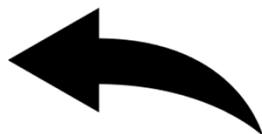
CM 17/E/2023

Per fruire della detrazione occorre:

- atto d'acquisto dell'immobile
- documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato
- la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile
- la data di conclusione dei lavori e l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

Servono 3 diverse asseverazioni

- # **Asseverazione del Progettista – Allegato B** al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, formulata all'atto del progetto o prima dell'inizio dei lavori
- # **Asseverazione del Direttore Lavori Strutturale** – Allegato B1 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 attesta che i lavori eseguiti corrispondono al progetto definitivo
- # **Asseverazione del Collaudatore Statico** – Allegato B2 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 che attesta che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto



Ammessa la presentazione «tardiva» (dopo l'inizio dei lavori) dell'**Allegato B** tramite remissione in bonis, che deve essere fatta dall'impresa venditrice, con pagamento della sanzione di 250 euro ed invio dell'**Allegato B** entro il primo rogito di vendita. Vanno poi consegnati all'acquirente sia l'**Allegato B** che la copia della quietanza di pagamento della sanzione

(Art.2-ter, co.1, lett.c, DL 11/2023-L.38/2023 e Risp. 467/2023)

LEGGE 199/2025 «BILANCIO 2026»: SISMA DAL SUPERBONUS AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Contributo Straordinario 2026

Per tutti i territori sismici dal 1° aprile 2009 in cui è dichiarato lo stato di emergenza viene istituito un contributo straordinario per il 2026

Il contributo serve a coprire le spese eccedenti quello originariamente previsto, rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento degli interventi già oggetto dell'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024



Emilia Romagna
Ischia
Campobasso
Catania
Abruzzo
Cratere del sisma 2016



Unica ipotesi di Superbonus 2026

Per gli immobili interessati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per le istanze presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 e in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, e non mediante la detrazione in dichiarazione dei redditi (*Cfr. DL 95/2025 legge 118/2025*)

Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine entro cui inviare le comunicazioni di spesa relativa alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e strutturale (*Cfr. DL 200/2025*)



Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
6 aprile 2009 e 24 agosto 2016



MISURE SUI BONUS FISCALI

- # Proroga dei bonus in edilizia nelle misure del 2025
- # I bonus edilizi per l'acquisto
- # **Tetto massimo alle spese detraibili**

TETTO ALLE SPESE DETRAIBILI – CONFERMATO NEL 2026

Sono **compresi** anche i *bonus in edilizia* **salvo** le rate riferite a spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, e gli interessi passivi relativi ai mutui per l'acquisto/costruzione della prima casa, **salvo** quelli contratti fino al 31 dicembre 2024.

Sono **escluse** le spese mediche, le detrazioni per investimenti in start up o pmi innovative.

Introdotta un **tetto massimo complessivo di oneri detraibili** per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro e a 100.000 euro (senza contare l'abitazione principale), variabile in funzione del numero dei figli a carico. L'ammontare annuale degli oneri detraibili viene calcolato **moltiplicando** un **"importo base"** pari a:

- ✓ 14.000 euro se il contribuente ha **reddito complessivo** > 75.000 euro
- ✓ 8.000 euro se il contribuente ha **reddito complessivo** > 100.000 euro

per un **coefficiente** pari a:

- ✓ 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico,
- ✓ 0,7 se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico,
- ✓ 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico,
- ✓ 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figlio a carico, o almeno 1 con disabilità

Per le detrazioni che vengono ripartite in più anni, quali i **bonus in edilizia**, **rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo**

Tetto alle detrazioni

ESEMPIO DI CALCOLO SPESE 2025

Contribuente con reddito di 78.000 euro senza figli a carico

Redditi maggiori di 120.00 euro: fermo il taglio delle detrazioni al 19%
+
Redditi maggiori di 200.00 euro ulteriore taglio pari a 440 euro di alcune detrazioni (19% salvo spese mediche, 26% per erogazioni liberali ai partiti, 90% per premi assicurativi - legge 199/2025)

Interessi mutuo
abitazione principale



3.500 euro

Premi assicurazione
sulla vita



500 euro

Abbonamento trasporto
pubblico



250 euro

Spese ristrutturazione
abitazione principale



50mila euro

Spese totali *teoricamente* detraibili



$$3.500 + 500 + 250 + 5.000 = 9.250$$

Spese *effettivamente* detraibili



$$14.000 \times 0,5 = 7.000$$

detrazione IRPEF *ante* modifiche

$$\begin{aligned} &19\% \times 3500 \\ &19\% \times 500 \\ &19\% \times 250 \\ &50\% \times 5.000 \end{aligned}$$

3.307,5 euro

detrazione IRPEF *post* modifiche

$$\begin{aligned} &19\% \times 1250 \\ &19\% \times 500 \\ &19\% \times 250 \\ &50\% \times 5.000 \end{aligned}$$

2.880 euro

A parità di spese, il contribuente perderà 427,5 euro di detrazione che si traducono in una maggior IRPEF dovuta

MISURE PER LE IMPRESE

- # **Contrasto alle indebite compensazioni**
- # «*Nuovo Iper-ammortamento*» per l'acquisto di beni strumentali
- # Proroga Credito d'imposta ZES
- # Proroga Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci
- # Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.1, co.116)

Durante la discussione parlamentare del DdL di Bilancio è stata **eliminata** la **misura** approvata dal Governo che avrebbe **vietato** a regime la **compensazione** dei **crediti d'imposta derivati da incentivi fiscali con i contributi Inps e i premi Inail**

Art.26 DdL approvato dal Governo

1. Divieto di compensazione dei **crediti d'imposta da incentivi** con i **contributi previdenziali e premi INAIL**, a decorrere dal 1° luglio 2026

il nuovo art.37, co.49-quinquies del DL 223/2006,

2. Abbassamento, da 100.000 a **50.000 euro**, del **limite di debiti tributari definitivi per imposte erariali**, al di sopra del quale è **bloccata la compensazione di tutti i crediti d'imposta** (sia da incentivi che da liquidazione ordinaria delle imposte)

Art.37, co.49-quinquies, DL 223/2006 – L. 248/2006
(inserito dalla L 213/2023-Bilancio 2024)

Dal 1° gennaio 2026

AZIONE DELL'ANCE:

- *Illegittima incidenza sulla posizione delle imprese che, pur potendo, non hanno ceduto i crediti di imposta, confidando nella possibilità di poterli utilizzare per la compensazione*
- *grave impatto soprattutto per i settori ad alta intensità di manodopera, con effetti critici anche sulla posizione previdenziale e assicurativa dei lavoratori*

Art.1, co.116, Legge 199/2025

~~Divieto di compensazione dei crediti d'imposta da incentivi con i contributi previdenziali e premi INAIL relativi ai dipendenti, a decorrere dal 1° luglio 2026~~

116. Abbassamento, da 100.000 a **50.000 euro**, del **limite di debiti tributari accertati per imposte erariali**, al di sopra del quale è **bloccata la compensazione di tutti i crediti d'imposta** (sia da incentivi che da liquidazione ordinaria delle imposte)

SI alla compensazione dei crediti d'imposta (sia da liquidazione che da incentivi) con tutti i versamenti effettuati con F24, compresi i contributi INPS e i premi INAIL

NO alla compensazione dei crediti d'imposta (sia da liquidazione che da incentivi) in presenza di debiti accertati per imposte erariali superiori a 50.000 euro

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.1, co.116)

Dal 1° gennaio 2026



Si alla compensazione dei crediti d'imposta (sia da liquidazione che da incentivi) con tutti i versamenti effettuati con F24, compresi i contributi INPS e i premi INAIL

Art.17, D.Lgs. 241/1997

- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF;
- IMU e Tassa sui rifiuti;
- **contributi previdenziali** dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **premi per l'assicurazione** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS
-



ART.2-QUATER DL 11/2023 – L. 38/2023: *L'art.17, comma 1, primo periodo, del Dlgs 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli da bonus in edilizia (di cui all'art.121 del DL 34/2020 - legge 77/2020) nei confronti di enti impositori diversi (es. crediti fiscali con debiti Inps o Inail)*



CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.1, co.116)

Dal 1° gennaio 2026

Art.37, co.49-quinquies,
DL 223/2006 – L. 248/2023

No alla compensazione dei crediti d'imposta (sia da liquidazione che da incentivi) in presenza di debiti accertati per imposte erariali superiori a 50.000 euro

...per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti ... per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ...

- Termini di pagamento scaduti
- Non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa
- Non oggetto di piani di rateazione regolari
- Non oggetto di «rottamazione-quater» (ora «rottamazione-quinquies»)

Debiti fiscali

Ruoli imposte erariali
Carichi affidati AR per atti dell'AdE
Atti recupero crediti non spettanti o inesistenti
Accertamenti esecutivi
Somme accessorie (es. sanzioni e interessi)

Crediti d'imposta da agevolazioni
Crediti d'imposta da liquidazione ordinaria (es. crediti IVA)

Crediti d'imposta

- Verifica del debito alla data di trasmissione dell'F24
- Eliminazione/riduzione del debito:
 - sospensione giudiziale o amm.va
 - concessione rateazione da agente riscossione
 - Pagamento debiti per imposte erariali anche mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.1, co.116)

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI ACCERTATI



Art.37, co. 49-quinquies, DL 223/2006 – L 248/2006: **NO COMPENSAZIONE** se debiti accertati superiori a € 50.000

Art.31, co.1, DL 78/2010 – L 122/2010: **NO COMPENSAZIONE** se debiti accertati superiori a € 1.500

Quali
differenze?

✓ DEBITI IMPOSTE ERARIALI (o accessori) > 1.500:

NO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA DA LIQUIDAZIONE DI IMPOSTE ERARIALI (es. IVA)

✓ DEBITI IMPOSTE ERARIALI (o accessori) > 50.000:

NO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA DA LIQUIDAZIONE + CREDITI IMPOSTA DA INCENTIVI

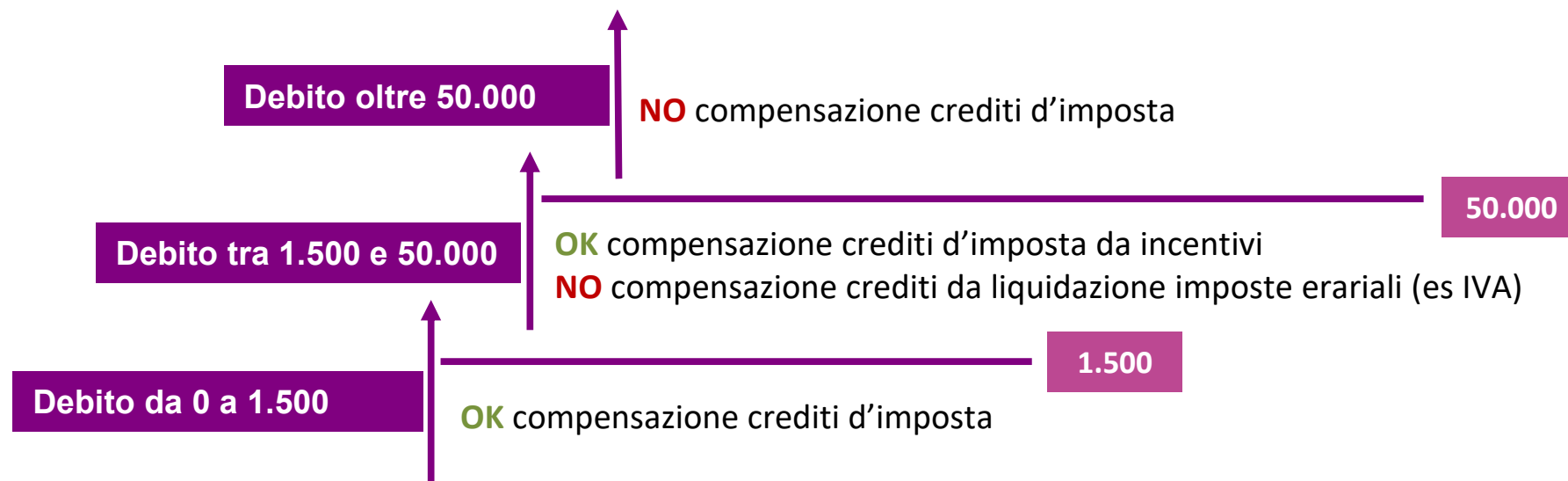
CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.1, co.116)

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI ACCERTATI



Art.37, co. 49-quinquies, DL 223/2006 – L 248/2006: **NO COMPENSAZIONE** se debiti accertati superiori a € 50.000

Art.31, co.1, DL 78/2010 – L 122/2010: **NO COMPENSAZIONE** se debiti accertati superiori a € 1.500



IN ENTRAMBE LE IPOTESI:

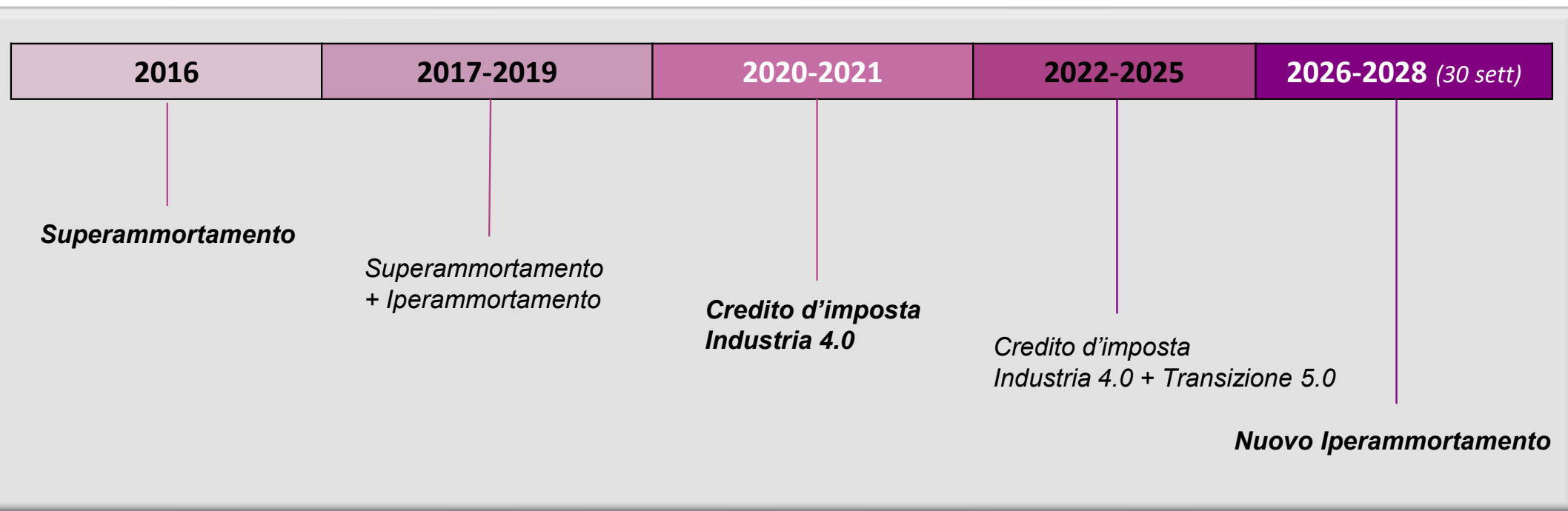
OK COMPENSAZIONE IN CASO DI SOSPENSIONE GIUDIZIALE O AMM.VA DEL DEBITO; CONCESSIONE RATEAZIONE DA AR; PAGAMENTO ANCHE PARZIALE (PER DEBITI DA IMPOSTE ERARIALI ANCHE CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELLE STESSA IMPOSTE)

MISURE PER LE IMPRESE

- # Contrasto alle indebite compensazioni
- # «**Nuovo Iper-ammortamento**» per l'acquisto di beni strumentali
- # Proroga Credito d'imposta ZES
- # Proroga Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci
- # Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

Introdotta un «**nuovo iper-ammortamento**» a favore delle **imprese che** acquistano **beni strumentali innovativi** compresi negli **All. IV e V** della legge di Bilancio 199/2025, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028



Credito d'imposta = utilizzo per il versamento di imposte/contributi/premi con F24 (anche se in perdita e anche integralmente in un'unica soluzione)

Iper-ammortamento = riduzione del reddito imponibile IRES/IRPEF diluita per la durata del periodo d'ammortamento (se in perdita, il beneficio aumenta la perdita, riportabile negli esercizi successivi al massimo per l'80% del reddito di ciascuno di essi, sino ad esaurimento ➡ il pieno utilizzo dell'agevolazione presuppone la chiusura in attivo degli esercizi in cui viene fruita)

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

«co.427 Ai fini delle imposte sui redditi, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano investimenti in **beni strumentali** destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, il relativo **costo di acquisizione**, con **esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria**, è **maggiorato** nella misura del **180 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del **100 per cento** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del **50 per cento** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli **investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo**, effettuati **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**»

Maggiorazione figurativa del «coso fiscale» del bene valida solo per consentire la deducibilità IRPEF/IRES di quote d'ammortamento e di canoni di leasing più elevati



Non rileva ai fini IRAP

SOGGETTI

Ammessi: **TUTTI I TITOLARI DI REDDITI D'IMPRESA**, a prescindere dalla dimensione e dalla natura giuridica (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti che svolgono attività commerciale)

Esclusi: soggetti in liquidazione volontaria, fallimento, sottoposti a procedure concorsuali ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali nel 2025 o che determinano il reddito imponibile con regimi forfetari



Rispetto della **normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore



Corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**



NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

BENI AGEVOLATI



Beni materiali Allegato IV

«... I. m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per carico, scarico, movimentazione ... dispositivi di sollevamento automatizzati ...»



Beni immateriali Allegato V

Software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali



Beni materiali per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e impianti di stoccaggio

CONDIZIONI

NOVITÀ	Beni acquistati dal produttore o dal commerciante, o anche da soggetto diverso a condizione che il bene non sia stato mai utilizzato (= entrata in funzione del bene)
DESTINAZIONE A STRUTTURE PRODUTTIVE IN ITALIA	Bozza DM attuativo = «sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione dei costi e abbia la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o parte di esso ovvero la completa erogazione dei servi o parte di essi»
PRODUZIONE IN UNO STATO UE O DELLO SEE	Bozza DM attuativo = <u>Beni materiali All. IV</u> : certificato di origine della Camera di Commercio o del produttore che attesti che il bene è stato interamente prodotto o ha ottenuto l'ultima trasformazione in Stati UE o SEE; <u>Beni immateriali All. V</u> : dichiarazione del produttore o del licenziante del software con indicazione della sede o sedi in cui è stato sviluppato il software; attestazione che almeno il 50% del valore dell'attività di sviluppo è stata svolta in UE o SEE

- Acquisto a titolo derivativo
- Costruzione in economia o su appalto
- Acquisto in leasing

Stessa definizione di Transizione 5.0, per cui si ritiene valida la **FAQ MIMIT 2 nov.2024**: per beni destinati a cantieri temporanei «l'impresa potrà indicare i dati relativi all'ubicazione della propria sede legale»

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

PERIODO AGEVOLATO

1° gennaio 2026



30 settembre 2028

Momento rilevante
criterio di competenza
ex art.109 TUIR

ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO	Consegna o spedizione o, se successivo, il momento in cui si trasferisce la proprietà
COSTRUZIONE IN ECONOMIA O SU APPALTO	Ultimazione o, in caso di appalto, anche SAL accettati e liquidati in via definitiva
LEASING	Consegna al locatario (se previsto periodo di prova = dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario)

Acquisto entro 30.09.2028

Presupposto applicativo

3 MOMENTI
RILEVANTI

Entrata in funzione

Momento dal quale inizia
l'amm.to (e l'iperamm.to) fiscale

Interconnessione

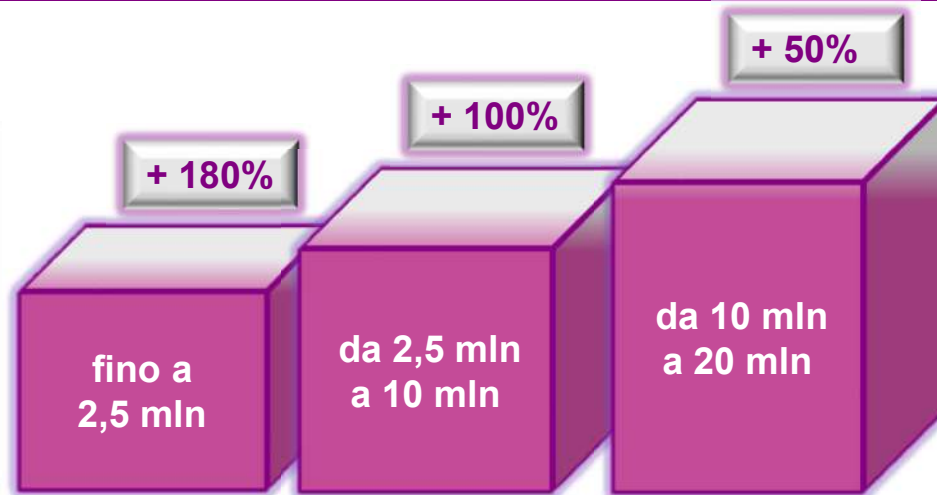
Momento decisivo per
iniziare l'iperamm.to



NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

AGEVOLAZIONE: MISURA E MECCANISMO

MISURA



- Gli **scaglioni** riguardano gli investimenti di **ciascuna annualità** o, cumulativamente, l'intero **periodo agevolato** (1° gen 2026 – 30 sett. 2028)?

CM 14/E/2022 per credito Industria 4.0 = valgono per singola annualità

MECCANISMO

DEDUZIONE = variazione in diminuzione extracontabile (NON transita nel CE) pari alla maggior quota di ammortamento corrispondente al 180%-100%-50% del costo del bene (art.109, co.4, lett.b, TUIR)

- Per «**costo del bene**» si considera quello determinato in base all'art.110 del TUIR
- La **maggior quota deducibile** va sempre **calcolata in base** ai coefficienti del **DM 31.12.1988** (quindi anche se in CE viene indicata una quota d'ammortamento inferiore a quella del DM 1988)
- La maggiorazione è **deducibile dall'esercizio di entrata in funzione** del bene (a condizione che sia interconnesso)

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

ESEMPIO DI CALCOLO:

Quote amm.to civilistiche = Quote amm.to fiscali (DM 31.12.1988)

Costo = € 1.000.000



Maggior costo amm.le = € 1.800.000

Coeff.te amm.ento civilistico/fiscale = 20%

Coeff.te amm.ento fiscale = 20%

Ammortamento ordinario = € 200.000/anno

Iperammortamento = € 360.000/anno

QUOTA TOTALE AMM.TO = € 560.000/ANNO

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

ESEMPIO DI CALCOLO:

Quote amm.to civilistiche < Quote amm.to fiscali (DM 31.12.1988)



Costo = € 1.000.000

Coeff.te amm.nton civilistico = 10%

Coeff.te amm.nton fiscale = 20%

Ammortamento ordinario = € 100.000/anno

Maggior costo amm.le = € 1.800.000

Coeff.te amm.nton civilistico = 10%

Coeff.te amm.nton fiscale = 20%

Iperammortamento = € 360.000/anno

QUOTA TOTALE AMM.TO = € 460.000/ANNO

ACQUISTO IN LEASING



DEDUZIONE = variazione in diminuzione extracontabile (NON transita nel CE) pari alla maggior quota di canone di leasing deducibile annualmente, corrispondente al 180%-100%-50% della stessa (art.109, co.4, lett.b, TUIR)



NO leasing operativo (che non contempla il riscatto)
NO noleggio

- La maggior quota deducibile deve essere calcolata solo sulla quota capitale (canoni + prezzo di riscatto), senza considerare la quota interessi
- Il maggior valore imputato:
 - ✓ ai canoni deve essere deducibile lungo la durata «fiscale» del contratto di leasing (= metà del periodo di ammortamento del bene, calcolato in base al coefficiente del DM 31.12.1988 relativo all'attività dell'utilizzatore – art.102, co.7, secondo periodo, TUIR)
 - ✓ al prezzo di riscatto, deve essere recuperato attraverso il processo di ammortamento, dal momento di esercizio dell'opzione d'acquisto

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

ACQUISTO IN LEASING: ESEMPIO

- **Durata del contratto:** 2 anni (coincide con durata «fiscale» = metà del periodo d'ammortamento con coeff. DM 31.12.1988 del 25%)
- **Canone complessivo:** €110.000.000, di cui €90.000 quota capitale e €20.000 interessi
- **Prezzo riscatto:** €10.000

CANONI

Quota Canone deducibile = € 45.000/anno
(€ 90.000/2)



CANONI

Maggiore quota deducibile = € 81.000/anno
(€ 90.000 X 180%)/2

CANONE TOTALE DEDUCIBILE = € 126.000/ANNO

PREZZO DI RISCATTO

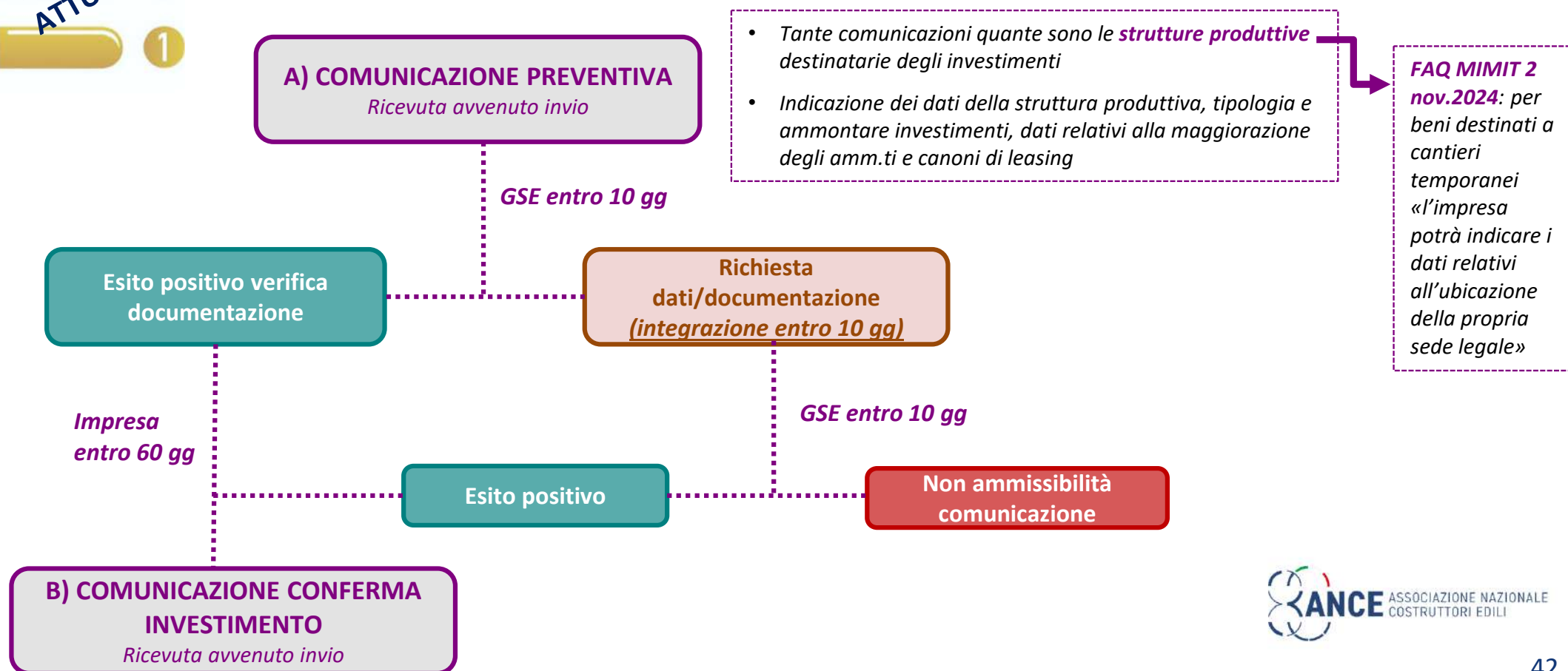


La maggiorazione opera come per
acquisto diretto

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)



PROCEDURA: 3 COMUNICAZIONI AL GSE



NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)



PROCEDURA: 3 COMUNICAZIONI AL GSE

B) COMUNICAZIONE CONFERMA INVESTIMENTO

Ricevuta avvenuto invio

- Data e importo del **pagamento di almeno il 20%** del costo e dati delle fatture

GSE entro 10 gg

Esito positivo verifica
documentazione

Richiesta
dati/documentazione
(integrazione entro 10 gg)

*Impresa alla
conclusione
dell'investimento*

GSE entro 10 gg

Esito positivo

Non ammissibilità
comunicazione

C) COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO ENTRO 15.11.2028

Ricevuta avvenuto invio

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)



PROCEDURA: 3 COMUNICAZIONI AL GSE

C) COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO ENTRO 15.11.2028

Ricevuta avvenuto invio

- Completamento = data di effettuazione investimenti ex art.109, co.1-2, TUIR (in caso di più beni, vale la data di effettuazione dell'ultimo investimento)
- **Da corredare con:** perizia asseverata sui requisiti tecnici per l'inclusione negli All. IV e V e su interconnessione (per beni $\leq \text{€ } 300,000$ va bene la dichiarazione del rappresentante legale); attestazione sulla produzione in UE o Stati SEE; certificazione contabile su effettivo sostenimento delle spese
- La data del 15.11.2028 è prorogata di 15 gg in caso di richiesta di integrazione

GSE entro 10 gg

Esito positivo verifica
documentazione

Richiesta
dati/documentazione
(integrazione entro 10 gg)

GSE entro 10 gg

Esito positivo

Non ammissibilità
comunicazione

Con decreti
direztoriali: apertura
piattaforma GSE e
approvaz Modelli
comunicazione



- Il mancato invio della documentazione entro i termini e con le modalità stabiliti comporta il mancato perfezionamento delle procedura di fruizione dell'agevolazione
- L'impresa è tenuta a conservare fino al 10° anno successivo a quello di completamento tutta la documentazione, nonché le fatture, i documenti di trasporto e altri doc connessi agli investimenti

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)



DECADENZA

- **Cessione** o **destinazione del bene a strutture produttive estere**, anche della stessa impresa, prima del termine del periodo di fruizione, **SENZA** che, nello stesso periodo d'imposta, si provveda a **sostituire il bene** con uno nuovo con caratteristiche analoghe o superiori
- **Assenza dei requisiti o documentazione irregolare** per fatti imputabili all'impresa e non sanabili,
- **Mancata conservazione della documentazione,**
- **False dichiarazioni** rese durante la procedura d'accesso
- **Impossibilità di effettuare i controlli**
- Altre **violazioni o inadempimenti** da cui consegue la non spettanza, anche parziale, dell'agevolazione



ANCE: la decadenza non dovrebbe operare per le imprese che svolgono attività con siti temporanei e che utilizzano beni che, per loro natura, sono destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive, anche all'estero

principio riconosciuto per il previgente iperammortamento (art.7, co.4, DL 87/2018 – L 96/2018) **e dal nuovo codice incentivi** - Dlgs 184/2025 applicabile alle agevolazioni «non automatiche»

CUMULO



OK CUMULO con agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto gli stessi beni

MA non deve applicarsi sulle stesse quote costo del bene e, complessivamente, **non deve essere superato il costo d'acquisto**



NO beni che fruiscono del credito d'imposta Industria 4.0 (art.1, co.446, legge 207/2024)



NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

NUOVI ELENCHI DI BENI AMMESSI



LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:



30-12-2025

Supplemento ordinario n. 42/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 301

ALLEGATO IV
(Articolo 1, comma 429)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»



ALLEGATO V
(Articolo 1, comma 429)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:



b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza



Allegato IV - Beni materiali di interesse per le costruzioni



Requisiti

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti:

[...]

- **h) robot, robot collaborativi** e sistemi multi-robo
- **m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione**, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, **dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati**, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza & salute

+ almeno due dei seguenti tre:

- telemanutenzione / telediagnosi / controllo in remoto
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri mediante set di sensori e adattività
- integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o simulazione del comportamento

5 + 2 REQUISITI

Allegato IV - Beni materiali di interesse per le costruzioni



II. Sistemi per l'assicurazione della **qualità** e della **sostenibilità**

[...]

- **h)** componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la **gestione dell'energia** (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della **sicurezza** in logica 4.0

[...]

- **b)** sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti [...] inclusi **esoscheletri** e ausili per il supporto ergonomico
- **c)** dispositivi **wearable**, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di **realtà estesa** (AR/VR/MR/XR)

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale

- **1.** Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione
- **2.** Infrastrutture di connettività industriale
- **3.** Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT

Devono essere destinati al supporto/interconnessione/comunicazione tra beni degli allegati IV o V.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale

Allegato IV - Beni materiali di interesse per le costruzioni
ALCUNI ESEMPI

ESCAVATORE



**MOVIMENTO
TERRA**



GRU



**MACCHINA
PERFORATRICE**



**CALCESTRUZZO
SPRUZZATO**



ESOSCHELETRO



WEARABLE VR



5 + 2 REQUISITI

Allegato V - Beni immateriali di interesse per le costruzioni



Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali)

[...]

- **e)** software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il **monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro** delle macchine
- **g)** software, sistemi, piattaforme e applicazioni di **reverse modeling and engineering** per la ricostruzione virtuale di contesti reali
- **r)** software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la **gestione della realtà estesa** tramite device, wearable e sensori
- **t)** software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la **gestione intelligente dell'energia** a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici
- **aa)** software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, **ricostruzioni 3D, realtà estesa**
- **cc)** sistemi EMS per **gestione energetica di sito**, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response)
- **dd) - 4)** software e algoritmi di intelligenza artificiale per la **manutenzione predittiva**, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti
- **ee) - 1)** software, sistemi e piattaforme per il **calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica** di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l'analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG
- **ee) - 2)** piattaforme per la realizzazione e gestione del **Passaporto Digitale del Prodotto** (Digital Product Passport) [...]
- **ee) - 3)** software e piattaforme per la **gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita** di prodotti e materiali

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (Art.1, co.427-436)

Comma 429, lettera b) - Beni per l'autoproduzione da fonti rinnovabili



Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza [...] compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

Con riferimento all'energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici & celle **prodotti in UE**, con **determinate caratteristiche ed efficienze**

N.B. In Transizione 5.0, i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo erano agevolati a condizione che rientrassero nell'ambito dei progetti di innovazione ammessi allo stesso credito d'imposta, cioè quelli in altri beni degli [Allegati A e B alla Legge 232/2016](#)

Questa caratteristica (sostanzialmente di beni «trainati») dovrebbe essere venuta meno, quindi questi beni materiali dovrebbero **accedere al beneficio anche «da soli», senza essere abbinati** alle tecnologie prima elencate

MISURE PER LE IMPRESE

- # Contrasto alle indebite compensazioni
- # «*Nuovo Iper-ammortamento*» per l'acquisto di beni strumentali
- # **Proroga Credito d'imposta ZES**
- # Proroga Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci
- # Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese

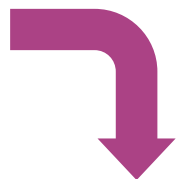
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA (Art.1, co.438-443 e 448-452)

Viene prevista la **proroga per il triennio 2026-2027-2028 (sino al 31 dicembre 2028)** del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nella zona economica speciale (cd. ZES UNICA).

La "ZES UNICA" comprende le zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, **Marche**, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, **Umbria**.

FINANZIAMENTO DELLA MISURA

2025	2,2 miliardi €
2026	2,3 miliardi €
2027	1 miliardo €
2028	750 milioni €



Ai fini del rispetto del limite di spesa per ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta fruibile sarà commisurato alla percentuale che verrà resa nota dall'Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento, da emanare entro 10 giorni dal termine ultimo per l'invio della comunicazione integrativa

CREDITO ZES 2025

14,61% ulteriore credito d'imposta

60,38% credito base - *Prov. AdE Prot.570046 del 12.12.2025*

75% totale credito d'imposta

CONDIZIONI

- **Comunicazione integrativa dal 18.11.2025 al 02.12.2025**
- **Comunicazione aggiuntiva dal 15.04.2026 al 15.05.2026 - NO credito Transizione 5.0 per gli stessi investimenti**
- **Credito totale al 75% ≤ credito richiesto con comunicazione integrativa**
- **Fruizione nel 2026 solo mediante compensazione**

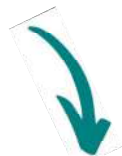
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA (Art.1, co.438-443 e 448-452)

TERMINI COMUNICAZIONI DI ACCESSO ALLA ZES UNICA PER IL TRIENNIO 2026/2028

Sostenimento delle spese	Prima Comunicazione	Comunicazione integrativa
01.01.2026 – 31.12.2026	31.03 – 30.05 2026	03.01 – 17.01 2027
01.01.2027 – 31.12.2027	31.03 – 30.05 2027	03.01 – 17.01 2028
01.01.2028 – 31.12.2028	31.03 – 30.05 2028	03.01 – 17.01 2029



a pena di decadenza



modelli + istruzioni per 2026-2027-2028
approvati con Provv. AdE Prot. n.3882 del 30
gennaio 2026



Quadro C - Soggetti con credito ZES > €150.000

Quadro E – Estremi fatture e certificazione

→ indicare il credito d'imposta maturato in base ad
investimenti realizzati, fatture elettroniche e
certificazioni

→ l'**importo** degli **investimenti non** deve essere
superiore a quello indicato nella **prima**
comunicazione



PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

CONDIZIONI	
1. SOGGETTI BENEFICIARI	Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella "ZES Unica", che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite. Sono escluse le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
2. INVESTIMENTI AGEVOLABILI	• acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori rientranti nella ZES Unica • acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato

Fermo restando il limite di spesa complessiva, il credito d'imposta viene commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati:

- **limite massimo**, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni** di euro
- **limite minimo di accesso al credito: non agevolati** i progetti di investimento con costo complessivo inferiore a 200.000 euro

Art.16 D.L. 124/2023 conv. legge 162/2023

D.M. 17 maggio 2024

Struttura di missione ZES - Presidenza del Consiglio dei Ministri

<https://www.strutturazes.gov.it/it/credito-di-imposta/>



STRUTTURA PRODUTTIVA E SETTORE EDILE

per i beni destinati a cantieri temporanei o in siti esterni alla sede dell'impresa, la «*struttura produttiva*» da indicare nelle comunicazioni è la sede legale dell'impresa (FAQ MIMIT 2.14 – Transizione 5.0)

CREDITO ZES E IMMOBILI STRUMENTALI

il credito è riconosciuto anche se questi sono già utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica da parte del cedente o di altri soggetti (superata la Risposta 310/2023).
Invece, gli altri beni (macchinari, impianti e attrezzature) devono essere "nuovi"

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta attribuibile a ciascun beneficiario viene determinata combinando tre diversi criteri:

1. Regione interessata dall'investimento; 2. Dimensione dell'impresa beneficiaria; 3. Valore dell'investimento ammissibile

1. REGIONE INTERESSATA DALL'INVESTIMENTO

Il credito d'imposta spetta nella misura:

- ✓ del 40% degli investimenti ammissibili realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- ✓ del 30% degli investimenti ammissibili realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna;
- ✓ del 15% degli investimenti ammissibili realizzati in Abruzzo, **Marche e Umbria (legge 171/2025)**

Una deroga è prevista per gli investimenti realizzati nelle specifiche aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna, maggiormente agevolati, rispettivamente, al 50% e al 40%.



L'importo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto

2. DIMENSIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA + 3. VALORE DELL'INVESTIMENTO AMMISSIBILE

- ✓ in caso di investimento con valore sotto i 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 per le piccole imprese;
- ✓ per i progetti superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Marche (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

MODALITA' DI FRUIZIONE



attestazione delle spese ammissibili e corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa



Revisore dei conti/società di revisione

Utilizzo del credito d'imposta solo in **compensazione**

art. 17 del D.Lgs. 241/1997



Modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che indica la percentuale spettante e, comunque, **non prima della data di realizzazione dell'investimento**

CODICE TRIBUTO N. 7034
R.M. 39/E/2024



Indicazione del credito nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo



Se il **credito d'imposta** fruibile è **> 150.000 €** lo stesso è **utilizzabile** dopo i **controlli** (D.Lgs. 159/2011) e l'**autorizzazione** dell'**Agenzia delle Entrate**

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

MODALITA' DI FRUIZIONE

CUMULABILITA'

Il credito ZES è **cumulabile** con **benefici nazionali o UE**, a condizione che tale cumulo non superi di intensità/importo incentivi più elevati per disciplina UE (D.M. 17.05.2024)

[es. ZES e Iperammortamento cumulabilità a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo degli investimenti e non superi il costo sostenuto *legge 199/2025 - Bilancio 2026*]

RIDETERMINAZIONE

Credito ZES ricalcolato se entro il:
2° periodo d'imposta non entrano in funzione
5° periodo d'imposta i **beni acquistati sono** **dismessi/ceduti, o destinati a strutture produttive diverse** da quelle agevolate (cd. **delocalizzazione**)

Costo dei beni escluso da investimenti

CODICE INCENTIVI ALLE IMPRESE

D.Lgs. 184/2025



NO perdita del beneficio da delocalizzazione
«*imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa*»

coordinare la disciplina



PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 2025

Risposta 168/2025

Credito ZES e dimensione dell'impresa

Per stabilire l'entità del credito di imposta ZES spettante, vale la **dimensione dell'impresa** risultante al **momento** della **presentazione** della **comunicazione integrativa** e non conta quanto comunicato nella comunicazione originaria

Risposta 183/2025

Valore dell'investimento immobiliare - calcolo

Per calcolare la **componente** immobiliare **rilevano**:

- il **costo sostenuto** per l'acquisto dell'unità immobiliare strumentale
- i **costi accessori** (ad es. spese notarili)
- **altre spese** (ad es., i costi capitalizzati in base ai principi contabili, relativi all'ammodernamento e/o ampliamento del cespite)

Risposta 183/2025

Limite del 50% per gli investimenti immobiliari

In uno stesso progetto, le spese per l'acquisto di immobili possono accedere al credito d'imposta ZES per una **quota ≤ al 50%** del valore complessivo dell'investimento. Quindi:

- il **valore agevolato** della **componente immobiliare** non può essere superiore a quello della **componente non immobiliare**;
- se l'investimento immobiliare costituisce l'unica spesa nell'ambito del progetto di investimento, questo non è agevolabile

INVESTIMENTO	SPESA EFFETTIVA	QUOTA SUL TOTALE	SPESA AGEVOLABILE	SPESA NON AGEVOLABILE
MACCHINARI	€ 270.000	31%	€ 270.000	0
IMMOBILE	€ 600.000	69%	€ 270.000	€ 330.000
TOTALE	€ 870.000	100%	€ 540.000	€ 330.000

MISURE PER LE IMPRESE

- # Contrasto alle indebite compensazioni
- # «*Nuovo Iper-ammortamento*» per l'acquisto di beni strumentali
- # Proroga Credito d'imposta ZES
- # **Proroga Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci**
- # Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (art.1, co.35-40)

Sono stati **prorogati al 30 settembre 2026** i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, diversi da quelli strumentali.

La disciplina di favore si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e **che, entro il 30 settembre 2026, si trasformano in società semplici.**

SOGGETTI E AGEVOLAZIONE

Soggetti ammessi: società di persone (snc, sas, con esclusione delle società semplici) e società di capitali (Srl, Spa, Sapa)

Sono invece esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Agevolazione: versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP pari all'**8%** o 10,5% per le società "di comodo"

TERMINI RILEVANTI	
30 SETTEMBRE 2026	Termine per l'effettuazione delle operazioni agevolate
30 SETTEMBRE 2026	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, pari al 60% di quanto dovuto
30 NOVEMBRE 2026	Termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva, pari al 40% di quanto dovuto

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (art.1, co.35-40)

CONDIZIONI	
1. SOGGETTI ASSEGNANTI/CEDENTI	Società commerciali residenti in Italia. Sono invece esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
2. SOCI ASSEGNATARI/CESSIONARI	I soci della società che procede all'operazione agevolata devono essere iscritti nel libro dei soci al 30 settembre 2025, ovvero entro il 31 gennaio 2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa precedente al 1° ottobre 2025. Questa condizione deve essere verificata per tutti i soci in caso di trasformazione agevolata, solo per gli assegnatari in caso di assegnazione o solo per i cessionari in caso di cessione agevolata.
3. BENI ASSEGNATI/CEDUTI	Deve trattarsi di beni immobili diversi da quelli strumentali «per destinazione» o di beni mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali «per destinazione» QUINDI Beni merce, immobili patrimonio e strumentali per natura concessi in locazione o comodato

Modalità applicative
C.M. 26/E/2016
C.M. 37/E/2016

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (art.1, co.35-40)

PROFILI FISCALI

Imposte dirette

Si configura una «assegnazione» ogni volta che la società procede, verso i soci, alla distribuzione di utili (o riserve di utili) o alla riduzione di capitale (o riserve di capitale)

ASSEGNAZIONE

- **Per la società assegnante**
 - Tassazione delle plusvalenze/ricavi
 - Tassazione delle riserve in sospensione d'imposta annullate
- **Per il socio assegnatario**
 - Tassazione degli utili distribuiti «in natura» (alternativamente riduzione del costo fiscale della partecipazione)

CESSIONE

- **Per la società cedente**
 - Tassazione delle plusvalenze/ricavi
- **Per il socio cessionario**
 - Nessuna tassazione

Imposte indirette

ASSEGNAZIONE/CESSIONE

- Si applica in ogni caso la disciplina delle operazioni di cessione (IVA/Registro)

La nozione di «cessione» comprende, oltre alla compravendita, anche la permuta, il conferimento in società, etc.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (art.1, co.35-40)

PROFILI FISCALI

Imposte dirette

Possibilità di assoggettare il ricavo/plusvalenza da cessione/assegnazione a un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione

REGIME AGEVOLATO ASSEGNAZIONE

8% x («valore normale» - costo fiscale)
10,5% se «società di comodo»

(Imposta sostitutiva) x base imponibile

REGIME AGEVOLATO CESSIONE

8% x («corrispettivo» - costo fiscale)
10,5% se «società di comodo»

(Imposta sostitutiva) x base imponibile



Per gli «immobili»
VALORE NORMALE
= art.9 DPR 917/1986
oppure «valore catastale»

Ai fini della sostitutiva,
il corrispettivo non
può essere inferiore al
VALORE NORMALE (
ex art.9 DPR 917/1986
oppure «valore catastale»)

AFFRANCAMENTO RISERVE

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%



ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (art.1, co.35-40)

PROFILI FISCALI

Imposte indirette

ASSEGNAZIONE/CESSIONE

Si applica in ogni caso la disciplina delle operazioni di cessione (IVA/Registro)

REGISTRO

Le aliquote proporzionali eventualmente applicabili sono ridotte alla metà

(art.1, co.39, L. 199/2025)

IPOTECARIA E CATASTALE

Le ipo-catastali si applicano sempre in misura fissa (anche per operazioni assoggettate ad IVA)

(art.1, co.39, L. 199/2025)

IVA

Nessuna agevolazione (si applica la disciplina ordinaria e le aliquote fissate dal DPR 633/1972)

MISURE PER LE IMPRESE

- # Contrasto alle indebite compensazioni
- # «*Nuovo Iper-ammortamento*» per l'acquisto di beni strumentali
- # Proroga Credito d'imposta ZES
- # Proroga Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci
- # **Nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti alle imprese**

NUOVA RITENUTA D'ACCONTO SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE (art.1, co.112-115)

Dal 1° gennaio 2028, verrà introdotta una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, da applicare sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da soggetti titolari di attività d'impresa (cfr. art.25 del D.P.R. 600/1973 e art.38, co.1, del D.Lgs. 33/2025)

RITENUTA	DATA PAGAMENTO
0,5%	01.01.2028 - 31.12.2028

1% dal 01.01 2029



modalità attuative con
Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate

ECCEZIONI
- soggetti che al momento di ricevere il pagamento hanno aderito all'adempimento collaborativo o al concordato preventivo biennale - CPB (artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2018 e art.9 del D.Lgs. 13/2024) - pagamento assoggettato alla ritenuta d'acconto dell'11% sui bonifici delle spese agevolabili con i bonus fiscali in edilizia (art.25 del D.L. 78/2010, conv. legge 122/2010)

Base imponibile della ritenuta:

- **corrispettivo al netto dell'IVA** (già C.M. 40/E/2010 per ritenuta su bonifici da bonus in edilizia)
- solo corrispettivo per le somme escluse da IVA - art. 15 del D.P.R. n.633/1972

importo trattenuto dal **soggetto ricevente il pagamento**, che deve versare la **ritenuta** all'Erario



incide sulla liquidità delle imprese

LEGGE DI BILANCIO 2026:
LE MISURE FISCALI D'INTERESSE PER IL SETTORE
- Webinar ANCE 4 febbraio 2026 -

RISPOSTE A QUESITI

BONUS FISCALI IN EDILIZIA

D. Un'impresa di costruzioni ha proceduto alla vendita di unità abitative e dei relativi box auto pertinenziali, allo stato non ultimato. Al momento della stipula degli atti di compravendita:

- *sia le unità abitative sia i box auto risultavano non ultimati;*
- *entrambe le tipologie di immobili erano censite catastalmente come unità in corso di costruzione (categoria F/3).*

Successivamente al rogito, gli immobili sono stati ultimati e accatastati nelle rispettive categorie catastali definitive (abitazioni e autorimesse in categoria C/6).

Alla luce di tale fattispecie, si chiede un chiarimento in merito ai seguenti profili:

- *se gli acquirenti possano beneficiare della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR per l'acquisto di box auto pertinenziali, nelle misure del 50% o del 36%, considerato che al momento del rogito i box auto risultavano censiti in categoria F/3 e non come autorimesse ultimate;*
- *se, ai fini della detrazione, assuma rilievo il momento dell'ultimazione e dell'accatastamento in categoria C/6 rispetto alla data dell'atto di compravendita;*
- *se e a quali condizioni possa rilevare, ai fini della detrazione, l'eventuale sostenimento di spese di completamento dei box auto successivamente al rogito.*

R. La detrazione IRPEF viene riconosciuta anche per la costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali (cfr. art.16-bis, co.1, lett.d, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Per questa ipotesi, la detrazione è commisurata alle spese di realizzazione dell'immobile, pagate con bonifico bancario o postale ed attestate dall'impresa o cooperativa costruttrice.

Quindi, in caso di acquisto di box di nuova costruzione, la disciplina agevolativa impone la costituzione del vincolo di pertinenzialità con un'abitazione, come condizione essenziale per usufruire del beneficio fiscale.

Con riferimento al caso di specie, con un contratto di compravendita vengono acquistati congiuntamente un'abitazione ed un box auto, entrambi non ultimati ed accatastati nella categoria provvisoria F3.

Al riguardo, in assenza di chiarimenti specifici da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la detrazione non possa essere riconosciuta, tenuto conto che la relativa disciplina

agevola in via generale gli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati ed accatastati. Tale condizione si ritiene debba essere realizzata anche nella particolare ipotesi di acquisto di box di nuova costruzione che, al momento del rogito, deve risultare già ultimato ed accatastato nella relativa categoria C/6.

Diversamente, la detrazione è stata riconosciuta nell'ipotesi in cui, nella fase di costruzione del box, sia stato concluso un contratto preliminare, dal quale risulti già il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione, ed il rogito di acquisto venga concluso alla fine dei lavori.

Per questa fattispecie, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, prima del rogito, la detrazione può essere applicata su eventuali acconti corrispondenti alle spese di realizzazione del box, come attestate dall'impresa costruttrice, mentre ai fini della sussistenza della pertinenzialità non rileva la circostanza che il box (e l'abitazione in caso di acquisto contestuale), non siano stati ancora ultimati (cfr. C.M. 17/E/2023).

Si precisa, infine, che le spese di completamento del box auto sostenute dall'acquirente dopo il rogito non sono agevolabili.

D. Il promissario acquirente di una unità immobiliare abitativa, disposta su due piani, che sarà adibita in futuro a sua abitazione principale, intende installare nel 2026 a sue spese un ascensore (presente il contratto preliminare registrato contenente la messa in possesso da parte del proprietario che lo autorizza ad eseguire i lavori necessari), beneficiando della detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). La percentuale di detrazione del 50% spettante in caso di abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale di godimento può essere fruita dal promissario acquirente? Se sì, quando deve essere destinata l'u.i. a sua abitazione principale? Entro il termine dei lavori di installazione dell'ascensore oppure entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale intende far valere la prima rata di detrazione?

R. La detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni (cd. *Bonus ristrutturazioni*), prorogata anche per il 2026 dall'ultima legge di Bilancio (art.1, co.22, legge 199/2025, cfr. anche art.16, D.L. 63/2013, conv. legge 90/2013), spetta anche al promissario acquirente immesso nel possesso dell'abitazione, purché tale circostanza risulti dal contratto preliminare regolarmente registrato alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione (cfr. anche C.M. 17/E/2023).

Nel caso di specie, il promissario acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto dell'abitazione, che è stato registrato e da cui risulta l'immissione in possesso nell'immobile.

Pertanto, lo stesso può usufruire nel 2026 del beneficio fiscale per le spese di installazione dell'ascensore nell'unità immobiliare della quale ha avuto il possesso prima del rogito.

Circa l'aliquota di detrazione applicabile su tali spese, si evidenzia che anche per il 2026 è stato confermato il sistema di aliquote già in vigore per il 2025, pari al 50% per interventi sull'abitazione principale, ed al 36% per gli altri immobili.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 8/E/2025, aveva già avuto modo di chiarire le condizioni di applicabilità dell'aliquota di detrazione maggiorata al 50% per il 2025, che devono sussistere entrambe:

- titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

In particolare, è stato chiarito che, per il riconoscimento della maggiorazione, è necessario che in relazione agli interventi agevolabili il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se precedente, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, qualora l'unità immobiliare non sia ancora adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, è stato chiarito che, per le spese sostenute, la maggiorazione spetta a condizione che il medesimo immobile sia destinato ad abitazione principale al termine dei lavori.

Ciò premesso, nel caso di specie tenuto conto della veste di promissario acquirente (e non già di proprietario/titolare di altro diritto reale sull'abitazione) del soggetto che sosterrà le spese di installazione dell'ascensore, al momento di inizio dei lavori, l'agevolazione verrà riconosciuta in misura pari al 36%, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Nella fattispecie esaminata, quindi, sarà possibile riconoscere la più alta percentuale del 50% solo qualora le spese di installazione dell'ascensore siano sostenute (entro il 31 dicembre 2026) dopo il rogito, integrando così, il requisito della proprietà dell'immobile all'inizio dei lavori, e che l'immobile sia destinato ad abitazione principale, al più tardi, al termine dei lavori.

D. Ai fini della detrazione per il recupero edilizio delle abitazioni, vi è cumulabilità fra interventi sull'unità immobiliare e lavori fatti sul condominio?

R. La risposta è affermativa, poiché la disciplina dell'agevolazione (cd. *Bonus ristrutturazioni* - art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR) stabilisce espressamente un limite di spesa autonomo per gli interventi di recupero, ivi compresa la manutenzione ordinaria, eseguiti sulle parti comuni condominiali (co.1, lett.a), che viene, così, distinto da quello relativo agli interventi (a partire dalla manutenzione ordinaria), eseguiti sulle singole unità immobiliari di cui è composto l'edificio (co.1, lett. b).

Ne deriva che, per gli interventi sulle parti comuni, per il 2026 il contribuente può beneficiare di un ulteriore limite di spesa pari a 96.000 euro, che si aggiunge all'importo massimo detraibile di 96.000 euro, specificamente previsto per i lavori relativi alla singola abitazione, a condizione che per entrambi gli interventi siano stati osservati separatamente tutti i relativi adempimenti (cfr. D.M. 41/1998 e C.M. 17/E/2023).

Si precisa, infine, che stante la conferma, anche per il 2026, del sistema di aliquote differenziate (50%-36%) di detrazione, in caso di lavori condominiali la percentuale più elevata del 50% deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condòmino,

titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'unità destinata ad abitazione principale, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla disciplina relativa ai singoli bonus edilizi.

Invece, per le spese riferibili pro-quota agli altri condòmini, non proprietari/titolari di diritti reali di godimento, oppure proprietari o aventi altri diritti reali sulle cd. "seconde case", la detrazione spetta nel 2026 con l'aliquota ridotta del 36% per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

D. Relativamente al Sismabonus acquisti, il credito derivante acquisto di prima casa è cedibile dal beneficiario all'impresa venditrice?

R. La risposta è negativa, tenuto conto che per i bonus in edilizia cd. "ordinari" (*Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus*, compreso il *Sismabonus acquisti*), la possibilità di utilizzare le modalità alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, è terminata il 31 dicembre 2024 (cfr. art.121, co.1 e 2, del D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020).

D. Ho un contratto di comodato d'uso da mio padre, ho iniziato a ristrutturare nel 2025, sto ultimando i lavori nel 2026. Per il 2026 posso usufruire della detrazione IRPEF al 50%?

R. La risposta è negativa. Infatti, l'applicabilità per il biennio 2025-2026 della percentuale più alta di detrazione, al 50%, viene riconosciuta solo per gli interventi di recupero edilizio eseguiti dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull'unità destinata ad abitazione principale.

Diversamente, il comodatario in qualità di detentore dell'immobile può applicare la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute, nel rispetto di ogni altra condizione applicativa del beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2025 a proposito del sistema di aliquote 50%-36% introdotto nel 2025 e prorogato anche per il 2026 (cfr. art.1, co.22, legge 199/2025).

Si precisa, inoltre, che in caso di prosecuzione di un medesimo intervento già iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare, ai fini del calcolo del limite massimo di spesa ammesso in detrazione si deve tenere conto anche delle spese sostenute in tali anni (C.M. 17/E/2023).

Nel caso di specie, quindi, se i lavori sono stati avviati dal comodatario nel 2025 e vengono ultimati nel 2026, con pagamento di spese sia nel 2025, sia nel 2026, la detrazione compete, trattandosi di un unico intervento, nel limite complessivo di 96.000 euro, su cui applicare la detrazione al 36% (pari a 34.560 euro, da usufruire in 10 quote costanti nella dichiarazione dei redditi).

MISURE DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

D. In presenza di un debito fiscale da imposte erariali di 12.000 euro oggetto di rateazione decaduta, si può compensare un credito da bonus in edilizia acquisito da un soggetto terzo?

La risposta è positiva. Il debito di 12.000 euro non è tale da bloccare anche la compensazione dei crediti d'imposta da incentivi, nei quali si comprendono anche quelli collegati alle detrazioni per interventi di riqualificazione edilizia (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus o anche Bonus ristrutturazioni) acquistati dai beneficiari originari o dai cessionari (ovviamente, quando l'acquisto è avvenuto in conformità alle disposizioni di cui all'art.121 del DL 34/2020 – Legge 77/2020). Per tali crediti d'imposta, infatti, l'ammontare del debito scaduto per imposte erariali deve essere almeno pari all'attuale limite di 50.000 euro, previsto dall'art.1, co.116, della legge di Bilancio 2026 – Legge 199/2025.

La norma di cui all'art.31, co.1, del DL 78/2011 – Legge 122/2010, che vieta le compensazioni in presenza di debiti per imposte erariali scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro non trova applicazione per i crediti d'imposta da incentivi, ma solo per quelli da liquidazione di imposte erariali (CM 13/E/2021 e CM 16/E/2024). Tale ultima norma, pertanto, non interessa il caso di specie, per il quale, pertanto, rispetto alla disciplina evidenziata non risultano vincoli alla possibilità di avvalersi del meccanismo della compensazione "orizzontale" di cui all'art.17 del Dlgs 241/1997.

NUOVO IPERAMMORTAMENTO

D. Nella bozza di DM attuativo delle disposizioni di cui all'art.1, co.427-436, della legge di Bilancio 2026 – Legge 199/2025, si specifica che, per la fruizione dell'agevolazione, si dovranno inviare 3 diverse comunicazioni al GSE ("preventiva", "di conferma" e "di completamento"). Il mancato invio di dette comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato né il DM attuativo né, conseguentemente, i decreti direttoriali di approvazione dei modelli e della piattaforma GSE dedicata all'invio delle stesse. Qualora, per esigenze produttive, si acquistasse un bene con le caratteristiche idonee a rientrare nel beneficio fiscale dopo il 1° gennaio 2026 ma entro l'emanazione dei modelli necessari per assolvere agli adempimenti comunicativi, si correrebbe il rischio di perdere l'incentivo?

R. Come evidenziato, la bozza di decreto ministeriale attuativo del cd. "nuovo iperammortamento" (art. 1, commi 427-436, legge n. 199/2025) non disciplina espressamente l'ipotesi in cui gli investimenti agevolati siano effettuati prima dell'emanazione dei Modelli necessari per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione preventiva, di conferma e conclusiva.

Tuttavia, considerato che la norma primaria ammette all'agevolazione gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, si ritiene che, sul piano procedurale, debba essere consentito alle imprese di adempiere agli obblighi comunicativi anche con riferimento agli investimenti effettuati a partire da tale data, pur se anteriori all'approvazione e alla messa a disposizione dei Modelli e della relativa piattaforma GSE.

In tale evenienza, dovrà essere previsto un congruo periodo temporale per l'invio delle comunicazioni, decorrente dall'effettiva operatività dei Modelli.

Resta fermo che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di DM attuativo, ai fini della fruizione dell'agevolazione dovranno comunque essere trasmesse tutte e tre le comunicazioni prescritte (preventiva, di conferma e conclusiva), anche qualora l'investimento risulti già completato prima dell'approvazione dei Modelli.

Un'impostazione analoga è stata adottata, ad esempio, per il credito d'imposta Industria 4.0. (art.1, co.184-197, della legge 160/2019). Per tale incentivo, infatti, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 in presenza di pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2025) sono stati subordinati all'invio di tre distinte comunicazioni (preventiva, di conferma dell'acconto e di conclusione – cfr. art.1, co. 446, legge 207/2024), materialmente trasmissibili solo a partire dal 17 giugno 2025, ossia diversi mesi dopo l'inizio del periodo di effettuazione degli investimenti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025).

Per tale misura, inoltre, è stato previsto un termine specifico, successivo all'emanazione dei decreti, sia per l'adeguamento delle comunicazioni già inviate con modelli precedenti, sia, più in generale, per l'invio della comunicazione preventiva relativa agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (termine fissato, in quest'ultimo caso, al 31 gennaio 2026).

Alla luce di tali precedenti, anche per il “nuovo iperammortamento” si ritiene pertanto legittimo considerare agevolabili gli investimenti che presentino le caratteristiche richieste dalla norma e che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche qualora realizzati prima dell'approvazione dei Modelli di comunicazione, ferma restando la necessità di trasmettere tutte le comunicazioni prescritte una volta che queste saranno definitivamente approvate e rese operative.

D. Nella sostanza, l'iperammortamento comporta un risparmio di IRES su più anni per un importo complessivo pari al 43,2% del costo dei beni, giusto?

R. È corretto per investimenti sino a 2,5 milioni di euro (1° scaglione), per i quali si applica la maggiorazione del costo d'acquisto pari al 180% (esempio contenuto nella Slide n.38).

Per i soggetti IRES, l'agevolazione si sostanzia, complessivamente, in un risparmio di imposta pari alla quota IRES (aliquota del 24%) applicata sulla maggiorazione del costo d'acquisto dei beni agevolati, come di seguito evidenziato:

Scaglioni investimento (mln)	Maggiorazione figurativa costo (%)	Agevolazione effettiva IRES (% rispetto al costo dei beni)
Sino a 2,5	180%	43,2% (180 x 24%)
Da 2,5 a 10	100%	24% (100 x 24%)
Da 10 a 20	50%	12% (50 x 24%)

Per le imprese soggetti IRPEF, il risparmio effettivo d'imposta dipenderà dall'aliquota marginale d'imposta applicabile sul reddito imponibile.

D. Per il primo anno di ammortamento, in cui fiscalmente l'ammortamento è ridotto al 50%, come si calcolano le maggiorazioni da Iperammortamento?

R. Così come previsto per l'ammortamento ordinario (art. 102, co.2, TUIR – DPR 917/1986), anche il maggior ammortamento calcolato sull'incremento figurativo del costo del bene agevolato, va ridotto alla metà nell'anno di entrata in funzione del cespite medesimo (CM 4/E/2017, a commento dei previgenti incentivi da *Superammortamento* e *Iperammortamento*).

D. Il "nuovo Iperammortamento" spetta anche su un bene acquistato con un finanziamento ricevuto da bando regionale e/o bando ISI INAIL, con quota a fondo perduto?

R. Il co. 431 dell'art.1 della legge 199/2025 ammette la possibilità di cumulare l'incentivo con ulteriori agevolazioni finanziate con fondi nazionali o europei che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti. Pertanto, qualora non siano previste preclusioni in tal senso dalla disciplina/bando riguardante le altre agevolazioni, il "*nuovo iperammortamento*" si può cumulare anche con incentivi di tipo finanziario o sovvenzioni di vario genere, tipo contributi a fondo perduto. A tal fine, occorre comunque verificare la normativa relativa agli altri incentivi, che si vorrebbero cumulare.

Ad ogni modo, come precisato dal medesimo co. 431 sopracitato, in caso di cumulo, la maggiorazione del 180%-100%-50% va applicata sulla quota di costo del bene eccedente quella coperta dall'incentivo, contributo o sovvenzione a qualsiasi titolo ricevuti.

Così, ad esempio, su un investimento in un bene di costo pari a 1.000.000 di euro, per il quale si è fruito di un contributo a fondo perduto pari al 65% del costo, la maggiorazione del 180% (che darà luogo alle maggiori quote di ammortamento deducibili) deve essere applicata sul costo dell'investimento assunto al netto del contributo, ossia su 350.000 euro (l'iperammortamento si calcolerà, pertanto, sul maggior costo figurativo del bene pari a $180\% \times 350.000 \text{ euro} = 630.000 \text{ euro}$).

D. Cosa vuol dire che il "nuovo iperammortamento" è cumulabile con ulteriori agevolazioni a condizione che non copra le medesime quote di costo degli investimenti?

R. A scopo illustrativo della dicitura normativa di cui al co.431 dell'art.1, della legge 199/2025, si riporta l'esempio fornito in risposta alla precedente FAQ.

Su un investimento in un bene di costo pari a 1.000.000 di euro, per il quale si è fruito di un contributo a fondo perduto (o anche un'agevolazione fiscale) pari al 65% del costo, la maggiorazione del 180% (che darà luogo alle maggiori quote di ammortamento deducibili) deve essere applicata sul costo dell'investimento assunto al netto dell'altro incentivo applicato (contributo o agevolazione fiscale), ossia su 350.000 euro (l'iperammortamento si

calcolerà, pertanto, sul maggior costo figurativo del bene pari a 180% x 350.000 euro = 630.000 euro).

D. In caso di acquisto di una gru su camion, può essere agevolato con il “nuovo iperammortamento” l'intero costo del bene (sia la gru che il camion)?

In assenza di precisazioni sul punto, occorre richiamare l'indirizzo interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 189/2021, sul credito d'imposta Industria 4.0 (art.1, co.184-197, della legge 160/2019), in merito ad un investimento in un bene nuovo composto da betoniera e autotelaio, per il quale l'Amministrazione ha limitato l'incentivo alla sola betoniera.

Il chiarimento potrebbe assumere rilevanza anche sul “nuovo iperammortamento”, tenuto conto che, similmente a quest'ultimo, anche il precedente incentivo agevolava i beni ad alto contenuto tecnologico, di cui all'allegato A della legge 232/2016, tra i quali erano compresi alcuni i beni oggi menzionati nell'Allegato IV alla legge 199/2025 (che costituisce un aggiornamento del precedente All. A), quali: *“macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)”*.

Avvalendosi anche del parere del MISE, l'Agenzia delle Entrate, nella citata Risposta del 2021, ha precisato che nella suddetta categoria di beni agevolati *“devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione)”); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) della medesima direttiva devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE ...”*.

Alla luce di ciò, è stata ammessa all'incentivo la sola betoniera e non anche il componente prettamente veicolare (“autotelaio”), seppur quest'ultimo sia comunque necessario al funzionamento della prima.

Nel caso della gru posta sull'autoveicolo, in assenza di un'ammissione espressa al nuovo incentivo del bene complessivamente considerato, si ritiene che tale orientamento debba essere attentamente valutato come precedente importante e potenzialmente rilevante anche per l'odierna agevolazione.

D. Il “nuovo iperammortamento” agevola anche i mezzi d'opera targati?

Riprendendo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 189/2021 (v. FAQ precedente), nel gruppo I, lett.m, dell'Allegato IV alla legge 199/2025 (che annovera i beni già contenuti nel precedente Allegato A della legge 232/2016 agevolati con il credito d'imposta Industria 4.0) sono comprese, in linea generale, solo le “macchine” rientranti nelle definizioni di cui all'art. 2, lett. a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica

la direttiva 95/16/CE(rifusione)"). Sono invece esclusi (come previsto dal secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lett. e, della medesima Direttiva), in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE.

In assenza di indicazioni precise sul nuovo incentivo, si ritiene opportuno valutare attentamente tali indirizzi interpretativi al fine di considerare agevolabile, o meno, un determinato bene strumentale oggetto di potenziale investimento.

F10-26 - Credito d'imposta ZES per il 2026-2028: OK ai nuovi modelli di comunicazione

Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli di comunicazione con le relative istruzioni per richiedere il credito d'imposta ZES per il triennio 2026-2028, prorogato dalla legge di Bilancio 2026

Approvati i nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per gli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028.

Lo stabilisce il Provvedimento n.3882 del 30 gennaio scorso dell'Agenzia delle Entrate, che definisce contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni per accedere al beneficio, alla luce della proroga fino al 31 dicembre 2028 prevista dalla legge di bilancio 2026 (art.1, co.438-443, legge 199/2025).

Confermato, anche per il triennio 2026-2028, l'invio di due comunicazioni: una prima, per comunicare le spese ammissibili al contributo già sostenute o che si prevedono di sostenere, ed una seconda, definita "integrativa", ove attestare l'effettiva avvenuta realizzazione degli investimenti comunicati in precedenza.

Le comunicazioni devono essere trasmesse, esclusivamente in via telematica mediante il software disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), entro le specifiche scadenze, dettagliate di seguito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Compilazione e trasmissione dei modelli

Primo modello di comunicazione - Avvio degli investimenti

Il modello di comunicazione iniziale (cfr . anche le relative Istruzioni), disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - è composto da:

- frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, l'impegno alla presentazione telematica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
- quadro D, contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis .

Il modello deve essere trasmesso :

- dal 31 marzo al 30 maggio 2026 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 ;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2027 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 ;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2028 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 .

Comunicazione integrativa

A pena di decadenza dall'agevolazione , i soggetti che hanno proceduto all'invio della

prima comunicazione, hanno l'onere di presentare una comunicazione integrativa (cfr . le Istruzioni alla comunicazione integrativa).

Mediante tale seconda comunicazione si attesta l'effettiva avvenuta realizzazione dell'investimento dichiarato.

Rispetto alla prima comunicazione, quella integrativa contiene due quadri aggiuntivi:

- il quadro C, relativo all'eventuale attestazione di superamento della soglia di 150.000 euro di credito d'imposta, che comporta i controlli antimafia da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'utilizzo del credito ZES (cfr . D.Lgs. 159/2011);
- il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione del revisore legale (di cui all'art.7 co. 14, del DM 17 maggio 2024).

Queste le scadenze di invio della comunicazione integrativa per gli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028:

- invio dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all' anno 2026 ;
- invio dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all' anno 2027 ;
- invio dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all' anno 2028 .

Disposizioni comuni alle due comunicazioni

Entrambe le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione di tali attestazioni entro le specifiche scadenza, viene rilasciata, entro i successivi cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I modelli vengono scartati al verificarsi di specifiche ipotesi, quando:

- il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell'invio;
- il codice attività rientrante nella classificazione ATECO 2025 e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati.

Tale controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella ZES unica;

(solo per la comunicazione integrativa)

- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate
- i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto quelli indicati nella prima comunicazione già trasmessa
- non sia stato compilato il quadro C, nell'ipotesi in cui devono essere effettuati i controlli antimafia, in presenza di crediti d'imposta di ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.

Nel caso in cui le comunicazioni siano trasmesse nei quattro giorni precedenti le rispettive scadenze e vengano poi scartate dal servizio telematico, le stesse saranno considerate comunque tempestive se ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi ai termini di invio, riferiti a ciascun periodo d'imposta agevolato.

In alcune slides l'ANCE riepiloga le modalità applicative del beneficio fiscale, alla luce della proroga per il triennio 2026-2028 stabilito dalla legge di Bilancio 2026.



Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “*legge*”), i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito, “*ZES unica*”), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito, “*decreto-legge*”), come modificato dall'articolo 1, comma 438, della *legge*. I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d'imposta *ZES unica*.

1.2. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

1.3. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 439, primo periodo, della *legge* (di seguito, “*Comunicazione*”), gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del *decreto-legge*, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, relative all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella *ZES unica*, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, “*TFUE*”), e le zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 *final*, del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 *final* e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 *final*.

1.4. La comunicazione di cui all'articolo 1, comma 439, secondo periodo, della *legge* (di seguito, “*Comunicazione integrativa*”), deve essere inviata, a pena di decadenza dall'agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la *Comunicazione* di cui al paragrafo 1.3 per attestare l'avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti indicati nella *Comunicazione* precedentemente inviata e non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella predetta *Comunicazione*.

1.5. Nella *Comunicazione integrativa* sono indicate anche le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell'anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di riferimento.

1.6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del decreto per il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 maggio 2024, l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate nella *Comunicazione integrativa*, e la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell'impresa, deve risultare da apposita certificazione del revisore dei conti dell'impresa o altro revisore abilitato.

1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1. La *Comunicazione* e la *Comunicazione integrativa* sono disponibili gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l'invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 439, primo periodo, della *legge*, la *Comunicazione* è inviata dagli operatori economici:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;

- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la *Comunicazione* trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei termini di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento.

3.5. La *Comunicazione* inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1. è scartata in fase di accoglienza.

3.6. La *Comunicazione* è scartata qualora:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *Comunicazione*;

b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

4. Modalità per l'invio della *Comunicazione integrativa*

4.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 439, secondo periodo, della *legge*, la *Comunicazione integrativa* è inviata dagli operatori economici:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2026;

- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2027;

- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2028.

I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La *Comunicazione integrativa* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La

trasmissione telematica della *Comunicazione integrativa* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4.2. Si considera tempestiva la *Comunicazione integrativa* trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è possibile:

a) inviare una nuova *Comunicazione integrativa*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione integrativa* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento;

b) annullare la *Comunicazione integrativa* precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della *legge*.

4.4. La *Comunicazione integrativa* inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

4.5. Si applica il paragrafo 3.2.

4.6. La *Comunicazione integrativa* è scartata qualora:

- a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.6;
- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle entrate;
- c) i dati indicati nella *Comunicazione integrativa* siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella *Comunicazione* dello stesso anno;
- d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.

5. Utilizzo del credito d'imposta

5.1. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'articolo 16, comma 6, del *decreto-legge*, come modificato dall'articolo 1, comma 438, lettera c), della *legge*, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.2. Il credito risultante dalla *Comunicazione integrativa*, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della *legge*, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 441 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della *Comunicazione integrativa*, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche (ad esempio, l'acquisto di immobili da soggetti privati) e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione di cui

al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 441, della *legge*, la certificazione mediante il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Nella certificazione citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali sono stati versati e fatturati acconti, nel rispetto del principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, deve essere attestato che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.

5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla *Comunicazione integrativa* per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della *legge* sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della *legge* non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella *ZES Unica* degli anni precedenti a quello di presentazione della *Comunicazione integrativa* spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

c) con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1. Nella *Comunicazione integrativa* è presente il quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta la *Comunicazione integrativa* corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella *Comunicazione integrativa*, l'Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 6.2 il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una *Comunicazione integrativa* contenente i dati aggiornati nel quadro C, all'indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all'invio della *Comunicazione integrativa* corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del

presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della *Comunicazione integrativa* corretta, l'Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei casi previsti nel paragrafo 5.3.

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 1, comma 439, della *legge*, il quale prevede, al primo periodo, che, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del *decreto-legge*, gli operatori economici trasmettono all'Agenzia delle entrate una *Comunicazione* attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici inviano all'Agenzia delle entrate una *Comunicazione integrativa* attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella *Comunicazione* presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L'articolo 1, comma 440 della *legge*, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di *Comunicazione* e di *Comunicazione integrativa*, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella *Comunicazione* e nella *Comunicazione integrativa* approvate con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* e la *Comunicazione integrativa* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la *Comunicazione integrativa* in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d'imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa*, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. *f*), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa* venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa*.

7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla *Comunicazione* e alla *Comunicazione integrativa* è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 438, della *legge* ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del *decreto-legge*, prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella *ZES unica*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 439, primo periodo, della *legge*, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito

d'imposta di cui all'articolo 16 del *decreto-legge* comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la *Comunicazione* di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all'Agenzia delle entrate una *Comunicazione integrativa* attestante l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della *legge*, con il presente provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. I modelli di *Comunicazione* e di *Comunicazione integrativa* e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d'imposta *ZES unica* per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*" (articolo 35);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*" (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante "*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*" (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*);

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*" (articolo 7, comma 1, lettera *h*);

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*); articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*); articolo 28; articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” (articolo 16);

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 maggio 2024 recante “*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*”;

Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “*Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria*” (articolo 1);

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (articolo 1, commi da 438 a 443).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	<i>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.</i>
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'art. 1, comma 438 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, estende il credito d'imposta ZES unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it .
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA**

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale												Dimensione impresa				Anno investimenti			
													Grande	Media	Piccola	Micro				
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario												Codice carica							
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome												Nome							
	Telefono				Cellulare				Indirizzo di posta elettronica											
SOTTOSCRIZIONE													FIRMA							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato																			
													FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO							
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno																			

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/representante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del trasporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale della ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, che comprende anche le regioni Marche e Umbria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 171 del 2025;
- h) gli investimenti agevolati rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;
- m) ☐ in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) ☐ in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) ☐ l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);
- r) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- s-bis) ☐ è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- t) ☐ il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- v) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024;
- z) ☐ l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo dell'investimento in quanto indetraibile.

FIRMA

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

11

SEZIONE I

**Dati relativi
a tutti i progetti
d'investimento**

A1	Investimento complessivo	Credito d'imposta complessivo	Relativo a investimenti realizzati e fatturati	Relativo a investimenti realizzati e non fatturabili	Relativo a investimenti non realizzati o non fatturati
1	0,00	2	0,00	3	0,00
			(di cui)	4	5
			0,00	0,00	0,00

SEZIONE II

Dati di carattere generale del progetto di investimento

TIPOLOGIA PROGETTO				
Nuovo stabilimento 1	Ampliamento stabilimento 2	Nuovi prodotti o servizi aggiuntivi 3	Cambiamento processo produttivo 4	Numero strutture produttive 5

A2

Data inizio investimento 6 giorno mese anno	Data fine investimento 7 giorno mese anno	Investimento 8 ,00
Credito d'imposta 9 ,00	Relativo a investimenti realizzati e fatturati 10 (di cui ,00	Relativo a investimenti realizzati e non fatturabili 11 ,00
		Relativo a investimenti non realizzati o non fatturati 12 ,00

SEZIONE III

Ambito attività

A3

Industria intelligente e sostenibile ¹	Aerospazio e difesa ²	Salute, alimentazione e qualità della vita ³	Industria della creatività turistico-culturale ⁴
Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente ⁵	Altre attività manifatturiere ⁶	Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ⁷	
Costruzioni ⁸	Attività ricettive e di ristorazione ⁹	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ¹⁰	Attività terziarie e servizi ¹¹
			Altro ¹²

SEZIONE IV

Descrizione
del progetto
d'investimento
con particolare
riferimento
all'indicazione
dei singoli beni,
laddove previsti,
individuati nei
righi da B30 a B35
della sezione III
del quadro B,
nonché delle loro
caratteristiche
tecnico - produttive
(minimo 300
caratteri)

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

11

	B1	Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva						
SEZIONE I Ubicazione della struttura produttiva Struttura non operativa ☐		Regione 1	Cod. Regione 2	Comune 3	Provincia 4	Codice comune 5		
		Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6	Indirizzo 7				Numero civico 8	
		Codice attività 9	Casi particolari 10	Regolamento Step 11				
SEZIONE II Ammontare investimento e credito d'imposta	B10	Investimento realizzato e fatturato 1	Investimento realizzato e non fatturabile 2	Investimento non realizzato o non fatturato 3				
	B11 IMPIANTI	Investimento 1	Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis 2	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3				
	B12 MACCHINARI							
	B13 ATTREZZATURE							
	B14 IMMOBILI							
	B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO				Intensità 4 %	Credito d'imposta 5	Credito da ridurre 	
					Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6 (di cui	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7		
SEZIONE III Elenco beni strumentali	B30	Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti						
	B31	Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive						
	B32	Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche						
	B33	Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico						
	B34	Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo						
	B35	Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili						

Mod. n.

--	--

PROVVEDIMENTO NORMATIVO									
Tipologia					Data			Numero	
1					2 giorno		3 mese	4 anno	5
D01	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE								
	Data		Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo		Tipo agevolazione	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10	11	12
				,00	,00				
D02	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D03	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D04	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D05	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D06	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D07	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D08	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D09	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D10	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D11	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare per gli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), modificato dall'art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge"), per investimenti realizzati:

- dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**;
- dal **1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027**;
- dal **1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028**.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 del predetto articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, (di seguito "decreto").

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento"), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento e, in particolare dall'art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall'art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

- **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026** per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- **dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027** per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
- **dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028** per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026, 2027, e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Negli stessi intervalli temporali sopra riportati, i soggetti interessati possono inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando per ciascun anno l'apposito software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall'agevolazione, la comunicazione integrativa:

- **dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- **dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- **dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

Dati dell'impresa beneficiaria	Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa. Inoltre, deve essere indicato l'anno in cui sono stati realizzati gli investimenti (2026, 2027, 2028).
Dati del rappresentante che firma la richiesta	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "Codice carica" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta. Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione. La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis". La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato. La dichiarazione di cui alla lett. s-bis) va resa solo nel caso in cui debba essere rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021. La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, per le quali è barrata la casella 11 del rigo B2, rientrino tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP"). La dichiarazione di cui alla lett. z) va resa solo nel caso in cui l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo agevolabile in quanto indetraibile. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, il rigo A1 sarà compilato automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento che deve essere compresa:

- tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026** per gli investimenti realizzati o che si intende realizzare nell'anno 2026;
- tra il **1° gennaio 2027** e il **31 dicembre 2027** per gli investimenti realizzati o che si intende realizzare nell'anno 2027;
- tra il **1° gennaio 2028** e il **31 dicembre 2028** per gli investimenti realizzati o che si intende realizzare nell'anno 2028.

Nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo stimato del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile) per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.

Nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella **colonna 12**, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7. **ATTENZIONE:** Nella compilazione del modello tramite software, le colonne da 8 a 12 del rigo A2, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;

- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per “commercializzazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella 3 “salute, alimentazione e qualità della vita”, la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella “salute, alimentazione e qualità della vita”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona, di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025.
- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d’investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righe da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.**

La casella “**Struttura non operativa**” va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata la presente casella, i campi “Tipologia”, “Indirizzo” e “Numero civico” possono non essere compilati. La **casella “Casi particolari”** va compilata indicando:

– il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;

– il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all’agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all’allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

Nel **rigo B2**, la **casella 11 “Regolamento STEP”** va barrata nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle “zone a”, e di 5 punti percentuali nelle “zone c” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato per il quale sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, non documentabile tramite fatture elettroniche (es. acquisto di immobile da soggetto privato) e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l'Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'investimento non ancora realizzato.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate.

Nei **righe da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile ed è stata barrata la casella z) della dichiarazione sostitutiva);
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righe precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta. Nel caso in cui si voglia ridurre l'importo del credito d'imposta calcolato dal software, barrare la casella "Credito da ridurre" e modificare manualmente l'importo del credito;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Marche (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1);
- 4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "*de minimis*", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei rigi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "*de minimis*"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della Comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "*de minimis*" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

Dopo aver completato la compilazione del modello è opportuno controllare il quadro di Riepilogo proposto dal software per confermare che tutti i dati inseriti nella Comunicazione siano esatti.

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		

ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atesa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		
IIT13	MARCHE	
MAR1		
IIT131	Pesaro Urbino (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Frontone; Serra Sant'Abbondio.		
IIT132	Ancona (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castellbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo ; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra San Quirico; Staffolo.		

IITI33	Macerata (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Caldarola; Camerino; Camporotondo di Fiastone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastrea; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso.		
IITI34	Ascoli Piceno (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedimove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta.		
IITI35	Fermo (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio.		
IITI2	UMBRIA	
UMB1		
IITI21	Perugia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Bastia Umbra; Bettona; Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Citerna; Città di Castello; Collazzone; Deruta; Foligno; Fossato di Vico; Gualdo Cattaneo; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Nocera Umbra; Norcia; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Piegara; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spoleto; Trevi; Umbertide; Vallo di Nera.		
IITI22	Terni (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Narni; San Gemini; Terni (in parte, solo le seguenti sezioni: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'art. 1, comma 438 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, estende il credito d'imposta ZES unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it .
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale												Dimensione impresa				Anno investimenti			
													Grande	Media	Piccola	Micro				
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale avente causa												Trasferimento parziale credito							
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA	Codice fiscale del firmatario												Codice carica							
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome												Nome							
	Telefono				Cellulare				Indirizzo di posta elettronica											
ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PRECEDENTE	L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione integrativa precedentemente presentata																☐			
SOTTOSCRIZIONE																				
	FIRMA																			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato																			
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno												FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO							
	giorno mese anno																			

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/representante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale della ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, che comprende anche le regioni Marche e Umbria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 171 del 2025;
- h) gli investimenti agevolati rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione integrativa fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione integrativa;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione integrativa;
- m) ☐ in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) ☐ in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) ☐ l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);
- ☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- q) **oppure**
- ☐ di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- r) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- s-bis) ☐ è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- t) ☐ il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- v) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024;
- z) ☐ l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo dell'investimento in quanto indetraibile.

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

11

SEZIONE I

**Dati relativi
a tutti i progetti
d'investimento**

A1		realizzati, fatturati e certificati		realizzati, non fatturati e certificati	
Investimento complessivo	1	Credito d'imposta complessivo	2	(di cui	3
	.00		.00		.00

SEZIONE II

Dati di carattere generale del progetto di investimento

TIPOLOGIA PROGETTO				
Nuovo stabilimento 1	Ampliamento stabilimento 2	Nuovi prodotti o servizi aggiuntivi 3	Cambiamento processo produttivo 4	Numero strutture produttive 5

A2

Data inizio investimento 6 giorno mese anno	Data fine investimento 7 giorno mese anno	Investimento 8 ,00
Credito d'imposta 9 ,00	Relativo a investimenti realizzati, fatturati e certificati 10 ,00	Relativo a investimenti realizzati, non fatturabili e certificati 11 ,00

(di cui ,00)

SEZIONE III

Ambito attività

A3

Industria intelligente e sostenibile	1	Aerospazio e difesa	2	Salute, alimentazione e qualità della vita	3	Industria della creatività turistico-culturale	4
Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente	5	Altre attività manifatturiere	6	Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	7		
Costruzioni	8	Attività ricettive e di ristorazione	9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	10	Attività terziarie e servizi	11
						Altro	12

SEZIONE IV

Descrizione
del progetto
d'investimento
con particolare
riferimento
all'indicazione
dei singoli beni,
laddove previsti,
individuati nei
righi da B30 a B35
della sezione III
del quadro B,
nonché delle loro
caratteristiche
tecnico - produttive
(minimo 300
caratteri)

[illegible]

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

11

B1		Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva				
SEZIONE I						
Ubicazione della struttura produttiva						
Regione		Cod. Regione	Comune		Provincia	Codice comune
1		2	3		4	5
Tipologia (via, p.zza, ecc.)		Indirizzo				Numero civico
6		7				8
Codice attività		Casi particolari	Regolamento Step			
9		10	11			
SEZIONE II						
Ammontare investimento e credito d'imposta indicati nella comunicazione originaria		Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato		
B10		1		2		
		,00		,00		
B11		Investimento	Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato	
IMPIANTI		1	2	3		
		,00	,00		,00	
B11 bis		di cui IMPIANTI da B30 A B34				
		,00	,00		,00	
B12		MACCHINARI				
		,00	,00		,00	
B12 bis		di cui MACCHINARI da B30 A B34				
		,00	,00		,00	
B13		ATTREZZATURE				
		,00	,00		,00	
B13 bis		di cui ATTREZZATURE da B30 A B34				
		,00	,00		,00	
B14		IMMOBILI				
		,00	,00		,00	
B19		TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO				
		,00	,00		,00	
		Quota del credito d'imposta di colonna 5 relativo agli investimenti dei righi da B30 a B34		Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10		Credito d'imposta
		5 bis		6		5
		,00		(di cui		7
				,00		,00)
SEZIONE III						
Elenco beni strumentali						
B30		Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti				,00
B31		Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive				,00
B32		Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche				,00
B33		Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico				,00
B34		Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo				,00
B35		Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili				,00

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 0 to 14. The line is black, and the tick marks are vertical black lines. The labels are in a simple black font.

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Mod. n.

11

	Codice Fiscale	Codice qualifica
C01	1	2
	Codice Fiscale del familiare convivente	
	3	
	Cognome*	Nome*
	4	5
C02	Indirizzo estero*	Codice stato estero*
	6	7
	Cognome familiare convivente*	Nome familiare convivente*
	8	9
	Indirizzo estero familiare convivente*	Codice stato estero*
C03	10	11
	1	2
	3	
	4	5
	6	7
C04	8	9
	10	11
	1	2
	3	
	4	5
C05	6	7
	8	9
	10	11
	1	2
	3	
C06	4	5
	6	7
	8	9
	10	11
	C07	1
3		
4		5
6		7
C08		8
	10	11
	1	2
	3	
	C09	4
6		7
8		9
10		11
C10		1
	3	
	4	5
	6	7
	C11	8
10		11

I campi contrassegnati da * devono essere compilati solo se il soggetto estero è sprovvisto di codice fiscale

Mod. n.

--	--

PROVVEDIMENTO NORMATIVO									
Tipologia					Data			Numero	
1					2 giorno		3 mese	4 anno	5
D01	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE								
	Data		Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo		Tipo agevolazione	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10	11	12
				,00	,00				
D02	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D03	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D04	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D05	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D06	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D07	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D08	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D09	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D10	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				
D11	1					2 giorno		3 mese	4 anno
	5	6	7	8	9				
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9			
				,00	,00				

QUADRO E - ESTREMI FATTURE E CERTIFICAZIONE

Mod. n.

1

SEZIONE I

Estremi fatture

	Numero fattura 1	Identificativo SDI 2
E01	Importo agevolabile 3 00	Numero modulo quadro B 4 Codice Fiscale - operazioni straordinarie 5 6
E02	1 3 00	2 4 5 6
E03	1 3 00	2 4 5 6
E04	1 3 00	2 4 5 6
E05	1 3 00	2 4 5 6
E06	1 3 00	2 4 5 6
E07	1 3 00	2 4 5 6
E08	1 3 00	2 4 5 6

SEZIONE II

Estremi certificazione

Data certificazione 1 giorno mese anno		Identificativo certificazione 2	
Soggetto 3		Codice Fiscale 4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1 commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione (di seguito "Comunicazione") per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge"), per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro i termini del 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella Comunicazione. La Comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione (di seguito "certificazione") prevista dall'art. 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024. **IMPORTANTE:** con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall'art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

- dal **3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027** per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- dal **3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028** per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- dal **3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029** per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

La comunicazione integrativa deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026, 2027, e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Negli stessi intervalli temporali sopra riportati, i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE: l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento;**
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. **Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno cui si riferisce.**

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza dei predetti termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.
La trasmissione telematica avviene utilizzando per ciascun anno l'apposito software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

IMPORTANTE: Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- 1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;
- 2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella "Investimento non realizzato" (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1;
- 3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito.

Con riferimento ai dati indicati nella Comunicazione, nella comunicazione integrativa non è possibile:

- aumentare l'importo dell'investimento complessivo;
- aumentare il numero progetti (quadro A);
- aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
- modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).

Dati dell'impresa beneficiaria Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa. Inoltre, deve essere indicato l'anno in cui sono stati realizzati gli investimenti (2026, 2027, 2028).

Operazioni straordinarie In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel riquadro "operazioni straordinarie", il codice fiscale dell'avente causa.

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella "Trasferimento parziale credito".

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa già inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno cui si riferisce.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

La dichiarazione di cui alla lett. s-bis) va resa solo nel caso in cui debba essere rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia superiore a euro 150.000 (risultante dal campo 2 del rigo A1), o in presenza di un ammontare complessivo del credito non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica relativi agli anni precedenti, spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella q), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, rientrano tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP").

La dichiarazione di cui alla lett. z) va resa solo nel caso in cui l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo agevolabile in quanto indetraibile.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, il rigo A1 sarà compilato automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto realizzato, già indicato nella Comunicazione (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive riferite al progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (vedi paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:

- nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento che deve essere compresa:
 - tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026** per gli investimenti realizzati nell'anno 2026;
 - tra il **1° gennaio 2027** e il **31 dicembre 2027** per gli investimenti realizzati nell'anno 2027;
 - tra il **1° gennaio 2028** e il **31 dicembre 2028** per gli investimenti realizzati nell'anno 2028;
- nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile) non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1, corrispondente ai costi, per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno (2026, 2027 o 2028) cui si riferisce la Comunicazione integrativa, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;
- nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta;
- nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne da 8 a 11 del rigo A2, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;

- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righe da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **riga B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l'investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel **riga B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. Il **codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate**.

La **casella "Casi particolari"** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia). Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

Nel **rigo B2**, la **casella 11** "Regolamento STEP" va barrata nel caso in cui nell'unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle "zone a", e di 5 punti percentuali nelle "zone c" della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti, già riportati nella Comunicazione dell'anno di interesse, realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche (es. acquisto di immobile da soggetto privato) e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l'Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile.

L'indetraibilità dell'IVA deve risultare dalla certificazione di cui all'art. 7 comma 14 del decreto. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne 1 e 2 del rigo B10, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri rigi del quadro B.

Nei **rigi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile ed è stata barrata la casella z) della dichiarazione sostitutiva. Per ciascuno dei rigi da B11 a B14, nella presente colonna possono essere indicati importi di ammontare uguale o inferiore rispetto a quelli riportati nella Comunicazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Al fine di consentire la suddivisione delle spese tra fatturate e non fatturate, dopo aver compilato i rigi da B11 a B14 occorre inserire i dati delle fatture nel Quadro E - Sez. I.

ATTENZIONE: Nella compilazione dei rigi B11 bis, B12 bis e B13 bis, bisogna inserire la quota parte dei rigi B11, B12 e B13 rientrante negli investimenti della Sezione III del Quadro B dei rigi da B30 a B34, come specificato di seguito:

nel **rigo B11 bis**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, la quota dei costi degli impianti, indicati nella colonna 1 del rigo B11, corrispondente all'importo indicato nella Sezione III del quadro B, nei rigi da B30 a B34;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto solo il costo degli impianti indicati nella colonna 1 del rigo B11 bis;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto il costo degli impianti indicati nella colonna 1 del rigo B11 bis;

nel **rigo B12 bis**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, la quota dei costi dei macchinari, indicati nella colonna 1 del rigo B12, corrispondente all'importo indicato nella Sezione III del quadro B, nei righi da B30 a B34;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto solo il costo dei macchinari indicati nella colonna 1 del rigo B12 bis;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto solo il costo dei macchinari indicati nella colonna 1 del rigo B12 bis;

nel **rigo B13 bis**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, la quota dei costi delle attrezzature, indicati nella colonna 1 del rigo B13, corrispondente all'importo indicato nella Sezione III del quadro B, nei righi da B30 a B34;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto solo il costo delle attrezzature indicato nella colonna 1 del rigo B13 bis;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto solo il costo delle attrezzature indicato nella colonna 1 del rigo B13 bis;

nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi B11, B12, B13 e B14;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta. Nel caso in cui si voglia ridurre l'importo del credito d'imposta calcolato dal software, barrare la casella "Credito da ridurre" e modificare manualmente l'importo del credito;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10;
- nella **colonna 5 bis**, la quota del credito d'imposta presente in colonna 5, relativa ai soli investimenti indicati nei righi B11 bis, B 12 bis e B13 bis, colonna 1.

Se l'investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo "Come si compila".

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Marche (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta si veda l'allegato 1;
- 4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "*de minimis*", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei rigi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Il quadro C va compilato nella Comunicazione integrativa di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 qualora nell'anno sia superata la soglia di valore del credito di imposta prevista per i controlli antimafia (cfr. pag. 3), e anche se il predetto quadro sia stato già compilato nella Comunicazione integrativa riferita a investimenti dell'anno precedente.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario

8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della Comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA, incluso nella colonna 1 dei rigi B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura relativa a somme versate in acconto, emessa in data anteriore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui è stato realizzato l'investimento purché l'impegno giuridicamente vincolante rispetti quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Effetto di incentivazione).

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

La certificazione deve essere trasmessa, qualora nel quadro B siano presenti spese non fatturabili e/o qualora sia stata barrata almeno una casella 6 della Sez. I del quadro E, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 441, della legge, mediante il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. L'utente, per inviare la certificazione:

- dopo aver effettuato l'accesso al servizio, seleziona la categoria "Risposta a questionari o richieste di documentazione";
- nella sezione "oggetto", seleziona "Certificazione delle spese e altri documenti relativi a crediti d'imposta agevolativi".

Dopo aver completato la compilazione del modello è opportuno controllare il quadro di Riepilogo proposto dal software per confermare che tutti i dati inseriti nella Comunicazione integrativa siano esatti.

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		

ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atesa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		
IIT13	MARCHE	
MAR1		
IIT131	Pesaro Urbino (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Frontone; Serra Sant'Abbondio.		
IIT132	Ancona (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castellbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo ; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra San Quirico; Staffolo.		

IITI33	Macerata (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Caldarola; Camerino; Camporotondo di Fiastone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastrea; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso.		
IITI34	Ascoli Piceno (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedivove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinelli; Venarotta.		
IITI35	Fermo (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio.		
IITI2	UMBRIA	
UMB1		
IITI21	Perugia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Bastia Umbra; Bettona; Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Citeria; Città di Castello; Collazzone; Deruta; Foligno; Fossato di Vico; Gualdo Cattaneo; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Nocera Umbra; Norcia; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Piegara; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spoleto; Trevi; Umbertide; Vallo di Nera.		
IITI22	Terni (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Narni; San Gemini; Terni (in parte, solo le seguenti sezioni: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MODALITA' APPLICATIVE PER IL TRIENNIO 2026-2028

Legge di Bilancio 2026
(art.1, co.438-443 e 448-452, legge 199/2025)

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA (Art.1, co.438-443 e 448-452)

Viene prevista la **proroga per il triennio 2026-2027-2028 (sino al 31 dicembre 2028)** del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nella zona economica speciale (cd. ZES UNICA).

La "ZES UNICA" comprende le zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, **Marche**, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, **Umbria**.

FINANZIAMENTO DELLA MISURA

2025	2,2 miliardi €
2026	2,3 miliardi €
2027	1 miliardo €
2028	750 milioni €



Ai fini del rispetto del limite di spesa per ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta fruibile sarà commisurato alla percentuale che verrà resa nota dall'Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento, da emanare entro 10 giorni dal termine ultimo per l'invio della comunicazione integrativa

CREDITO ZES 2025

14,61% ulteriore credito d'imposta

60,38% credito base - *Prov. AdE Prot.570046 del 12.12.2025*

75% totale credito d'imposta

CONDIZIONI

- **Comunicazione integrativa dal 18.11.2025 al 02.12.2025**
- **Comunicazione aggiuntiva dal 15.04.2026 al 15.05.2026 - NO credito Transizione 5.0 per gli stessi investimenti**
- **Credito totale al 75% ≤ credito richiesto con comunicazione integrativa**
- **Fruizione nel 2026 solo mediante compensazione**

TERMINI COMUNICAZIONI DI ACCESSO ALLA ZES UNICA PER IL TRIENNIO 2026/2028

Sostenimento delle spese	Prima Comunicazione	Comunicazione integrativa
01.01.2026 – 31.12.2026	31.03 – 30.05 2026	03.01 – 17.01 2027
01.01.2027 – 31.12.2027	31.03 – 30.05 2027	03.01 – 17.01 2028
01.01.2028 – 31.12.2028	31.03 – 30.05 2028	03.01 – 17.01 2029



a pena di decadenza



modelli + istruzioni per 2026-2027-2028
approvati con **Provv. AdE Prot. n.3882 del 30 gennaio 2026**



Quadro C - Soggetti con credito ZES > €150.000

Quadro E – Estremi fatture e certificazione

→ indicare il credito d'imposta maturato in base ad investimenti realizzati, fatture elettroniche e certificazioni

→ l'**importo** degli **investimenti non** deve essere

pag. 165
comunicazione

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

CONDIZIONI	
1. SOGGETTI BENEFICIARI	Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella "ZES Unica", che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite. Sono escluse le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori credito, finanziario e assicurativo.
2. INVESTIMENTI AGEVOLABILI	• acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori rientranti nella ZES Unica • acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato

Fermo restando il limite di spesa complessiva, il credito d'imposta viene commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati:

- **limite massimo**, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni** di euro

complessivo inferiore a 200.000 euro

pag. 166

Art.16 D.L. 124/2023 conv. legge 162/2023

D.M. 17 maggio 2024

Struttura di missione ZES - Presidenza del Consiglio dei Ministri

<https://www.strutturazes.gov.it/it/credito-di-imposta/>



STRUTTURA PRODUTTIVA E SETTORE EDILE

per i beni destinati a cantieri temporanei o in siti esterni alla sede dell'impresa, la «*struttura produttiva*» da indicare nelle comunicazioni è la sede legale dell'impresa (FAQ MIMIT 2.14 – Transizione 5.0)

CREDITO ZES E IMMOBILI STRUMENTALI

il credito è riconosciuto anche se questi sono già utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica da parte del cedente o di altri soggetti (superata la Risposta 310/2023).

altri beni (macchinari, impianti e attrezzature) devono essere "nuovi"

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES (Art.1, co.438-443 e 448-452)

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta attribuibile a ciascun beneficiario viene determinata combinando tre diversi criteri:

1. Regione interessata dall'investimento; 2. Dimensione dell'impresa beneficiaria; 3. Valore dell'investimento ammissibile

1. REGIONE INTERESSATA DALL'INVESTIMENTO

Il credito d'imposta spetta nella misura:

- ✓ del 40% degli investimenti ammissibili realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- ✓ del 30% degli investimenti ammissibili realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna;
- ✓ del 15% degli investimenti ammissibili realizzati in Abruzzo, **Marche e Umbria (legge 171/2025)**

Una deroga è prevista per gli investimenti realizzati nelle specifiche aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna, maggiormente agevolati, rispettivamente, al 50% e al 40%.



L'importo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, **rapp**
complessivo del credito a imposta richiesto

2. DIMENSIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA + 3. VALORE DELL'INVESTIMENTO AMMISSIBILE

- ✓ in caso di investimento con valore sotto i 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 per le piccole imprese;
- ✓ per i progetti superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
				15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

MODALITA' DI FRUIZIONE



attestazione delle spese ammissibili e corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa



Revisore dei conti/società di revisione

Utilizzo del credito d'imposta solo in compensazione
art. 17 del D.Lgs. 241/1997



Modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che indica la percentuale spettante e, comunque, **non prima della data di realizzazione dell'investimento**

CODICE TRIBUTO N. 7034
R.M. 39/E/2024



Indicazione del credito nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi fino a quella nel quale si conclude l'utilizzo



Se il **credito d'imposta** fruibile è **> 150.000 €** lo stesso è **utilizzabile** dopo i **controlli** (D.Lgs. 159/2011) e l'**autorizzazione** dell'**Agenzia delle Entrate**

MODALITA' DI FRUIZIONE

CUMULABILITA'

Il credito ZES è **cumulabile** con **benefici nazionali o UE**, a condizione che tale cumulo non superi di intensità/importo incentivi più elevati per disciplina UE (D.M. 17.05.2024)

[es. ZES e Iperammortamento cumulabilità a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo degli investimenti e non superi il costo sostenuto *legge 199/2025 - Bilancio 2026*]

RIDETERMINAZIONE

Credito ZES ricalcolato se entro il:
2° periodo d'imposta non entrano in funzione
5° periodo d'imposta i beni acquistati sono
dismessi/ceduti, o destinati a strutture
produttive diverse da quelle agevolate (cd.
delocalizzazione)

Costo dei beni escluso da investimenti

CODICE INCENTIVI ALLE IMPRESE

D.Lgs. 184/2025

NO perdita del beneficio da delocalizzazione
«imprese che operano attraverso cantieri o
siti produttivi di natura temporanea, dislocati
sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e
che utilizzano beni strumentali che, per loro

pag. 169
capo III **meesima impresa»**

DECADENZA

- impresa sposta attività fuori da ZES prima di 5 anni da fine dell'investimento
- mancanza di uno dei requisiti richiesti
- documentazione falsa



ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

coordinare la disciplina



I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 2025

Risposta 168/2025

Credito ZES e dimensione dell'impresa

Per stabilire l'entità del credito di imposta ZES spettante, vale la **dimensione dell'impresa** risultante al **momento** della **presentazione** della **comunicazione integrativa** e non conta quanto comunicato nella comunicazione originaria

Risposta 183/2025

Valore dell'investimento immobiliare - calcolo

Per calcolare la **componente immobiliare** **rilevano**:

- il **costo sostenuto** per l'acquisto dell'unità immobiliare strumentale
- i **costi accessori** (ad es. spese notarili)
- **altre spese** (ad es., i costi capitalizzati in base ai principi contabili, relativi all'ammodernamento e/o ampliamento del cespite)

Risposta 183/2025

Limite del 50% per gli investimenti immobiliari

In uno stesso progetto, le spese per l'acquisto di immobili possono accedere al credito d'imposta ZES per una **quota $\leq$ al 50%** del valore complessivo dell'investimento. Quindi:

- il **valore agevolato** della **componente immobiliare** **non può essere superiore** a quello della **componente non immobiliare**;
- se l'investimento immobiliare costituisce l'unica spesa nell'ambito del progetto di investimento, questo non è agevolabile

INVESTIMENTO	SPESA EFFETTIVA	QUOTA SUL TOTALE	SPESA AGEVOLABILE	SPESA NON AGEVOLABILE
MACCHINARI	€ 270.000	31%	€ 270.000	0
IMMOBILE	€ 600.000	69%	€ 270.000	€ 330.000
TOTALE	€ 870.000	100%	€ 540.000	€ 330.000

U17-26 - RENTRI: video e materiali del webinar sul sistema di tracciabilità dei rifiuti

Disponibili il video e i materiali relativi al webinar sul sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI organizzato dall'Ance il 4 febbraio 2026

Si è tenuto lo scorso 4 febbraio presso la sede dell'Ance, un altro incontro formativo, organizzato dall'Ufficio Transizione Ecologica, dedicato al sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

Di seguito sono disponibili le slide proiettate durante il seminario e di seguito la **r e g i s t r a z i o n e** :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=avrI7zZze9U&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fance.it%2F

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

commerciale@ambientelegale.it

ANCE

04 febbraio 2026

Il nuovo Formulario di Identificazione dei rifiuti

2

LA CORRETTEZZA
DEGLI
ADEMPIMENTI
DOCUMENTALI E
AMMINISTRATIVI
È UNA DIRETTA
CONSEGUENZA DI
UNA CORRETTA
GESTIONE DEI
RIFIUTI

1. INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA (**ART. 183 TUA**)
2. CLASSIFICARE I RIFIUTI (**ART. 183 LETT B-TER + ART. 184 TUA**)
3. ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO/ANALIZZARE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE (**ART.185-BIS TUA**)
4. SELEZIONARE I FORNITORI (TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO, RECUPERATORE/SMALTITORE) E ASSICURARSI DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (**ART. 188 TUA**)

COME GESTISCI I TUOI RIFIUTI?

Le domande/criticità più ricorrenti nella nostra esperienza

3

- Quando devo aprire una unità locale? (manutenzione/logistica)
- Connessione tra registro di carico e scarico e tempi del deposito temporaneo (fare un carico/scarico contestuale al prelievo del rifiuto in occasione del trasporto)
- Far tornare a tutti i costi i pesi! Quale peso devo registrare? E poi come faccio con il MUD?
- Urbano/speciale? (nuovi campi problema con la detassazione)
- Le analisi del rifiuto sono obbligatorie? (nuovi campi)
- Chi risponde delle responsabilità in Azienda?
- Quale è il codice cer più opportuno?



Non riguardano il
RENTRI!

LE FONTI

D.LGS. 152 DEL 2006:

ART. 188-BIS – SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ART. 189 – CATASTO DEI RIFIUTI

ART. 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

ART. 193 – TRASPORTO DI RIFIUTI

DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del **31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023)**

Decreto Direttoriale n. 97 del **22 settembre 2023 «Tabella scadenze RENTRI»**

Decreto direttoriale 143 _ novembre 2023 Modalità Operative
Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Decreto Direttoriale 251 – dicembre 2023 «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»;
«Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto»

Decreti direttoriali 253- 254 – 255 12 dicembre 2024

Decreto Direttoriale 319 del 20 ottobre 2025, pubblicato il 06 novembre 2025, Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI

Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI

FAQ www.rentri.gov.it

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI, È
LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI E TRASMISSIONE DATI

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

COMUNICAZIONE MUD

Articolo TUA	
Art. 188 bis, comma 3 - bis	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6
Art. 189, comma 3	Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla <u>legge 25 gennaio 1994, n. 70</u>, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Modifiche della legge di Bilancio

7

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;**
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.**

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

UNITÀ LOCALE

- a) “**unità locale**”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

ISCRIZIONE DEI CANTIERI

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzk4MDgsLA==&idProduct=RENT>

Il DM 59/2023 all'articolo 3, comma 1, lett. a) definisce l'unità locale come "una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione". Tale definizione di unità locale prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento delle attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi
- b) venga esercitata un'attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETARIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
• impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)	10,00 €	100,00 €	60,00 €
• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti	10,00 €	50,00 €	30,00 €
• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti	10,00 €	15,00 €	10,00 €

RIEPILOGO SCADENZE

11

SCADENZA	ADEMPIMENTO
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	PRIMO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE AL RENTRI (TUTTI I GESTORI E I PRODUTTORI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI)
il 13/02/2025	ENTRANO IN VIGORE I NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO PER TUTTI
IL 13/02/2025	I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL PRIMO SCAGLIONE DOVRANNO TENERE IL REGISTRO IN FORMATO DIGITALE ED ENTRO MARZO TRASMETTERE I DATI DEL REGISTRO AL RENTRI
dal 15/06/2025 al 14/08/2025	SI ISCRIVONO I PRODUTTORI TRA 10 E 50 DIPENDENTI. DALLA DATA DI ISCRIZIONE DIGITALIZZANO IL REGISTRO E DAL MESE SUCCESSIVO TRASMETTONO I DATI AL RENTRI
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	SI ISCRIVONO I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI. DALLA DATA DI ISCRIZIONE DIGITALIZZANO IL REGISTRO E DAL MESE SUCCESSIVO TRASMETTONO I DATI AL RENTRI
IL 13/02/2026	IL FIR DOVRÀ ESSERE EMESSO IN FORMATO DIGITALE E TRASMESSO AL RENTRI

Gli strumenti a vostra disposizione

- Schede informative RENTRI
- Formazione/Tutorial
- Materiale informativo
- Area Demo
- APP Demo
- Possibilità di inviare quesiti

<https://www.rentri.gov.it/it>

www.ambientelegale.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



RENTRI

IL NUOVO REGISTRO DI CARICO E SCARICO

IL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

- CAMBIA IL FORMAT (MOLTE PIÙ INFORMAZIONI!)
- OGNI OPERAZIONE è IMMODIFICABILE E GARANTISCE L'IDENTIFICABILITÀ DELL'UTENTE
- QUALUNQUE RETTIFICA è MEMORIZZATA CON L'IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE
- LE REGISTRAZIONI SONO SEMPRE ACCESSIBILI
- ISTRUZIONI DIVERSIFICATE IN BASE AL «RUOLO» NELLA FILIERA
- NECESSITÀ DI CONFRONTARSI SEMPRE CON LE REGOLE PRIMARIE
 - PRODUTTORE/NUOVO PRODUTTORE
 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE
- NON SI FERMA AL CANCELLO DELL'IMPIANTO MA VENGONO PRESCRITTE LE REGOLE INTERNE AGLI IMPIANTI
 - CONFRONTARSI CON LE PROPRIE AUTORIZZAZIONI

RIFERIMENTI OPERAZIONE	
1) Registrazione n.	
2) Del	
Causale operazione	3) Carico DT NP T* RE 4) Scarico I aT M TR
5) Riferimento operazione	n i
n	i n i
n	i n i
n	i n i
n	i n i
6) Rettifica Reg.nr.	del
7) Stoccaggio istantaneo	Data calcolo
42) Annotazioni:	

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza:	Urbano Speciale
10) Descrizione del rifiuto:	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	13) Quantità
14) Unità di misura: kg I	
15) Destinato a:	R D CR
16) Categoria AEE	
17) Veicolo Fuori Uso	18) Reg. Pubblica Sicurezza
Nr:	Del:
MATERIALI	
19) Materiale	21) Quantità Kg
20) Altro	

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	
22b) Trasp. Transfrontaliero	Tipo
23) Data inizio trasporto	
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	
25) Peso verificato a destino	kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale Parziale
27) Quantità	28) Unità di m. kg I
29) Causale:	NC IR Altro
PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	
31) Codice fiscale	
32) Indirizzo/luogo di produzione	

Trasportatore	
33) Denominazione	
34) Codice fiscale	
35) N. Iscrizione Albo	
Destinatario	
(Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	
37) Codice fiscale	
38) N. Autorizzazione	
Intermediario o Commerciale	
39) Denominazione	
40) Codice fiscale	
41) N. Iscrizione Albo	

RIFERIMENTI OPERAZIONE	
1) Registrazione n.	
2) Del	
Causale operazione	3) Carico DT NP T* RE 4) Scarico I aT M TR
5) Riferimento operazione	n i
n	i n i
n	i n i
n	i n i
n	i n i
6) Rettifica Reg.nr.	del
7) Stoccaggio istantaneo	Data calcolo
42) Annotazioni:	

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza:	Urbano Speciale
10) Descrizione del rifiuto:	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	13) Quantità
14) Unità di misura: kg I	
15) Destinato a:	R D CR
16) Categoria AEE	
17) Veicolo Fuori Uso	18) Reg. Pubblica Sicurezza
Nr:	Del:
MATERIALI	
19) Materiale	21) Quantità Kg
20) Altro	

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	
22b) Trasp. Transfrontaliero	Tipo
23) Data inizio trasporto	
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	
25) Peso verificato a destino	kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale Parziale
27) Quantità	28) Unità di m. kg I
29) Causale:	NC IR Altro
PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	
31) Codice fiscale	
32) Indirizzo/luogo di produzione	

Trasportatore	
33) Denominazione	
34) Codice fiscale	
35) N. Iscrizione Albo	
Destinatario	
(Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	
37) Codice fiscale	
38) N. Autorizzazione	
Intermediario o Commerciale	
39) Denominazione	
40) Codice fiscale	
41) N. Iscrizione Albo	

TEMPISTICHE TRASMISSIONE DATI – Art. 15, c. 2 DM 59/2023

DATI RELATIVI AL REGISTRO C/S - trasmissione in modalità differita il mese successivo a quello delle annotazioni.

Nel caso di delega alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Per i formulari di rifiuti pericolosi, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

IL NUOVO FORMULARIO DIGITALE

IL NUOVO FORMULARIO

- CAMBIA IL FORMAT (MOLTI PIÙ CAMPI)
- PUÒ ESSERE COMPILATO DAL TRASPORTATORE MA NON CAMBIANO LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
- IL NUOVO FORMAT VERRÀ UTILIZZATO SU CARTA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
- PER I SOGGETTI OBBLIGATI IL RENTRI PROVVEDE ALLA RESTITUZIONE DELLA QUARTA COPIA
- MANCANO ANCORA ALCUNE ISTRUZIONI (ES: MICRORACCOLTA)
- SONO PREVISTE MOLTE PIÙ CASISTICHE E CAMPI (TRASBORDO, INTERMODALE)
- ATTENZIONE ANCHE IN QUESTO CASO ALLE NORME PRIMARIE (ES: DETENTORE/PRODUTTORE)



FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO Nr. registrazione
NODATA
EMISSIONE

RZJHS 000016 FP

1 PRODUTTORE Denominazione
Unità locale (o luogo di produzione se diverso dall'unità locale)
Codice Fiscale
N. Aut./Comunicazione
2 DETENTORE Numero iscrizione Albo
Tipo
3 DESTINATARIO Denominazione
Unità locale
Codice Fiscale
N. Aut./Comunicazione
4 TRASPORTATORE Denominazione
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE Denominazione
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO Denominazione
Codice EER STATO FISICO CARATTERISTICHE DI PERICOLO Provenienza: Urbano Speciale
Descrizione
Quantità kg litri Peso verificato in partenza Aspetto esterno: Nr. Codi/Contenitori Alla infusa
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Analisi rapporto di prova Classificazione Nr. documento Valida al
Trasporto ADR / RID Classe pericolo Nr. ONU Note
9 TRASPORTO Targa automezzo Targa rimorchio
10 ALLEGATO MOD. MICRORACCOLTA INTERMODALE
11 COGNOME e NOME CONDUCENTE Data inizio trasporto Ora
12 FIRMA del CONDUCENTE **7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE**
12 RISERVATO al DESTINATARIO Il carico è stato: Accettato per intero Accettato parzialmente Riuspinto Causale respingimento: NC IR A
Quantità accettata kg Quantità riuspinto kg Motivazioni:
In attesa di verifica analitica
Data arrivo Ora **Firma del Destinatario**
17 ANNOTAZIONI
18 

Vid. Vrt. del 24/06/2025 11:02 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, n. 03654691207 - AMBIENTE LEGALE S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modello - FIR-2024-01 - Modificato conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n. 59 - ver. 0.9.2

Integrazione FORMULARIO RIFIUTI

2° Foglio

DATA
EMISSIONE

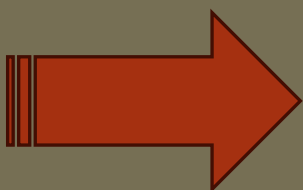
RZJHS 000016 FP

13 TRASBORDO PARZIALE Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario
Denominazione
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
Rif. Nr. Formulario
Quantità residua kg
Motivazione / Causale:
FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI
Denominazione
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
Rif. Nr. Formulario
Quantità residua kg
Denominazione
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
Rif. Nr. Formulario
Quantità residua kg
14 TRASBORDO TOTALE Denominazione del nuovo trasportatore
Denominazione
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
Targa automezzo Targa rimorchio
Prima in carico rimorchio precedente Data presa Ora
Cognome e nome del conducente Firma del conducente
15 SOSTA TECNICA
Luogo di stationamento
Prima sospensione Data Ora Ripresa trasporto Data Ora
Luogo di stationamento
Seconda sospensione Data Ora Ripresa trasporto Data Ora
Luogo di stationamento
Terza sospensione Data Ora Ripresa trasporto Data Ora
16 SECONDO DESTINATARIO Denominazione
Unità locale
Codice Fiscale
Numero iscrizione Albo
Destinazione: R D
N. Aut./Comunicazione
Tipo
Quantità accettata kg Data arrivo Ora
In attesa di verifica analitica Motivazioni:
17 (segue) ANNOTAZIONI
18 

Vid. Vrt. del 24/06/2025 11:02 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, n. 03654691207 - AMBIENTE LEGALE S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Modello - FIR-2024-01 - Modificato conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n. 59 - ver. 0.9.2

Il fir è un documento che deve sempre accompagnare il trasporto ad eccezione di residuali eccezioni indicate dall'articolo 193



- TRASPORTO RIFIUTI URBANI VERSO IL CENTRO DI RACCOLTA EFFETTUATO DAL PRODUTTORE
- TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI EFFETTUATO DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO
- TRASPORTO RIFIUTI OCCASIONALE O SALTUARIO (NON PIÙ DI 5 VOLTE/ANNO E NON SUPERIORE A 30KG/LT)
- TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI
- MOVIMENTAZIONI IN AREE PRIVATE O TRA FONDI AGRICOLI
- TRASPORTI SOSTITUITI DA ALTRI DOC (ES: 230, CO. 5)

* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link
https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/fir_digitale_mod199-25.pdf

CHI	ISCRIZIONE AL RENTRI	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti	✓	Rifiuti Pericolosi e Rifiuti Non Pericolosi	
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con meno di 10 dipendenti	✓	Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Non Pericolosi*
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; di costruzione e demolizione, e di scavo; commerciali; di servizio; sanitarie.	✓	Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Non Pericolosi*
* Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi			
			Rifiuti Non Pericolosi

Cartaceo o digitale ?

L'obbligo in capo al **produttore/detentore** definisce le **modalità** di adempimento da parte di **tutta la filiera**:

- se il **produttore/detentore** è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono **gestire il FIR in formato digitale**.
- se il **produttore/detentore** non è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire **in formato cartaceo** per **l'intera filiera**.

Dopo il 13 febbraio 2026 **trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/fir_digitale_mod199-25.pdf

Gestione del FIR

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore	
Formato	Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 del DM 59/2023	Cartaceo
Quante copie	<i>Non applicabile</i>	2
Chi restituisce la copia al produttore	Destinatario	Trasportatore
Chi trasmette al RENTRI i dati del FIR	Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore) Trasportatore Destinatario	<i>Non applicabile</i>
Per quali rifiuti vanno trasmessi i dati	Rifiuti pericolosi	<i>Non applicabile</i>

* La copia cartacea prodotta non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore

* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/fir_digitale_mod199-25.pdf

Prima dell'avvio del trasporto

Il FIR può essere

- **emesso** e compilato:
 - dal **produttore/detentore**,
 - oppure dal **trasportatore** (su richiesta del produttore/detentore)
 - secondo le istruzioni contenute nel **Decreto Direttoriale n. 251/2023**
- **modificato**:
 - dal produttore/detentore
 - o dal trasportatore
- **annullato** dal soggetto che lo ha vidimato

Al momento dell'avvio del trasporto

Il FIR deve essere:

- **Completo** di:
 - produttore/detentore
 - destinatario
 - trasportatore (uno o più)
 - intermediario (se presente)
 - caratteristiche del rifiuto
 - data e ora di inizio trasporto
 - cognome e nome del conducente
 - targa automezzo
- **Firmato digitalmente** da:
 - produttore/detentore
 - trasportatore

Dopo l'avvio del trasporto

Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il FIR

- le seguenti informazioni **non possono più essere modificate**:

- produttore/detentore
- destinatario
- trasportatore (uno o più)
- intermediario (se presente)
- caratteristiche del rifiuto
- data e ora di inizio trasporto
- cognome e nome del conducente
- targa automezzo

- Il FIR non può essere annullato

Durante il trasporto

Se durante il viaggio si rende necessario un **trasbordo (parziale o totale)** o una **sosta tecnica** il trasportatore integra il FIR.

Trasbordo e sosta tecnica sono disciplinati dalle istruzioni contenute nel **Decreto Direttoriale n. 251/2023**.

In qualsiasi momento è possibile inserire **annotazioni** nel FIR o aggiungere **allegati**.

In tutti questi casi il trasportatore **sottoscrive digitalmente** il FIR a seguito degli aggiornamenti.

Stampa che accompagna il trasporto

Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una **stampa del formulario** digitale di identificazione del rifiuto.

La stampa non deve essere firmata.

In alternativa, è garantita la possibilità di **esibire il formulario digitale** mediante l'utilizzo di **dispositivi mobili**.

* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/fir_digitale_mod199-25.pdf

Restituzione copia completa del FIR da parte del destinatario

- Il destinatario è tenuto a restituire la **copia completa del FIR digitale** entro **due giorni lavorativi** dalla presa in carico del rifiuto.
- La restituzione è obbligatoria in **tutti i casi**, inclusi:
 - rifiuti **pericolosi e non pericolosi**
 - **respingimento** (parziale o totale) del rifiuto
- La copia del FIR digitale può essere trasmessa tramite:
 - **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
 - i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in **mobilità** per chi non dispone di un gestionale

Restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

La **restituzione della copia completa** del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al **produttore/detentore** di adempiere gli **obblighi** previsti dall'**articolo 188, comma 4, lettera b)**, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

- **interoperabilità** tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
- **i servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver **preso visione** della copia.

* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/fir_digitale_mod199-25.pdf

Faq RENTRI

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDMyNTAsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>



Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI

FIR DIGITALE (xFIR)

Entro **90 giorni** dalla restituzione della **copia completa** del **XFIR** da parte del destinatario – restituzione che deve avvenire entro **due giorni** dalla presa in carico – tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione sono tenuti a scaricare la copia completa attraverso:

- **l'interoperabilità** tra il sistema gestionale del destinatario e il RENTRI;
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI.

Il produttore e/o gli altri soggetti intervenuti nella movimentazione possono, tramite la funzione di conferma della copia digitale, comunicare al destinatario di aver preso visione della copia.

FIR CARTACEO

Il **trasportatore** può trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario, mediante:

- **consegna diretta**;
- **trasmissione tramite PEC**;
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI.

Nel caso di utilizzo dei servizi RENTRI, gli operatori possono **scaricare in autonomia la copia entro 90 giorni**, accedendo direttamente al portale anche dall'**area pubblica**, senza necessità di iscrizione o registrazione.

Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

- I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella **copia completa del FIR**, compilata e sottoscritta dal destinatario.
- Se, entro i termini previsti per la trasmissione, **non dispongono della copia completa**:
 - trasmettono i **dati disponibili** in loro possesso
 - effettuano una **seconda trasmissione** al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.
- In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.

TRASMISSIONE DATI FIR RIFIUTI PERICOLOSI * – IN SINTESI

Produttore

almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto

Soggetti:
raccolta e
trasporto

entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

Soggetti:
recupero e
smaltimento

entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 15, comma 4 «Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale».

Intermediari e commercianti senza detenzione del rifiuto : ruolo nel FIR digitale

- Gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto **non rientrano tra i soggetti** che:
 - compilano o sottoscrivono il FIR
 - trasmettono i dati del FIR al RENTRI (art. 15 del DM 59/2023)
- Tuttavia, i loro **dati identificativi** devono essere riportati nel FIR.
- Questi soggetti possono **scaricare la copia completa** del FIR digitale tramite:
 - **interoperabilità** tra il proprio sistema gestionale e il RENTRI
 - **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

23

* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/fir_digitale_mod199-25.pdf

Faq Rentri

36

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDMYNDQsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud>



Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)

Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

- certificati **qualificati eIDAS**
Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
- certificati di **identificazione elettronica eIDAS**
Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
- certificato di **firma remota RENTRI**
 - valido solo nel RENTRI
 - è riferito all'Operatore
 - non va confuso con il certificato interoperabilità
 - utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet

Conservazione a norma del FIR digitale

La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all'anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

RESPONSABILITÀ NELLA FIRMA (ART. 193, COMMA 17)

- Nella compilazione del formulario di identificazione, **ogni operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.** Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/04/2022, n. 12208



- I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario; **ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.**

NB attenzione al nuovo **articolo 5** (Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto) del DM RENTRI

[...]

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, **a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**



SANZIONI REGISTRO C/S ARTICOLO 258 (AGGIORNATO AL DL TERRA DEI FUOCHI)

- 2. Chiunque *omette* di tenere ovvero ***tiene in modo incompleto*** il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **quattromila a ventimila euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **diecimila euro a trentamila euro**, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.[1655](#)
- 2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi**. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#). All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi

SANZIONI SUL FIR, ART. 258 (AGGIORNATO AL DL TERRA DEI FUOCHI)

- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con **la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro**. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua **il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni**. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

CASI SPECIFICI ART. 258

- 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro**. La **stessa pena** si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. **La sanzione ridotta** di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

SANZIONI RENTRI ART. 258

- 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
- 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

Circolare del Ministero dell'Interno del 10/12/2025

- **Il comma 1, lett.f),** interviene sull'articolo 258 del TUA relativamente alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. Nella nuova formulazione, il comma 4 del citato art.258 TUA dispone che chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi, senza il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 TUA o dei documenti sostitutivi, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Diversamente, qualora le informazioni presenti sul formulario siano incomplete o inesatte, ma siano rinvenibili in altri registri o scritture tenuti per legge è prevista l'applicazione, ai sensi dell'articolo 258, comma 5, di una sanzione amministrativa in forma ridotta (da 260 a 1550 euro).



www.ambientelegale.it

commerciale@ambientelegale.it

U18-26 - RENTRI: approvate le procedure di emergenza per l'utilizzo dei FIR digitali

Il MASE ha fornito indicazioni operative per garantire la continuità delle attività e la tracciabilità dei rifiuti anche in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o della connessione Internet

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 , pubblicato sul sito RENTRI lo scorso 6 febbraio, il MASE ha approvato le modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI o di problemi di connessione Internet dell'operatore.

Nello specifico, l'Allegato 1 del Decreto definisce le modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI , comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale nella sezione "Avvisi" del portale del RENTRI , nelle seguenti 8 ipotesi:

- Impossibilità di vidimare il FIR digitale;
- Impossibilità di emettere il FIR digitale ;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario;
- Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale ;
- Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale mediante i servizi di supporto ;
- Impossibilità di scaricare il certificato di firma remota RENTRI ;
- Impossibilità di configurare i dispositivi mobili.

In tali casi, viene raccomandato agli operatori di dotarsi preventivamente di un quantitativo adeguato di FIR cartacei bianchi, vidimati digitalmente, da compilare manualmente , al fine di poter ovviare alle suddette problematiche, garantendo comunque la tracciabilità del rifiuto, attraverso l'utilizzo del FIR cartaceo.

L'Allegato 2, invece, definisce le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità temporanea della connessione Internet dell'operatore o dei servizi di autenticazione digitale , dovuta a cause al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza, e, in particolare, nei seguenti 5 casi:

- Impossibilità di emettere il FIR digitale ;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario;
- Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale ;
- Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale.

Anche in questi casi è previsto il ricorso al FIR cartaceo, in sostituzione di quello digitale , con l'obbligo di adempiere a due specifiche prestazioni:

- riportare nel campo "annotazioni" la dicitura " FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026 ".
- compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet (riportata in Appendice all'Allegato 2) e trasmetterla, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il Decreto Direttoriale e i relativi allegati al seguente link .

LL.PP.5-26 - Attestazione SOA e tutela della concorrenza: ANAC conferma l'illegittimità della richiesta di requisiti aggiuntivi negli appalti di lavori sotto i 20 milioni di euro

Con la Delibera n. 13 del 21 gennaio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce che, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 20.658.000 di euro, il possesso dell'attestazione SOA rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle procedure di gara, sicché la previsione di ulteriori requisiti restringe indebitamente la platea dei potenziali concorrenti

Di seguito l'approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

1. Il caso esaminato

La vicenda trae origine dalla procedura aperta, bandita dalla Regione Basilicata, avente ad oggetto la "Costruzione del Polo Unico della Salute della Città di Lagonegro – Lotto 1 ", con un importo a base di gara pari ad euro 14.000.372,70.

Il disciplinare di gara, (art. 6.2), richiedeva all'operatore economico, ai fini della partecipazione, accanto al possesso delle attestazioni SOA, un ulteriore requisito di capacità tecnico – professionale: " aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di lavori avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di un edificio destinato ad uso ospedaliero o sanitario, per un importo pari ad € 10.000.000,00 ".

Con un'unica censura, l'operatore economico escluso dalla procedura deduceva l'illegittimità di tale previsione, rilevando come, nel caso di specie, l'importo a base di gara risultasse inferiore alla soglia indicata dall'art. 103 del d.lgs.36/2023, il quale consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti aggiuntivi "per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000."

2. Le criticità censurate dall'ANAC – Violazione dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici

Nella Delibera in esame, l'ANAC ha sottolineato che la richiesta di requisiti aggiuntivi si pone in contrasto con la normativa di riferimento, ovvero l'art. 100, comma 4 del d.lgs. 36/2023 , in virtù del quale " Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto ". La medesima disposizione, inoltre, al comma 6 chiarisce che "L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale."

L'Autorità rammenta, tra l'altro, che la norma in esame richiede una lettura in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, in base al quale " Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6 e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce *condizione necessaria e sufficiente* per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici ".

In ragione del quadro normativo in oggetto, l'ANAC evidenzia come – ferme le disposizioni previste dal Codice per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 – l'intento del legislatore sia quello di attribuire all'attestazione SOA la caratteristica dell' autosufficienza , in quanto idonea a comprovare le capacità tecniche e la stabilità finanziaria dell'operatore economico sulla base di una apposita certificazione rilasciata dagli organismi competenti.

Al contempo, l'Autorità richiama il proprio granitico orientamento in materia, ribadendo il principio per cui l'introduzione di requisiti ulteriori all'attestazione SOA, quali fatturato e lavori analoghi, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di riferimento, limita la concorrenza, dacché l'aumento delle condizioni di partecipazione "riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione" (ex multis Delibera ANAC n. 430 del 5 novembre 2025).

L'ANAC rileva, pertanto, che la previsione della *lex specialis* concernente la richiesta di un requisito di partecipazione ulteriore all'attestazione SOA deve considerarsi illegittima, ancor di più nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stata inserita nella documentazione di gara a pena di esclusione.

Ad avviso dell'Autorità, inoltre, le argomentazioni difensive addotte della Stazione appaltante a sostegno dell'inserimento del requisito aggiuntivo – tra cui il richiamo alla "presenza di elementi di elevata complessità tecnica e gestionale" – non appaiono idonee a giustificare la legittimità.

3. La decisione dell'ANAC e i rimedi richiesti

In conclusione, l'ANAC ha ritenuto l'operato dell'Amministrazione non conforme alla disciplina in materia, ravvisando la violazione dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

Di conseguenza, la Stazione appaltante è stata invitata, salvo l'esercizio del potere di autotutela in relazione all'intera procedura, ad eliminare dalla *lex specialis* la previsione di cui all'art. 6.2, lett. b) del disciplinare di gara, in quanto illegittima, riammettendo l'operatore economico escluso dalla procedura, con concessione di un ulteriore termine per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante avrà un termine di 15 giorni per comunicare le eventuali ragioni ostative all'osservanza del parere alle parti interessate e all'Autorità, la quale sarà legittimata a proporre ricorso, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

Di seguito il testo della Delibera.



DELIBERA N. 13

21 gennaio 2026

Oggetto

Istanza presentata dalla ... *omissis* ... - Procedura aperta per i lavori relativi all'intervento rientrante nel Progetto Costruzione del Polo Unico della Salute Città di Lagonegro - Lotto 1 - CUP: H65F23000540002 - CIG: B8B59C2C32 - Importo euro: 14.000.372,70 - S.A.: Regione Basilicata - SUA - Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori

UPREC-PRE-0400-2025-L-PREC - FASC. 2025-005265

Riferimenti normativi

Art. 100 del d.lgs 36/2023

Parole chiave

Appalto – Lavori – attestazione SOA – requisito necessario e sufficiente

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 gennaio 2026



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 147019 del 25.11.2025, con la quale l'o.e. ... *omissis* ... contesta la previsione del disciplinare di gara punto 6, in cui, oltre alla certificazione SOA, viene richiesto, a pena di esclusione, come requisito di partecipazione anche il possesso di adeguata capacità tecnico professionale attraverso la dimostrazione di avere eseguito nel decennio antecedente lavori assimilabili a quelli dell'appalto de quo, per un importo di 10M €;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.12.2025, con nota prot. 150222;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dall'o.e. istante e dalla stazione appaltante;

RILEVATO che l'istante deduce, con un'unica censura, che la previsione del su menzionato art. 6 del disciplinare di gara violerebbe l'art. 100 del d.lgs 36/2023 dove al comma 4 si precisa che *"Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto"*, tenuto conto che, nel caso di specie, non risulta applicabile il successivo art. 103 del Codice (secondo cui *"Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi ..."*) in quanto l'importo della procedura in esame è di valore inferiore alla soglia ivi prevista (€14.000.372,70);

CONSIDERATO che nel dettaglio il menzionato art. 6 sancisce innanzitutto che *"I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti"* e che, previa richiesta di specifiche attestazioni SOA (OG1, OS 21, OS 30, OS 28, OS 3, OG11, OS18a, OS24), la lex specialis di gara (punto 6.2 del disciplinare) richiede anche che gli oo.rr. devono altresì *"dimostrare il possesso della seguente capacità tecnico-professionale: Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un*

contratto di lavori avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di un edificio destinato ad uso ospedaliero o sanitario, per un importo pari ad € 10.000.000,00";

CONSIDERATO che la stazione appaltante riferisce che tale requisito di avere svolto lavori per un importo non inferiore a 10M "è stato definito nel rispetto dell'art. 100 del d.lgs 36/2023, che attribuisce alla stazione appaltante il potere dovere di individuare i requisiti: pertinenti all'oggetto dell'appalto, proporzionati all'importo e alla complessità delle prestazioni, idonei a garantire l'affidabilità dell'esecutore. ... il requisito risulta pienamente proporzionato sotto il profilo economico e dimensionale per le seguenti ragioni: 1) rapporto con il lotto, la soglia di 10.000.000 corrisponde a circa il 71% del valore del lotto 1, percentuale coerente con la natura altamente specialistica delle opere oggetto di affidamento, 2) rapporto con l'intervento complessivo: il requisito è coerente con il valore dell'intervento e con il contesto di un programma sanitario complessivo di importo superiore a € 88,6 milioni, rispetto al quale il lotto 1 assume un ruolo strutturalmente e funzionalmente determinante". La stazione appaltante, inoltre, giustifica altresì la previsione contestata adducendo che "la previsione di una esperienza specifica in ambito ospedaliero trova ulteriore giustificazione nella presenza di elementi di levata complessità tecnica e gestionale, rilevanti ai sensi dell'art. 103, co. 7 del d.lgs 36/2023...". Inoltre la stazione appaltante eccepisce che il requisito in esame appare coerente anche con i principi di concorrenza – in quanto alla procedura avrebbero partecipato 9 oo.rr. – e al principio del risultato e della relativa discrezionalità tecnica della stazione appaltante di perseguire nell'affidamento de quo, "il miglior equilibrio possibile tra qualità, prezzo e tempestività";

CONSIDERATO che la normativa di riferimento, segnatamente l'art. 100, commi 4 e 6 del d.lgs 36/2023 sancisce, come già osservato, che "Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati... Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta **condizione necessaria e sufficiente** per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto", mentre il successivo comma 6 della medesima disposizione chiarisce poi che



"L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.";

RITENUTO parimenti che anche l'allegato II.12 al Codice statuisce che *"Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici"*, di talché pare evidente che dal disposto delle citate norme emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto considerare *"autosufficiente"* l'attestazione SOA, a comprova delle capacità tecniche e della stabilità finanziaria dell'operatore economico, quale risultante da apposita certificazione rilasciata dagli organismi certificati di attestazione;

RILEVATO che, come già recentemente ribadito dalla scrivente Autorità, in vicende sovrapponibili a quella in esame, *«In definitiva, posto che negli appalti di lavori pubblici "l'attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi)" (cfr. Parere di Precontenzioso n. 28 del 30 gennaio 2025), l'introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l'aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione»* (cfr. ex multis ANAC Delibera n. 430 del 5.11.2025);

RILEVATO quanto sopra pertanto, in adesione all'orientamento testé espresso della scrivente Autorità, la previsione della lex specialis che richiede un requisito di partecipazione ulteriore alla attestazione SOA, oltretutto espressamente a pena di esclusione, appare non conforme alla disciplina di riferimento e pertanto deve ritenersi illegittimamente apposto. In tal senso



anche i rilievi difensivi resi dalla stazione appaltante non appaiono in grado di giustificare la legittimità di tale requisito ulteriore;

Il Consiglio

- Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante risulti non conforme alla disciplina di riferimento, in particolare l'art. 100 del d.lgs 36/2023;
- Invita la stazione appaltante, fatto salvo in ogni caso l'esercizio del potere di autotutela relativamente all'intera procedura, ad espungere dalla lex specialis la previsione dell'art. 6.2, lett. b) del disciplinare di gara ritenuta illegittima, riammettendo così l'o.e. istante con concessione di termine ulteriore per la presentazione dell'offerta;

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2026
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente

LL.PP.6-26 - Appalti di lavori: chiarimenti ANAC sull'adozione dei prezzari regionali e sul principio di risultato come "criterio guida" dell'azione amministrativa

Con la Delibera n. 502/2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si esprime in tema di prezzari negli appalti di lavori pubblici e sulle limitazioni alla discrezionalità delle Stazioni appaltanti nelle fasi di progettazione e successivo avvio della gara

Su segnalazione dell'Ance sulla procedura di affidamento in oggetto, ha portato l'ANAC ad esprimersi sulle criticità connesse all'adozione dei prezzari regionali, nonché su ulteriori profili di anomalia emersi nel corso dell'istruttoria.

In sintesi, nella Delibera n. 502 del 17 dicembre 2025, l'ANAC precisa che, in materia di prezzari, la Stazione appaltante non dispone di alcun margine di discrezionalità, poiché l'art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 fornisce indicazioni dettagliate circa la determinazione dei costi.

Le Stazioni appaltanti, pertanto, sono chiamate ad adottare prezzari regionali aggiornati, nel rispetto della normativa di riferimento, nonché ad inserire nella documentazione di gara un'adequata motivazione in merito all'eventuale decisione di applicare la riduzione dei prezzi.

Al contempo, l'Autorità fornisce chiarimenti riguardo ai limiti della discrezionalità amministrativa nella fase di verifica e validazione del progetto, nonché nell'ambito dell'affidamento diretto di lavori aggiuntivi.

Di seguito l'approfondimento della Delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Il caso esaminato

La vicenda trae origine dalla convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e la Città metropolitana di Venezia, con la quale sono state affidate a quest'ultima le funzioni di Centrale di Committenza per la progettazione, l'espletamento della gara d'appalto, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori della nuova Questura a Marghera ad utilizzo della Questura di Venezia, per un importo complessivo di € 39.636.462,97.

Con bando pubblicato il 10 febbraio 2021, la Stazione appaltante ha avviato la gara aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori.

In seguito all'approvazione definitiva del progetto esecutivo, avvenuta in data 20/09/2024, è stato pubblicato nella Gazzetta UE il bando di gara dei lavori, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le criticità censurate dall'ANAC

2.1. Violazione dell'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici

In relazione alla procedura in esame, ANCE Venezia ha segnalato all'Autorità anomalie nella determinazione dei prezzi del progetto esecutivo posto a base di gara, in quanto riferiti ad un prezzario non aggiornato e con l'applicazione, tra l'altro, di una riduzione lineare del 17%.

In sede di istruttoria, l'ANAC ha rilevato che il progetto esecutivo dei lavori è stato posto in gara nell'ottobre 2024 sulla base del prezzario della Regione Veneto del 2023. In difformità, dunque, a

quanto disposto dall' art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che: "Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai **prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto** riportati nei prezziari predisposti dalle regioni...".

A tale riguardo, l'ANAC sottolinea come, in materia di prezziari, il Codice non riconosca margini di discrezionalità alla Stazione appaltante, in quanto la normativa di riferimento indica chiaramente che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato sulla base di prezziari regionali aggiornati annualmente, a garanzia della concorrenza.

A sostegno della propria argomentazione, l'Autorità cita la giurisprudenza sul tema, evidenziando che la funzione dell'istituto dei prezziari è, da un lato, quella di assicurare – nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività – la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, dall'altro, quella di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le distorsioni .

Ad ulteriore chiarimento, l'ANAC richiama il recente parere n. 2686 del 18/07/2024, nel quale il MIT ha sottolineato che " i prezziari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e **possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data .** "

Di conseguenza, la Stazione appaltante avrebbe dovuto adottare il prezzario della Regione Veneto del 2024, entrato in vigore il 30 giugno dello stesso anno e, dunque, in un momento antecedente alla data in cui il progetto è stato definitivamente approvato (20/09/2024).

È emerso, inoltre, che sui prezzi del 2023 adottati dalla Stazione appaltante è stata applicata una riduzione lineare del 17% . Nessuna motivazione, tuttavia, è stata riportata nella documentazione di gara in merito a tale decisione.

A tal proposito, l'ANAC ha ritenuto le giustificazioni dell'Amministrazione non sufficienti, in quanto il generico richiamo "all'andamento del mercato e all'entità dell'opera da realizzare", non appare idoneo a supportare la decisione di applicare la riduzione del prezzo . Quest'ultima, quindi, potrà essere legittimamente adottata soltanto in presenza di una solida motivazione inserita nella documentazione di gara , nel rispetto del principio di trasparenza negli atti amministrativi.

2.2 Le ulteriori criticità segnalate

Dall'istruttoria compiuta a seguito della segnalazione di ANCE Venezia, sono emerse ulteriori perplessità in merito alla suindicata procedura di affidamento.

− Illegittimo affidamento diretto, all'operatore economico aggiudicatario, di prestazioni aggiuntive

Con la determina di aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova questura di Venezia , la Stazione appaltante ha affidato all'aggiudicatario lavori aggiuntivi , citati nel disciplinare di gara, ai sensi dell 'art. 120 comma, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 , in difformità, tuttavia, a quanto stabilito dalla medesima norma, in virtù della quale tali prestazioni possono essere affidate " se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in **clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali.** "

A tale riguardo, l'ANAC precisa che le clausole chiare, precise e inequivocabili dovrebbero comprendere, quantomeno, la valorizzazione delle possibili prestazioni che la Stazione appaltante si riserva di affidare. Dall'esame degli atti di gara iniziali, al contrario, non è stata rinvenuta alcuna valutazione economica degli stessi, in tal modo contravvenendo all'art. 14, comma 4, del Codice , il quale disciplina il calcolo dell'importo stimato degli appalti pubblici. In secondo luogo, l'ANAC ha ritenuto priva di motivazione la scelta dell'Amministrazione di affidare quali opere aggiuntive attività chiaramente previste nel progetto, ed anzi propedeutiche all'avvio del cantiere, tanto da essere presenti nel cronoprogramma dei lavori.

Ed invero, le ragioni di urgenza addotte dalla Stazione appaltante a fondamento dell'affidamento diretto di tali prestazioni, non risultano esplicitate nella determina di

aggiudicazione, comportando anche un difetto di trasparenza nell'operato amministrativo .

L'affidamento dei lavori aggiuntivi, dunque, è stato considerato non conforme alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023.

− Verifica e validazione del progetto

La Stazione appaltante ha ritenuto di sottrarre alla verifica dell'organismo di controllo molteplici elaborati progettuali , richiamando l'art. 41 comma 5 del codice e l'art. 41 comma 2 dell'Allegato 1.7 al Codice dei contratti pubblici, il quale specifica che “ Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera”.

Nondimeno, l'ANAC ha rilevato la distorta applicazione della normativa di riferimento, in quanto l'attività di semplificazione delle verifiche può avvenire soltanto in specifiche circostanze, esplicitate dall' art. 41, Allegato 1.7 al Codice, al comma 3 : “In presenza **di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi** già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”, **nonché** al comma 4 : “ Nel caso di **verifiche precedentemente espletate** , l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata”.

Al contrario, il progetto dell'opera in esame risulta dotato di una peculiare complessità tecnica , di conseguenza, afferma l'Autorità, il caso di specie non rientra nelle ipotesi indicate dalla normativa richiamata.

L'Anac rammenta, tra l'altro, che la semplificazione non può comportare la sottrazione di elaborati progettuali all'attività di verifica. Quest'ultima, infatti, come stabilito dall'articolo 34, comma 1, dell'allegato 1.7 al Codice, è finalizzata “ ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati”.

La stessa, pertanto, deve essere condotta considerando tutti gli elaborati relativi al progetto e che evidenziano le caratteristiche tecniche ed economiche della soluzione progettuale prescelta.

Al contrario, l'Amministrazione ha ritenuto di validare il progetto esecutivo, attestandone l'idoneità ai fini della successiva fase di aggiudicazione dei lavori, nonostante l'attività di verifica risultasse incompleta, come indicato dallo stesso organismo di controllo. Il verificatore, infatti, ha espresso sul progetto esecutivo un chiaro giudizio complessivo di non conformità.

Di conseguenza, anche l'atto di validazione è stato ritenuto non conforme alle disposizioni normative, in quanto affetto da numerosi profili di illegittimità.

− Omessa emissione dell'attestazione dello stato dei luoghi

In sede di istruttoria, inoltre, l'ANAC ha rilevato l'assenza dell'attestazione dello stato dei luoghi rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) e b) dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici .

A tal proposito, l'Autorità chiarisce che l'attestazione ha la funzione di documentare ed attestare le condizioni materiali dei luoghi sui quali l'intervento dovrà essere realizzato, prima dell'indizione della gara. Tale adempimento è funzionale a garantire l'effettiva realizzabilità del progetto posto a gara.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la redazione del progetto e l'avvio della gara dei lavori, infatti, lo stato dei luoghi potrebbe subire modificazioni che rendono necessari interventi preliminari, quali sgomberi o rimozione di eventuali rifiuti presenti.

Ne consegue che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14, lungi dall'avere una “ connotazione puramente formalistica ” – come sostenuto dalla Stazione appaltante – risponde, invece, ad una logica di buona amministrazione e corretto esercizio dell'azione

pubblica , espressione dei principi costituzionalmente rilevanti.

3. Chiarimenti sulla funzione del “principio di risultato”

L'Autorità, infine, ritiene che il “principio di risultato” – richiamato nelle controdeduzioni della Stazione appaltante a sostegno delle proprie determinazioni – non sia stato correttamente interpretato e applicato.

A riguardo, l'ANAC chiarisce che l'attuazione di tale principio, sebbene comporti un ampliamento della discrezionalità amministrativa, non legittima condotte arbitrarie , né tantomeno può determinare un indebolimento dei principi fondamentali che governano l'azione amministrativa, ovvero i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità e buon andamento, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e richiamati dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

Il principio di risultato, dunque, deve essere interpretato come criterio guida dell'azione amministrativa ed è finalizzato ad assicurare il concreto e tempestivo perseguimento dell'interesse pubblico mediante l'affidamento e l'esecuzione del contratto.

La decisione dell'ANAC e i rimedi richiesti

In conclusione, l'ANAC ha riscontrato molteplici criticità nella procedura di affidamento in esame.

Ad avviso dell'Autorità, invero, la Stazione appaltante ha operato in deroga a numerose disposizioni normative inerenti alla fase di approvazione del progetto e al successivo avvio della gara, senza peraltro fornire un'adeguata e puntuale motivazione circa le decisioni adottate.

Per tali ragioni, l'ANAC ha invitato l'Amministrazione ad adeguare in futuro il proprio operato ai principi e alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici richiamati nella Delibera, rimettendo alla discrezionalità della stessa le valutazioni circa le possibili iniziative da intraprendere, con assegnazione di un termine di 45 giorni per comunicare le relative determinazioni assunte.

DELIBERA N. 502 del 17 dicembre 2025

Oggetto

Procedura Aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione della nuova questura nel territorio di Venezia. - CIG B3EDD87E27 - Valore complessivo dell'appalto €. 39.636.462,97. Finanziamento Ministero dell'Interno € 48.000.000,00 – Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Venezia.

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.151 del 30-06-2023), con le modifiche apportate dalla Delibera n. 346 del 3 luglio 2024;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori;

Premessa

In relazione all'appalto dei lavori in oggetto è pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte di ANCE Venezia che ha rilevato presunte anomalie in merito alla determinazione dei prezzi del progetto posto a base di gara che risultano riferiti ad un prezzario non aggiornato e sui quali era stata applicata, fra l'altro, una ulteriore riduzione lineare del 17%.

Con nota prot. n. 3251 del 10/01/2025 veniva avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Stazione Appaltante – Città Metropolitana di Venezia con richiesta di fornire controdeduzioni alle contestazioni mosse unitamente all'invio di documentazione integrativa rispetto a quella allegata all'istanza.

Con nota acquisita a prot. n. 019520 del 07/02/2025 pervenivano le controdeduzioni da parte del Responsabile del procedimento (RUP) unitamente agli atti richiesti, ulteriormente integrati, su richiesta dell'Autorità, nel corso del procedimento istruttorio.

Nell'adunanza del 23 luglio 2025 il Consiglio dell'Autorità ha disposto la trasmissione al RUP della nota di Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) ex art. 19 del Regolamento di Vigilanza.

Con nota acquisita a prot. ANAC al n. 121944 in data 12/09/2025 pervenivano le controdeduzioni della stazione Appaltante alle contestazioni mosse con la CRI.

Considerato in fatto

Con convenzione del 27 gennaio 2021 stipulata tra il Ministero dell'interno e la città metropolitana di Venezia sono state affidate a quest'ultima le funzioni di Centrale di Committenza per la progettazione, l'espletamento della gara d'appalto, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori della nuova questura che sorgerà a Marghera ad utilizzo della Questura di Venezia. Tale Convenzione prevedeva il finanziamento ministeriale dell'opera per complessivi € 40.000.000,00.

Con bando pubblicato il 10 febbraio 2021 è stata avviata la gara aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori suddetti, alla quale è risultato vincitore l'RTP [omissis], et al.

Lo sviluppo dei tre livelli progettuali è avvenuto nel periodo ottobre 2021 – maggio 2024. In tale arco temporale, per sopperire all'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione a causa del Covid, il Ministero dell'Interno ha incrementato il finanziamento dell'opera da € 40.000.000,00 a € 48.000.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 392 del 09/02 2024 si disponeva di affidare, in via diretta, alla società [omissis] il contratto di servizio per la verifica del progetto esecutivo per un corrispettivo di 49.600,00 euro iva esclusa (CIG A014891510). Con lettera di ordinazione del 10/04/2024, venivano esplicitate le condizioni negoziali. Con successiva lettera del 27/05/2024 il RUP, invocando l'art. 41 commi 2 e 5 dell'All. I.7 del d.lgs 36/2023, dava disposizione alla suddetta società di verifica di escludere dai controlli da effettuare quelli relativi ai seguenti documenti del progetto e a tutti gli aspetti ad essi correlati:

- 1 BIM
- 2 Quadro Economico
- 3 Schema di Contratto e Capitolato Speciale Parte 1^
- 4 Cronoprogramma
- 5 Pareri autorizzativi
- 6 Indagini Archeologiche
- 7 Verifica della presenza di inquinanti (amianto, ecc.)
- 8 Valutazione di Impatto Acustico
- 9 Relazione tecnica sanitaria.

In data 16 maggio 2024 veniva consegnato dall'RTP di progettazione il progetto esecutivo. Lo stesso veniva rimesso nel giugno 2024 a seguito di revisione conseguente a richieste di adeguamenti da parte del verificatore.

Il 30 giugno 2024 veniva intanto pubblicato il prezzario Regionale del Veneto aggiornato, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 572 del 27/05/2024.

L'attività di verifica del progetto si è conclusa in data 3 luglio 2024 con la consegna da parte dei verificatori del report finale di verifica.

Il verificatore al paragrafo *“esito finale della verifica”* del suddetto rapporto - facendo riferimento ai dettami del codice nonché alle prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT-07- ha specificato che, a causa delle esclusioni prescritte dalla S.A., nonché a causa della mancata consegna di alcuni documenti, diversi controlli erano stati eseguiti parzialmente o non eseguiti in particolare:

“1) Il controllo di cui all'Art. 42, comma 2 del D.Lgs 36/2023 ... è stato effettuato parzialmente

2) Il controllo di cui all'Art. 42, comma 3 del D.Lgs 36/2023 non è stato effettuato o effettuato parzialmente ...

3) Il controllo di cui all'Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e Art. 4 del DM 49/2018, relativo alla presenza dell'Attestazione dello stato dei luoghi non è stato effettuato in quanto non è stata fornita detta Attestazione.

4) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "A - Completezza della progettazione", è stato effettuato parzialmente ...

5) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "B - Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti" non è stato effettuato

6) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "C - Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta" è stato effettuato parzialmente ...;

7) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "D - Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo" è stato effettuato parzialmente...

8) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "E - Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso" è stato effettuato parzialmente ...

9) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "F - Possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti" non è stato effettuato ...

10) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "G - Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori" è stato effettuato parzialmente ...

11) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "H - Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati" è stato effettuato parzialmente...

12) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "I - Manutenibilità dell'opera" è stato effettuato parzialmente...

13) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "L - Unità progettuale" ovvero di mantenimento, nei livelli successivi di approfondimenti tecnici della progettazione, delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche, è stato effettuato parzialmente".

Il verificatore, considerate le suddette esclusioni, concludeva pertanto il rapporto di verifica esprimendo un complessivo giudizio di "NON CONFORMITA".

In data 29/07/2024 il progetto veniva rimesso dopo aver apportato ai prezzi dello stesso - valutati utilizzando prezzi per la gran parte ricavati applicando il prezzario 2023 della Regione Veneto ed altri desunti da altri prezzari, perlopiù dal Prezzario Regione Lombardia 2024- una riduzione lineare del 17%; ciò a seguito di specifica disposizione del RUP trasmessa ai progettisti mezzo mail, in data 24 luglio 2024.

In data 10 settembre 2024 è stato acquisito il parere tecnico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Servizio Infrastrutture del Ministero dell'Interno.

Il 17 settembre 2024 il RUP emetteva il certificato di validazione del progetto esecutivo nel quale dichiarava che *"visto l'esito del verbale di verifica finale del progetto esecutivo ...;"* validava il progetto ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, attestandone l'idoneità ai fini della successiva fase di aggiudicazione delle opere.

Il progetto esecutivo veniva, in ultimo, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 48/2024 in data 20/09/2024.

In data 23 ottobre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta UE il bando di gara dei lavori con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la costruzione della nuova questura di Venezia con scadenza della presentazione delle offerte stabilita il 03 dicembre 2024. Il criterio di aggiudicazione previsto dal bando di gara stabiliva 80 punti per la parte tecnica, 5 punti per la componente tempo, 15 punti per la componente prezzo. Entro il termine stabilito dal bando di gara, pervenivano n°10 offerte.

Espletata la gara, in ultimo nel maggio 2025, con Determinazione N. 1262/2025, veniva disposta l'aggiudicazione all'operatore economico [omissis] che ha ottenuto il punteggio totale di 97,1874 a fronte di un ribasso del 12,35% sull'importo posto a base di gara di euro 39.376.545,29 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad euro 259.917,68.

Con la suddetta determina, contestualmente, al medesimo operatore è stato disposto di affidare gli interventi opzionali aggiuntivi – previsti negli atti di gara secondo le previsioni dell'art. 3.9 del Disciplinare di Gara ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice – per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 1.804.839,10 (di cui € 1.791.261,40 relativi a lavori a misura oltre € 13.577,72 per oneri per la sicurezza), riguardanti la *"caratterizzazione, ricerca materiali ferrosi, scavo e sbancamento dei terreni e smaltimento dei rifiuti"*.

Nella medesima determina si dà atto che *“la costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori e la nomina del Direttore dei Lavori avverrà con atto dedicato successivo alla presente determinazione, attraverso il coinvolgimento di personale interno e tecnici esterni all’uopo incaricati”*.

Considerato in diritto

Con la nota di avvio istruttoria e successiva Comunicazione di Risultanze Istruttorie (CRI) sono stati contestati alla S.A. alcuni profili problematici, in parte segnalati anche dall’esponente, venuti in rilievo dall’analisi della documentazione e degli atti acquisiti nel corso del procedimento come nel seguito riportati.

Le criticità relative al prezzario adottato e alla riduzione lineare dei prezzi.

E’ stato rilevato in sede istruttoria che il progetto esecutivo dei lavori in appalto, validato il 17/09/2024 e approvato in data 20/09/2024, è stato posto in gara nell’ottobre 2024 adottando il prezzario della Regione Veneto dell’anno 2023, ovvero un prezzario regionale non aggiornato, ciò considerato che in data 30 giugno 2024 era entrato in vigore il prezzario Regionale della Regione Veneto 2024, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 572 del 27/05/2024.

Più precisamente, riguardo i prezzi adottati in progetto, negli elaborati progettuali posti in gara il progettista ha dichiarato che *“... I prezzi UNITARI applicati sono stati dedotti per la maggior parte dal Prezzario Regione Veneto edizione 2023. Per ulteriori voci, quando non ragguagliabili a voci di Prezzario Regione Veneto, si è fatto ricorso ad altri Prezzari, a regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti. Gli ulteriori Prezzari impiegati sono: Regione Lombardia 2024, Emilia-Romagna 2023, DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 1° Semestre 2024 ...”*. Tale circostanza rappresenta una anomalia considerato che ai sensi dell’art. 41 comma 13 del d.lgs 36/2023 *“...Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni ...”*. Nello specifico caso in esame, ancorché la prima stesura del progetto sia stata presentata il 16 maggio 2024, il prezzario Regionale aggiornato al 2024 è stato approvato dalla Giunta pochi giorni dopo, in data 27/05/2024 ed è entrato in vigore il 30 giugno del 2024, mentre l’approvazione definitiva del progetto - a seguito fra l’altro di ulteriori stesure e aggiornamenti dello stesso - è in ultimo avvenuta in data 20/09/2024, ricorreva pertanto l’obbligo di aggiornare i prezzi del progetto al prezzario del 2024, intanto intervenuto, prima di porlo in gara.

L’Amministrazione ha motivato la propria scelta sottolineando che la redazione del progetto si è sviluppata nell’arco di circa tre anni, periodo in cui è rimasto sostanzialmente in vigore il Prezzario Veneto 2023. Inoltre, ha evidenziato che il ribasso delle offerte ricevute —

compresa quella presentata dall'operatore economico aggiudicatario — è risultato complessivamente congruo rispetto alla media, con ciò ritenendo che l'utilizzo del prezzario regionale 2023 non avesse, in concreto, compromesso la serietà delle offerte e la qualità delle prestazioni che sarebbero state fornite dall'operatore selezionato.

Le valutazioni del RUP non si ritengono accoglibili. In materia di prezzi da applicare, infatti, il Codice non riconosce alcun margine di discrezionalità alla Stazione Appaltante, fornendo all'art. 41, comma 13, come sopra rappresentato, indicazioni puntuali circa l'adozione dei prezzi aggiornati da recepire nel progetto prima della sua messa in gara. Per espressa previsione normativa, per i contratti relativi alle opere pubbliche il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato dalla stazione appaltante sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente (cfr. ANAC parere Funz Cons 60/2022) a garanzia della concorrenza.

L'istituto dei prezzari rileva, invero, sotto un duplice profilo. *“Da un lato la funzione dell'istituto è quella, nell'interesse precipuo delle Stazioni Appaltanti e della collettività, di assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico Dall'altro, l'istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. L'impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l'accesso al mercato in condizioni di parità (...).”* (TAR Puglia, n. 497/2021).

Ad ulteriore chiarimento si richiama il recente parere del MIT n. 2686 del 18/07/2024 il quale, su un quesito posto al riguardo, ha evidenziato che l'art. 4, comma 2, dell'Allegato I.14 al Codice indica che *“i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”*

Si è, inoltre, osservato in istruttoria che sui prezzi del 2023 adottati è stata ulteriormente applicata una riduzione lineare del 17%, (con esclusione delle sole voci riguardanti la sicurezza, gli apprestamenti e i noli). Nessuna motivazione è stata riportata negli elaborati progettuali in merito a tale riduzione, i progettisti hanno indicato che essa è stata specificatamente disposta dal RUP con mail in data 24 luglio 2024.

A tale contestazione il RUP ha contro dedotto rilevando che nella nota introduttiva del Prezzario Veneto del 2023, altresì confermata anche nel Prezzario Regione Veneto 2024, era comunque prevista la facoltà di procedere alla rimodulazione dei prezzi in misura del $\pm 20\%$. Il taglio lineare apportato è, a detta del RUP, conseguito ad una valutazione *“... sul prezzo più congruo da mettere a base di gara in relazione all'andamento del mercato...”*.

Inoltre, il RUP ha rilevato che *“i valori economici riportati nel computo metrico a base di gara costituiscono il recepimento delle voci del prezzo regionale (2023) limitatamente al 18% degli articoli costituenti l'appalto, considerato che il residuo 82% degli articoli è stato calibrato su analisi prezzi dedicate rispetto alle quali non assume rilievo la sopravvenuta pubblicazione del prezzo regionale 2024. ...”*.

Quanto contro dedotto non si ritiene dirimente delle perplessità espresse in istruttoria.

Infatti, sia nel prezzo 2023 che in quello del 2024, nella relazione illustrativa di accompagnamento è specificato che *“Nei documenti di progetto posti a base di gara d'appalto dovranno essere illustrate le motivazioni che hanno portato all'applicazione di una riduzione o di un aumento dei prezzi. Le eventuali variazioni dovranno essere riportate come premessa dei documenti Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi.”*

Il progettista, come sopra detto, non ha esplicitato alcuna motivazione dichiarando unicamente di aver ottemperato ad una specifica richiesta dell'Amministrazione, né alcuna congrua giustificazione si evince dalla lettura della determinazione a contrarre. Le giustificazioni addotte dal RUP riferite all'*andamento del mercato e all'entità dell'opera da realizzare* appaiono generiche e non adeguatamente supportate, ad esempio da informazioni desunte da banche dati ufficiali sugli appalti ovvero da specifiche rilevazioni del mercato verificabili, la scelta operata dal RUP non è stata dunque adeguatamente motivata. Peraltro, ancorché carenti, le motivazioni fornite neppure risultano esplicitate nei documenti di gara rilevandosi, oltre all'arbitrarietà della decisione assunta, anche un difetto di trasparenza negli atti dell'Amministrazione.

Riguardo alla presunta modesta incidenza che avrebbero le voci del prezzo regionale 2023 sull'importo complessivo dei lavori - considerato che numerosi prezzi sono stati determinati tramite analisi - si osserva che, dall'esame del computo metrico, emerge come le analisi dei prezzi non presenti nei prezziari siano state elaborate utilizzando i costi elementari del prezzo Veneto 2023, i quali non differiscono da quelli del prezzo 2024 unicamente per la voce relativa alla manodopera, mentre presentano valori differenti — ed in particolare inferiori — per quanto riguarda il costo dei materiali..

Si osserva, altresì, che la riduzione dei prezzi in misura del $\pm 20\%$. — previa idonea analisi e motivazione — era comunque consentita solo dal prezzo della Regione Veneto, tuttavia, essa è stata applicata anche ai prezzi desunti, ad esempio, dal prezzo della Regione Lombardia 2024, per il quale non risulta prevista analoga facoltà.

Quanto sopra considerato, si rileva la non ottemperanza all'art. 41 comma 13 del d.lgs. 36/2023.

[Le criticità relative all'Illegittimo affidamento diretto, all'O.E. aggiudicatario della gara di appalto, di ulteriori prestazioni sopra soglia.](#)

Come in narrazione rappresentato, con la determina di aggiudicazione la Stazione Appaltante ha affidato al concorrente vincitore lavori aggiuntivi ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lett. a), citati nel disciplinare di gara all'art. 3.9 dello stesso e consistenti in "*lavori di scavo, sbancamento e smaltimento dei rifiuti comprese nell'attività 1.1-Scavi del cronoprogramma*". Per tali lavori aggiuntivi il computo, non presente negli atti di gara, è stato effettuato invece con riferimento al prezzario Regionale Veneto 2024 non assoggettato al taglio lineare del 17%. Al riguardo in sede istruttoria è stato osservato che non risultano esplicitate in nessun atto dell'amministrazione le motivazioni di tali differenti assunzioni rispetto ai lavori principali.

Altresì l'art. 120 comma 1 lett. a) specifica che le prestazioni possono essere affidate *se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali*. Si considera in merito che le clausole *chiare, precise e inequivocabili* riferite dal codice dovrebbero comprendere, quantomeno, la valorizzazione delle possibili prestazioni che la S.A. si riserva di affidare, cosa che non è avvenuta nel caso in esame non risultando negli atti di gara, come prima accennato, alcuna valutazione economica degli stessi.

Priva di motivazione risulta, inoltre, la scelta della Stazione Appaltante di affidare quali opere aggiuntive attività chiaramente previste nel progetto, ed anzi propedeutiche all'avvio del cantiere, tanto da essere inserite nel cronoprogramma dei lavori al punto 1.1 dello stesso.

A tali contestazioni il RUP ha risposto precisando che le suddette prestazioni opzionali erano già incluse nel cronoprogramma in quanto attività di certa esecuzione, ma che inizialmente erano destinate ad una separata procedura competitiva. L'opzione è stata poi esercitata in ragione dell'urgenza connessa alla realizzazione della nuova questura. Le prestazioni opzionali, valorizzate secondo il Prezzario regionale 2024, non hanno subito il taglio lineare in quanto, secondo il RUP, le specifiche valutazioni economiche svolte lo hanno reso non necessario. Ha altresì sottolineato che l'importo complessivo dei lavori rispetta il limite del quinto dell'importo contrattuale, con ciò in definitiva ritendo l'affidamento conforme all'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 e alla *lex specialis* di gara.

Le controdeduzioni rese non sono apparse, invero, convincenti.

Le prestazioni aggiuntive non sono state valorizzate nel capitolato, in tal modo contravvenendo anche all'art. 14 comma 4 del Codice, ai fini della corretta valutazione dell'importo stimato dell'appalto pubblico, da assumere, peraltro, per il calcolo del contributo all'Autorità.

Inoltre, nella determina di aggiudicazione con la quale sono stati affidati anche i suddetti lavori aggiuntivi, non risultano esplicitate le ragioni di urgenza che il RUP indica come fondamento dell'affidamento diretto di tali lavori rilevandosi al riguardo un difetto di trasparenza. La circostanza che l'importo dei suddetti interventi rientri nel limite del quinto

d'obbligo non assume, nel caso di specie, rilievo dirimente, in quanto le eventuali prestazioni aggiuntive rientranti nel quinto d'obbligo sono quelle previste con riferimento all'art. 120 comma 9 del codice mentre, nel caso in esame, è stato invocato il comma 1 lett. a) del medesimo articolo.

Per i motivi espressi si ritiene, in definitiva, che l'affidamento dei lavori aggiuntivi sia da considerarsi non conforme alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.

Le criticità relative alla verifica e validazione del progetto

Il RUP, invocando l'art. 41 comma 5 del codice e l'art. 41 comma 2 dell'allegato 1.7 - che specifica che *“Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera”* - ha ritenuto di sottrarre alla verifica dell'organismo di controllo numerosi documenti progettuali.

Al riguardo è stata contestata la distorta l'applicazione, da parte del RUP, dell'articolo sopra citato avendo questi ritenuto che la semplificazione consentita fosse perseguibile sottraendo al controllo del verificatore parte degli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo, scelta che appare immotivata e sindacabile sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

A chiarimento della *ratio* della norma è sufficiente la lettura dei successivi commi che, in parte, esemplificano le condizioni che consentono di operare la suddetta semplificazione.

Il comma 3 specifica che *“In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”, mentre il successivo comma 4 suggerisce che “Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata”.*

Trattasi di casi riferibili a progetti di opere che si ripetono con caratteristiche identiche o analoghe - come spesso accade nel caso di interventi di manutenzione ordinaria delle opere a rete - o ancora di casi in cui gli elaborati progettuali del livello precedente, già verificati, non risultino modificati nel livello successivo poiché non necessitano di aggiornamenti, quali ad esempio elaborati relativi alla rappresentazione dello stato di fatto (planimetrie, rilievi, report fotografici...), casistiche che non riguardano opere come quella qui in esame dotata di una certa complessità tecnica, né gli elaborati che, necessariamente, dal livello definitivo al livello esecutivo subiscono approfondimenti e modifiche.

È da sottolineare che la *semplificazione* non comporta, in ogni caso, la *sottrazione* alla verifica di elaborati progettuali.

L'articolo 34. dell'allegato 1.7 al Codice specifica al comma 1 che: *“Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati”*, essa pertanto deve essere condotta considerando tutti gli elaborati progettuali che lo costituiscono e che esplicitano le caratteristiche tecniche ed economiche della soluzione progettuale prescelta .

Il progetto, infatti, ancorché articolato in una pluralità di elaborati eterogenei per natura tecnica e contenuto (relazioni descrittive, elaborati grafici, computi, specifiche tecniche, relazioni specialistiche, ecc.), è un sistema organico che deve essere valutato come un *unicum* ai fini di un controllo effettuato in conformità alle finalità indicate all'art. 39, comma 1 dell' allegato 1.7, ovvero con riferimento agli aspetti di *“affidabilità; completezza e adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità; compatibilità”*.

La circostanza è stata, peraltro, chiaramente espressa dal verificatore nella propria relazione finale di verifica nella quale ha esplicitato tutti gli aspetti del progetto che, con riferimento al su richiamato art. 39, non ha potuto controllare.

Tra questi si annovera anche il controllo di cui all'Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e Art. 4 del DM 49/2018, non essendo stata fornita al verificatore l'attestazione dello stato dei luoghi per l'accessibilità delle aree interessate dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto; tale controllo è peraltro esplicitamente previsto all'art. 41 comma 7 dell'allegato 1.7 al codice.

Così come pure non è stato possibile effettuare il controllo sul capitolato informativo, esplicitamente richiesto all'art. 37 comma 4 dell'all. 1.7, per i progetti redatti con sistemi informativi digitali (BIM) come è quello in esame.

il RUP ha contro dedotto a tali osservazioni rappresentando che l'attività progettuale è stata *integralmente improntata in aderenza alle “Linee Guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato”, adottate dal Ministero dell'Interno nel novembre 2018*. Ed altresì che *Il progetto definitivo elaborato secondo dette Linee Guida è stato positivamente valutato dal Comitato Tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia, con voto reso all'unanimità n. 138 del 20.9.2023”*.

Per tale motivo ha ritenuto di escludere dalla valutazione rimessa all'Organismo di Verifica incaricato tutti quei documenti che *“rivestono connotazione puramente amministrativa, non incidendo sotto il profilo tecnico-strutturale dell'opera”* rilevando altresì che *“D'altro lato, tale documentazione risultava in larga misura (BIM, Quadro Economico, Pareri Autorizzativi,*

Valutazione di impatto acustico) già elaborata nel contesto della redazione del livello progettuale definitivo, e dunque già stata sottoposta al vaglio (come osservato, positivo) del Provveditorato Interregionale”.

Tali spiegazioni non si ritengono dirimenti rispetto alle contestazioni mosse in sede istruttoria. La circostanza che il progetto sia stato redatto in piena conformità a specifiche linee guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato non giustifica la sottrazione alla verifica di alcuni documenti progettuali ed anzi, pone in capo al verificatore l'ulteriore incombenza di verificare ed attestare la piena aderenza del progetto redatto a tali linee guida.

Altresì si osserva che la circostanza che il Provveditorato alle opere pubbliche abbia reso il proprio positivo parere sul progetto definitivo non ha attinenza con la procedura di verifica del progetto esecutivo da porre in gara. Il parere del Comitato Tecnico del Provveditorato sul progetto di livello definitivo è stato reso, infatti, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs 36/2023 secondo il quale “I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi”.

Esso ha natura e finalità ben diverse dall'attività di verifica, prevista su tutti i livelli progettuali e, nel caso in esame, propedeutica alla validazione.

Il Comitato Tecnico Amministrativo (art. 47 del D.Lgs. 36/2023) esprime, infatti, un parere obbligatorio di natura tecnico-amministrativa, avente funzione consultiva e di controllo preventivo, finalizzato a valutare la coerenza e la fattibilità tecnico-economica dei progetti di opere pubbliche rientranti tra quelle di competenza statale e finanziate in misura prevalente dallo Stato.

L'attività di verifica della progettazione (art. 42 del medesimo decreto) ha invece carattere tecnico-operativo e non consultivo, essa è volta ad accertare la completezza, la coerenza, la conformità e la rispondenza del progetto alle normative vigenti e ai documenti di gara, costituendo presupposto indispensabile per la validazione e l'approvazione del progetto stesso prima della sua messa in gara.

Il parere reso dal CTA, dunque, in nessun modo può essere considerato sostitutivo o complementare all'attività del verificatore.

Peraltro, molti dei documenti sottratti all'analisi del verificatore sono documenti tecnici fondamentali del progetto (BIM, quadro economico, ecc...) che non possono, o non

dovrebbero, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 36/2023 e dell'allegato I.7, avere nel progetto esecutivo il medesimo grado di dettaglio del definitivo.

Le affermazioni del RUP destano, dunque, più di qualche preoccupazione poiché lasciano intendere che il progetto esecutivo posto in gara potrebbe presentare, almeno per alcuni aspetti, un grado di definizione non adeguato a quello richiesto dalla norma per un progetto di livello esecutivo.

Il RUP nelle proprie controdeduzioni ha inoltre dichiarato di non ritenere *“condivisibile la prospettazione secondo cui la determinazione di sottrarre al vaglio nell'organismo di verifica taluni documenti componenti dell'elaborato progettuale si sia risolta in un complessivo giudizio di non conformità da parte del verificatore. Allo stesso modo non può accedersi alla considerazione per cui il RUP avrebbe validato un progetto in relazione al quale il verificatore avrebbe espresso giudizio di non conformità.”*

Invero il verificatore nel proprio rapporto finale, nel dichiarare di non aver potuto effettuare in toto i controlli di conformità richiesti dall'art. 42 comma 2 e comma 3 del codice, né quelli previsti dal Regolamento Tecnico Accredia RT-07, - cui il verificatore è obbligato ad ottemperare in quanto Organismo di Ispezione di tipo A, B e C accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – ha espresso sul progetto esecutivo un chiaro giudizio complessivo di non conformità.

Ciononostante, il RUP ha ritenuto di validare, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del codice, il suddetto progetto, ponendolo in gara.

Nel ricordare che *“... la validazione è l'atto formale con il quale si dà atto, recepiti i positivi esiti della verifica progettuale e condotte le consequenziali valutazioni, dell'effettiva eseguibilità del progetto...”* (cfr. ANAC Delibera numero 27 del 17/01/2019, Delibera n. 384 del 26 luglio 2023), si rileva in definitiva che, nel caso in esame, la validazione non poteva essere effettuata, posto che sono assenti i *positivi esiti della verifica progettuale*.

L'atto di validazione, pertanto, così come è stato predisposto e formalizzato dal RUP, risulta non conforme alle previsioni normative di riferimento e presenta apprezzabili e significativi profili di illegittimità.

[Le criticità relative alla omessa emissione dell'attestazione dello stato dei luoghi, e agli obblighi di deposito strutturale e denuncia dei lavori all'Ufficio del Genio Civile.](#)

In sede di istruttoria è stato rilevato che è risultata assente l'attestazione dello stato dei luoghi rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) e b) dell'allegato II.14 al codice degli appalti.

Al riguardo il RUP nella propria nota di controdeduzioni ha dichiarato di ritenere ultronea tale attestazione poiché, nello specifico caso in esame, avrebbe *“connotazione puramente formalistica”*; ciò considerando che *“l'area sulla quale realizzare il fabbricato a servizio del Corpo di Polizia è stata preceduta dalla sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa tra*

12 | [AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE](#)

l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno, il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia mediante il quale è stata concordata una permuta immobiliare per effetto della quale il Comune di Venezia, ... ha ceduto al Demanio la proprietà dell'area ... con espressa finalizzazione alla costruzione della nuova sede della Questura di Venezia Per tale motivo, secondo il RUP, *“non ricorreva, né ricorre, alcun elemento di aleatorietà in merito all'idoneità dell'area alla realizzazione dell'intervento, nonché all'accessibilità alla stessa, a valere quali aspetti superati a fronte delle ripercorse intese intervenute tra le competenti Amministrazioni”*.

Anche in questo caso il RUP fornisce una interpretazione alquanto singolare degli adempimenti richiesti dal Codice.

La valutazione dell'idoneità dell'area su cui realizzare l'opera è, invero, un elemento base del progetto, che condiziona la fattibilità stessa dell'intervento e che viene effettuata molto prima della stessa redazione del progetto esecutivo, già in sede di redazione del DOCFAP (art. 2 comma 2 all. 1.7). È pacifico, dunque, che non può, e non dovrebbe sussistere, in sede di progetto esecutivo *alcun elemento di aleatorietà in merito all'idoneità dell'area alla realizzazione dell'intervento*.

L'attestazione dello stato dei luoghi rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) e b) dell'allegato II.14 al codice non è, evidentemente, funzionale a valutare l'idoneità dell'area bensì a documentare ed attestare, all'attualità, le condizioni materiali dei luoghi - prima dell'indizione della gara - sui quali l'intervento dovrà essere realizzato, a garanzia della pronta ed effettiva realizzabilità del progetto posto in gara. Non è infrequente, infatti, che nel tempo intercorso tra la redazione del progetto e la gara, i luoghi subiscano modificazioni che comportano la necessità di effettuare preliminari lavori (ad esempio sgomberi, rimozione di eventuali rifiuti presenti, ecc...) che è opportuno valutare prima dell'avvio dell'appalto. D'altro canto, lo stesso RUP ha dichiarato la necessità di dover effettuare *con urgenza* sull'area interessata dall'opera preliminari lavori di *scavo, sbancamento e smaltimento*, ovvero quei lavori supplementari affidati all'aggiudicatario e per i quali, forse, se fosse stata acquisita, prima della gara, l'attestazione dello stato dei luoghi non sarebbero ricorse le condizioni di urgenza dichiarate dal RUP.

L'adempimento previsto dall'art. 1 comma 2, dell'allegato II.14 al Codice lungi dall'avere una *connotazione puramente formalistica* risponde, invece, ad una logica di buona amministrazione e corretto esercizio dell'azione pubblica, espressione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 97 della Costituzione.

In istruttoria è stato rappresentato, inoltre, che il giudizio di non conformità reso dal verificatore condiziona altresì l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Infatti, ai sensi dell'art. 42 comma 3 *“La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio*

della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

In assenza, dunque, di positiva verifica non è possibile assolvere agli obblighi di deposito né ricevere l'autorizzazione per le costruzioni in zona sismica. Il verificatore, peraltro, nel proprio atto finale ha dichiarato esplicitamente che non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'art. 42 comma 3.

A tal riguardo il RUP ha riferito che, *"in sede competitiva, l'operatore dichiarato aggiudicatario ha proposto una soluzione migliorativa (positivamente valutata dalla Commissione giudicatrice) che prevede una modalità realizzativa dell'opera a mezzo dell'impiego di moduli prefabbricati,"* affermando che *"Considerato che tale miglioria si traduce in una variazione dell'intervento già sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico istituito presso il Provveditorato Interregionale, l'elaborato progettuale aggiornato verrà nuovamente trasmesso al P.I.OO.PP. e, in esito alla relativa positiva valutazione, sarà dato corso agli adempimenti cui è fatto riferimento nella comunicazione di codesta Spett.le Autorità."*

In merito, prioritariamente si considera che nel disciplinare di gara risulta prevista la possibilità di presentare proposte migliorative relativamente ad elementi della facciata dell'edificio (chiamati nel C.S.A. elementi facciata soft - decorazione facciata hard) nonché relativi alla copertura livello 6, all'impianto fotovoltaico e a ridondanze degli impianti elettrici (cfr. disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto). La proposta dell'impresa aggiudicataria è riferita ad una modifica delle strutture dell'opera che appare alquanto rilevante, tanto da necessitare l'acquisizione di nuovo parere da parte del CTA che si era già espresso sulle soluzioni progettuali in sede di progetto definitivo. Tale proposta di modifica degli elementi strutturali parrebbe inquadrarsi più come una proposta di variante che come miglioria. Tuttavia, né nel bando, né nel disciplinare o in altro documento della gara, risulta prevista la possibilità per i concorrenti di presentare varianti al progetto in sede di offerta, non può escludersi, pertanto, che l'eventuale accettazione di tale proposta non apporti, di fatto, modifiche sostanziali al progetto andato in gara, costituendo tale circostanza un vulnus alla concorrenza.

Si ricorda in merito che come chiarito dal Consiglio di Stato *"...le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una*

14 | **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

previa manifestazione di volontà della stazione appaltante" (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2021, n. 7602; Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1080), considerazioni ribadite dall'ANAC con la Delibera n. 211 del 27/04/2022.

Peraltro, si nutrono fondati dubbi in ordine alla possibilità di sottoporre al Comitato Tecnico Consultivo una proposta formulata dall'impresa in relazione al progetto esecutivo posto a base di gara, considerato che, come già precisato, il Comitato — ai sensi della norma prima citata — è chiamato a esprimersi sul progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero sul livello progettuale definitivo, al fine di rendere un parere di natura consultiva sulle soluzioni progettuali individuate dalla stazione appaltante. Tali soluzioni, successivamente, vengono sviluppate e ingegnerizzate in sede di progetto esecutivo. Ne consegue che la rimessione in discussione delle scelte tecniche assunte in sede di progettazione definitiva equivarrebbe, di fatto, nella fattispecie, ad una modifica significativa del progetto medesimo, con il rischio di comprometterne la stessa validità e/o comunque l'originaria coerenza.

In conclusione, l'istruttoria ha messo in evidenza plurime criticità nella procedura di affidamento. Il RUP, nelle proprie note di controdeduzioni, ha affermato di aver operato secondo "il principio di risultato" introdotto con il nuovo codice dei contratti D.lgs. 36/2023, tuttavia, tale principio non si ritiene che sia stato correttamente interpretato ed applicato.

Nel contesto degli appalti pubblici, il principio di risultato si configura come criterio guida dell'azione amministrativa e si sostanzia nell'obiettivo di garantire il tempestivo e concreto soddisfacimento dell'interesse pubblico attraverso l'affidamento e l'esecuzione del contratto.

L'attuazione di tale principio, pur comportando una maggiore discrezionalità in capo al Responsabile Unico del Progetto, non legittima condotte arbitrarie né può tradursi in un affievolimento dei principi fondamentali che reggono l'azione amministrativa, primo fra tutti il principio di legalità, oltreché i principi di imparzialità, trasparenza, economicità e buon andamento, sanciti dall'art. 97 della Costituzione e richiamati dallo stesso Codice dei contratti.

Le scelte discrezionali, se non sorrette da motivazioni congrue, fondate su elementi oggettivi e rispondenti a criteri di logicità e proporzionalità, si configurano come arbitrarie. Nel caso in esame il RUP, senza esplicitare alcuna adeguata motivazione a sostegno delle proprie scelte, ha agito in deroga a numerose norme per l'approvazione del progetto ed il successivo avvio della gara.

Altresì, ulteriori elementi di criticità sembrano sopravvenire anche a valle della gara espletata, considerato che le proposte migliorative formulate dal concorrente risultato aggiudicatario, modificando gli elementi strutturali dell'opera, potrebbero configurarsi quali varianti al progetto non previste nel bando di gara e, dunque, potenzialmente lesive per la concorrenza.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 dicembre 2025

DELIBERA

Di rilevare:

- la mancata ottemperanza all'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, per non aver adottato, nella redazione del progetto, il *Prezzario della Regione Veneto* vigente alla data di approvazione, con conseguente possibile alterazione delle condizioni di concorrenza. Tale violazione risulta aggravata dalla non motivata riduzione lineare dei prezzi del 17% disposta a monte dal RUP indistintamente su tutte le voci del computo, incluse quelle desunte da prezzari di altre Regioni per le quali tale facoltà non è prevista;
- ☐ l'illegittimo affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto di prestazioni ulteriori e sopra soglia, impropriamente qualificate come modifiche in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, non essendo state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali e non quantificate nella determinazione dell'importo stimato dell'appalto, con violazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- l'erronea applicazione dell'art. 41, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice, che ha comportato l'esclusione dalla verifica di numerosi elaborati progettuali. Tale impropria eliminazione ha determinato l'impossibilità per il soggetto verificatore di adempiere compiutamente agli obblighi previsti dagli artt. 36 e seguenti del medesimo Allegato I.7, con conseguente giudizio di non conformità del progetto parzialmente esaminato;
- ☐ la mancata ottemperanza all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nonché all'art. 4 del D.M. 49/2018, per l'omessa attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori;
- ☐ la violazione dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per l'omessa completa e adeguata verifica di conformità del progetto, in contrasto con gli obblighi di controllo tecnico previsti dalla norma;
- ☐ la mancata ottemperanza all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con la conseguente impossibilità di procedere al deposito strutturale e alla denuncia dei lavori presso l'Ufficio del Genio Civile, nonché di acquisire la prescritta autorizzazione per le costruzioni in zona sismica;
- la violazione dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per aver validato positivamente un progetto la cui verifica si era invece conclusa con un giudizio di non conformità per incompletezza della documentazione sottoposta a verifica, in contrasto con i principi di coerenza e attendibilità della validazione.

Invita la Stazione Appaltante:

- a conformare in futuro il proprio operato ai principi e ai dettami del Codice dei Contratti richiamati nella presente delibera, rimettendo, per l'appalto in esame, alla discrezionalità della stessa le valutazioni circa le possibili iniziative da intraprendere, con assegnazione di un termine di 45 giorni per comunicare le relative determinazioni assunte.

Dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità:

- di trasmettere la presente delibera alla Città Metropolitana di Venezia, nelle persone del Direttore Generale e RUP dei lavori e dell'RPTC, e, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Interno, ente finanziatore delegante dell'opera, e al Provveditorato alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2025

Il Segretario, Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

V7-26 - Convegno CASA FVG 2026

Rigenerare, valorizzare, abitare: il futuro della casa in Friuli Venezia Giulia

La casa sta cambiando e con essa cambia il modo di progettare, costruire, valorizzare e abitare il territorio.

Venerdì 20 febbraio 2026 , dalle ore 10.15 alle 12.45 , presso la Torre di Santa Maria (Via Zanon 24, Udine) , si terrà il convegno “CASA FVG 2026 – Rigenerare, Valorizzare, Abitare” , un momento di confronto dedicato alle prospettive del settore immobiliare e delle costruzioni in Friuli Venezia Giulia.

L'iniziativa si propone di offrire un quadro aggiornato delle opportunità normative, tecniche e finanziarie, contribuendo a costruire una visione condivisa sul futuro della casa nella nostra regione.

I temi al centro dell'incontro:

- Piano Casa, PNRR e politiche europee
- Rigenerazione urbana e politiche abitative regionali
- Mercato immobiliare e nuove dinamiche della domanda
- Contratti di locazione e strumenti di valorizzazione degli immobili
- Coperture assicurative e gestione del rischio
- Incentivi e bandi regionali (L.R. 8/2025)
- Strumenti bancari a supporto della riqualificazione.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del sistema associativo e del mondo economico regionale, con l'obiettivo di tradurre le politiche in opportunità concrete per imprese, professionisti e proprietari.

Al termine dei lavori è previsto un momento di networking con aperitivo.

Informazioni utili

Venerdì 20 febbraio 2026

Ore 10.15 – 12.45 (registrazione 10.15 – 10.30)

Torre di Santa Maria – Udine

Evento gratuito in presenza con prenotazione obbligatoria

Le modalità di iscrizione sono indicate nel programma sotto riportato.

Seguirà aperitivo.

CONVEGNO CASA FVG 2026 RIGENERARE VALORIZZARE ABITARE

Il futuro della casa
in Friuli Venezia Giulia
Politiche, incentivi, soluzioni concrete

UDINE

20/02/2026

TORRE DI SANTA MARIA

Via Zanon 24 / Udine

ore 10.15 - 12.45

EVENTO GRATUITO IN PRESENZA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Inquadrare il Qr-code >

Link <https://www.uppi.fvg.it/casa-fvg-2026>

Email coordinamento@uppi.fvg.it

In collaborazione

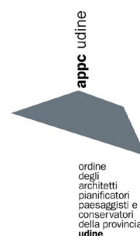


Con il contributo



Patrocinio

Evento
accreditato
con crediti
formativi



LA CASA STA CAMBIANDO

IL FRIULI VENEZIA GIULIA SI PREPARA AL FUTURO.

**Rigenerazione, politiche abitative,
incentivi, energia e strumenti
finanziari al centro di CASA FVG 2026.**

Il convegno si propone di offrire un quadro aggiornato delle opportunità normative, tecniche e finanziarie, contribuendo a costruire una visione condivisa sul futuro della casa in Friuli Venezia Giulia.

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 10.15 - 10.30

INTRODUZIONE CONVEGNO

Alberto Marchiori

Architetto - Esperto UPPI
politiche di rigenerazione urbana
già dirigente Confcommercio e membro CESE

Introduzione dei temi dell'incontro,
definizione degli obiettivi e coordinamento
del confronto tra istituzioni e operatori
del settore.

DALLA CRISI ABITATIVA A UNA POLITICA DELL'ABITARE

PNRR, PIANO CASA ED EUROPA:
IL NUOVO ORIZZONTE DEL SETTORE
IMMOBILIARE

Piero Petrucco

Vice Presidente Nazionale ANCE
Presidente FIEC

Uno sguardo di sistema sul Piano Casa
nazionale e sulle politiche europee
come leve per trasformare la crisi abitativa
in un'opportunità di rigenerazione
del patrimonio immobiliare e di rilancio
del settore delle costruzioni.

QUANDO LE POLITICHE DIVENTANO CANTIERI

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
TRA REALTÀ E PROSPETTIVE

Marco Bertuzzo

Presidente ANCE Friuli Venezia Giulia

Dal quadro nazionale all'impatto sul territorio:
interventi in corso, criticità operative e
opportunità concrete per imprese, professionisti
e proprietari in Friuli Venezia Giulia.

LA REGIONE FVG PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

RIGENERAZIONE E POLITICHE
ABITATIVE

Cristina Amirante

Assessore Regionale
alle Infrastrutture e al Territorio

L'intervento si concentrerà sul tema della
rigenerazione urbana e sul tema centrale
della casa "sociale" come elemento centrale
della città pubblica quale servizio essenziale,
spaziando tra il Piano del Governo
del Territorio e i masterplan promossi
con bando lo scorso anno e le possibilità
aperte dalla L.R. 8/2025.

MESTIERI CHE NON SI DELOCALIZZANO

ARTIGIANI PROTAGONISTI DELLA
NUOVA STAGIONE DELLA CASA

Graziano Tilatti

Presidente Regionale Confartigianato FVG
Consigliere CNEL

Artigiani radicati nel territorio, vicini ai
proprietari e protagonisti della manutenzione,
del recupero e della valorizzazione del
patrimonio abitativo, con alta professionalità
e capacità di soluzione dei problemi.

PROTEZIONE DEL VALORE E GESTIONE DEL RISCHIO IMMOBILIARE

On. Giovanni Di Benedetto

già Presidente ITASMUTUA
e Vice Presidente ANIA

Modulo dedicato alle coperture assicurative
più efficaci per una previdente tutela
del bene casa e per mitigare il rischio locativo,
con attenzione alle coperture dei sinistri,
rischio catastofale e responsabilità
verso terzi - tutela legale.

MERCATO IMMOBILIARE IN EVOLUZIONE

RUOLO DEGLI INTERMEDIARI IN FVG

Bruno Bari

Presidente Regionale FIMAA
Confcommercio FVG

Analisi delle tendenze del mercato regionale
tra compravendite e locazioni, domanda
di studenti, lavoratori e famiglie, con focus
sulle aree a maggiore tensione abitativa e
sul ruolo delle agenzie nel connettere domanda
e offerta e orientare le scelte dei proprietari.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

TIPOLOGIE, CRITICITÀ E STRUMENTI
PER VALORIZZARE L'IMMOBILE

Paolo Tommasino

Coordinatore Regionale UPPI FVG

Vantaggi e criticità contrattuali e fiscali
delle tipologie locative abitative (contratti liberi,
a canone concordato, transitori, studenti,
uso foresteria, locazioni brevi turistiche), con
focus sull'obbligo di locazione quinquennale
previsto dal bando regionale L.R. 8/2025

BANDI E MISURE DI SOSTEGNO

PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI

Amanda Burelli

Vicedirettore centrale Direzione Centrale
Infrastrutture e Territorio

Panoramica sui principali contributi e incentivi
regionali per il recupero e la riqualificazione
degli immobili (L.R. 8/2025 e altri strumenti),
con sintesi degli interventi attualmente
ammissibili per i cittadini.

STRUMENTI BANCARI PER RIQUALIFICARE GLI IMMOBILI E A SUPPORTO DEI BENEFICI REGIONALI

Bruno Brusadini

Responsabile area crediti e legale
Referente ESG di Banca 360 Credito Cooperativo FVG

Le soluzioni di credito dedicate a proprietari
e imprese per finanziare lavori di efficientamento
energetico, messa a norma e valorizzazione
degli immobili.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Alberto Marchiori

Sintesi dei messaggi chiave emersi dal
confronto e traduzione operativa dei contenuti
per proprietari, professionisti, imprese
e amministrazioni pubbliche, con indicazioni
concrete per i prossimi passi e apertura
a futuri momenti di approfondimento.

NETWORKING FINALE E APERITIVO

OFFERTO DAGLI SPONSOR